



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 107

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 27 giugno 2023

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 5
---------------------------	--------

### Comitati

Per la legislazione:

<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 11
---------------------------	---------

### Commissioni congiunte

4<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), 8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica-Senato) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 31
---------------------------	---------

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	Pag. 33
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 28)</i> . . . . .	» 43
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 44

2<sup>a</sup> - Giustizia:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 33)</i> . . . . .	» 185
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 185

3<sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 21)</i> . . . . .	» 210
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 210

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVi-mento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

4 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	222
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37)</i> . . . . .	»	223
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	223
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 23)</i> . . . . .	»	234
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	234
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 29)</i> . . . . .	»	237
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	237
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	238
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	244
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 21)</i> . . . . .	»	248
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	249
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	257

### **Commissioni e altri organismi bicamerali**

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	274
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	275

### **Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	276
---------------------------	-------------	-----

---



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 27 giugno 2023

**Plenaria**

**17ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FRANCESCHINI

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

*(Doc. IV-ter, n. 1) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Roma*

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 16 maggio 2023.

Il relatore, senatore RASTRELLI (*FdI*), illustra la propria proposta conclusiva facendo preliminarmente presente che, con lettera del 22 novembre 2022, il Presidente del Senato ha deferito all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità trasmessa dal Tribunale di Roma – Sezione del Giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Maurizio Gasparri (già *Doc. IV-ter*, n. 2, della XVIII legislatura).

Il senatore Gasparri risulta indagato per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa), a seguito della querela sporta dalle signore Greta Ramelli e Vanessa Marzullo e riferita ad un *post* da lui pubblicato il 18 gennaio 2015 sull'applicazione *Twitter*, il cui tenore letterale è il seguente: « *#Vanessa-Greta sesso consenziente con i guerriglieri? E noi paghiamo! @forza\_italia* ».

Si precisa che Vanessa Marzullo e Greta Ramelli giunsero in Siria il 28 luglio 2014 quali volontarie nell'ambito del progetto *Horryaty*, finalizzato a fornire *in loco* aiuti medici e sanitari. Le due cooperanti furono rapite ad Aleppo nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto 2014 e liberate il 15 gennaio 2015; alcune fonti dell'epoca asserirono che ciò fosse avvenuto dietro il pagamento di un riscatto da parte dell'Italia.

Si rende opportuno rammentare che la giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un'intervista, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nell'ambito di attività parlamentari.

Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Con riferimento all'odierna fattispecie, si può rilevare che all'inizio della seduta di Assemblea n. 378 del 19 gennaio 2015 la senatrice De Petris interveniva per esprimere solidarietà nei confronti delle due cooperanti e stigmatizzare quanto affermato nei loro confronti dall'allora Vice Presidente del Senato Maurizio Gasparri.

La senatrice sosteneva che quest'ultimo aveva « rilanciato una domanda che alludeva a complicità cosiddette sessuali, facendo seguito alle insinuazioni che erano girate pesantemente nei giorni e nelle ore precedenti » e lo avrebbe fatto « propagandandola e continuando in un'opera di linciaggio nei confronti delle due ragazze ». Riteneva pertanto che egli dovesse rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico.

Facevano seguito altri interventi di diversi senatori, tra i quali quello del senatore Zanda, che invitava il senatore Gasparri alla prudenza, soprattutto su argomenti di tale delicatezza; la maggior parte degli oratori esprimeva la propria posizione sulla questione facendo riferimento anche al *tweet* in esame.

Alla fine del dibattito prendeva la parola lo stesso Vice Presidente del Senato Gasparri, il quale affermava di non concordare con le valuta-

zioni della senatrice De Petris, ma di apprezzare l'invito alla prudenza del senatore Zanda, ritenendo che dovesse riguardare « *sia l'uso dei social network sia le azioni del volontariato in territori rischiosi* ». Concludeva infine affermando che « *Ovviamente, se qualcuno si è offeso del fatto che sia stata rigirata una domanda (cito quanto ha detto letteralmente la senatrice De Petris), perché di questo si è trattato, mi scuso con chi si è ritenuto offeso. Per quanto riguarda i riscatti, i rapimenti e il terrorismo, conservo le mie tesi che discuteremo nei luoghi a ciò deputati, e non certamente in questo momento* ».

Nel caso di specie il nesso funzionale è ravvisabile in modo specifico ed evidente, atteso che è riscontrabile *ictu oculi* una corrispondenza contenutistica tra atto *intra moenia* ed atto *extra moenia*, essendo entrambi incentrati sul caso del rapimento da parte dei guerriglieri delle due cooperanti Ramelli e Marzullo.

In particolare, tutto il dibattito in Assemblea precedentemente riportato ruota intorno a questo elemento specifico. Lo stesso intervento del senatore Gasparri si incentra senza ombra di dubbio su tale profilo, svolgendo le valutazioni del senatore in ordine all'argomento trattato.

Come emerge dalla ricostruzione dei fatti, nel caso di specie l'atto parlamentare del senatore Gasparri a cui fare riferimento ai fini della configurabilità della prerogativa dell'insindacabilità è costituito da un intervento nell'Aula del Senato.

Sotto il profilo dell'idoneità di tale intervento a rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, appare opportuno porre in evidenza in primo luogo come lo stesso articolo 3, primo comma, della legge 20 giugno 2003, n. 140 abbia previsto che « *L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento* ».

A tale proposito si può peraltro rammentare che la Corte costituzionale, già anteriormente all'emanazione della citata legge, aveva avuto modo di sottolineare che, se « *la prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma solo quelle legate da "nesso funzionale" con le attività svolte "nella qualità" di membro delle Camere [...]* », è da ritenersi « *pacifico che costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione quelle manifestate nel corso*

*dei lavori della Camera e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea* » (Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 2000).

Successivamente, peraltro, la stessa Corte costituzionale – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del citato articolo 3 della legge n. 140 del 2003 in relazione alle attività di « ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica » – ha ulteriormente chiarito che « *Certamente rientrano nella sfera dell'insindacabilità tutte le opinioni manifestate con atti tipici nell'ambito dei lavori parlamentari, mentre per quanto attiene alle attività non tipizzate esse si debbono tuttavia considerare "coperte" dalla garanzia di cui all'art. 68, nei casi in cui si esplicano mediante strumenti, atti e procedure, anche "innominati", ma comunque rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare, che il membro del Parlamento è in grado di porre in essere e di utilizzare proprio solo e in quanto riveste tale carica (cfr. sentenze n. 56 del 2000, n. 509 del 2002 e n. 219 del 2003). Ciò che rileva, ai fini dell'insindacabilità, è dunque il collegamento necessario con le "funzioni" del Parlamento, cioè l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere, anche se attuato in forma "innominata" sul piano regolamentare* » (Corte costituzionale, sentenza n. 120 del 2004).

In conclusione, sia alla luce dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 – che richiama fra gli atti idonei a radicare la prerogativa anche gli interventi in Assemblea – e sia alla luce delle citate sentenze della Corte costituzionale – volte a considerare « coperte » dalla garanzia anche le attività di critica e denuncia politica manifestate con interventi in Aula, a prescindere dal contenuto comunicativo « che può essere il più vario » – non vi è alcun dubbio che nel caso di specie l'intervento in Aula del senatore Gasparri è idoneo ad essere configurato quale atto *intra moenia*, ai fini dell'insindacabilità delle opinioni espresse.

Non è tuttavia sufficiente il requisito della corrispondenza contenutistica tra atto *intra moenia* ed atto *extra moenia*, essendo necessario anche un secondo elemento, enucleato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ossia il cosiddetto « legame temporale » fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna. Tale requisito è ravvisabile innanzitutto nei casi in cui l'atto *intra moenia* preceda, in un arco temporale ragionevolmente limitato, l'atto *extra moenia*.

Va tuttavia osservato che, come ha specificato la Consulta in particolare nella sentenza n. 335 del 2006, il rapporto di « *sostanziale contestualità* » tra interventi esterni ed atti tipici è « *in linea di principio ipo-*



*tizzabile anche tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi [...] ».*

Nel caso di specie si ravvisa una sostanziale contestualità fra l'atto *intra moenia* e l'atto *extra moenia*, atteso che nell'arco di tempo di 24 ore si sono verificate entrambe le attività, a proiezione interna e a proiezione esterna. A rafforzare ulteriormente tale conclusione è utile richiamare la circostanza che il 19 gennaio 2015 era un lunedì e conseguentemente il giorno prima era una domenica, giorno festivo, in cui di norma non si svolgono attività parlamentari.

C'era quindi un'impossibilità oggettiva e assoluta per il senatore Gasparri di intervenire in Aula nello stesso giorno della pubblicazione del *tweet* o di svolgere comunque attività *intra moenia*, a causa della chiusura domenicale dei palazzi. Appena riaperti questi ultimi, il lunedì, è stato possibile per il senatore dare corso alla propria attività interna alla sede parlamentare, che si pone quindi in un rapporto di sostanziale contestualità con l'atto *extra moenia*, con conseguente configurabilità del cosiddetto legame temporale.

Sussistendo nel caso di specie tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Consulta per la configurabilità dell'insindacabilità, il relatore propone alla Giunta che la stessa venga riconosciuta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(Doc. IV-ter, n. 5) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Nicola Morra, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente innanzi il Tribunale di Lamezia Terme*

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 16 maggio 2023.

Viene ascoltato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento l'onorevole MORRA, che svolge le proprie argomentazioni difensive in merito agli aspetti connessi al documento in titolo.

Pongono domande all'audito il relatore, senatore BAZOLI (*PD-IDP*), nonché i senatori STEFANI (*LSP-PSd'Az*) e RASTRELLI (*FdI*), ai quali risponde l'onorevole Morra.

Congedato l'onorevole Morra, il seguito dell'esame è rinviato.

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE*

*(Doc. IV-bis, n. 1) Richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Corrado Clini, in qualità di Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare pro tempore all'epoca dei fatti, trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma*

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 7 marzo 2023 e proseguito nelle sedute del 18 aprile e del 16 maggio 2023.

Prosegue la discussione generale.

Il relatore, senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), interviene annunciando che nella prossima seduta illustrerà la proposta relativa alla richiesta di autorizzazione a procedere concernente l'ex Ministro Clini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14.*

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Martedì 27 giugno 2023

### Plenaria

17<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
MATERA

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

(57) **ASTORRE e altri.** – *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

(203) **SILVESTRONI e altri.** – *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(313) **SILVESTRONI e LIRIS.** – *Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

(367) **ROMEO e altri.** – *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) **Licia RONZULLI e altri.** – *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) **Valeria VALENTE e MIRABELLI.** – *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) **PARRINI.** – *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) **Mariastella GELMINI e altri.** – *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) **Alessandra MAIORINO e altri.** – *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 7, del Regolamento sul testo unificato. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo unificato)

Il relatore GIORGIS (*PD-IDP*) illustra la proposta di parere sul testo unificato, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

**(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione)

Il relatore CATALDI (*M5S*), illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

**(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea l'esigenza, a salvaguardia delle prerogative delle Camere e della funzione parlamentare, che nella programmazione dei lavori siano assicurati tempi idonei a consentire, anche in seconda lettura, un esame approfondito dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA  
LEGISLAZIONE SUL TESTO UNIFICATO PER  
I DISEGNI DI LEGGE NN. 57, 203, 313, 367,  
417, 443, 459, 490 E 556**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

il disegno di legge in esame, risultante dalla congiunzione dei disegni di legge numeri 57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490 e 556 di iniziativa parlamentare, disciplina le funzioni fondamentali, gli organi di governo e il sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane e delega il Governo a determinare i relativi collegi plurinominali e a disciplinare le funzioni e il sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

con riferimento all'abrogazione della disciplina dell'elezione di secondo grado per gli organi provinciali e metropolitani, alla reintroduzione dell'elezione diretta a suffragio universale del presidente e dei consiglieri della provincia e alla previsione dell'elezione diretta a suffragio universale per il sindaco e i consiglieri metropolitani, l'intervento normativo rafforza i diritti elettorali dei cittadini al fine di conseguire una maggiore partecipazione alle consultazioni elettorali;

le misure in materia di elettorato attivo e passivo mirano a favorire una maggiore partecipazione, da cui potrebbero discendere un rafforzamento della responsabilità degli amministratori verso gli elettori e una maggiore legittimazione democratica dell'azione pubblica;

con riferimento alla delega per la disciplina delle funzioni e del sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane di cui all'articolo 12, è opportuno definire un sistema di monitoraggio della sua attuazione, prevedendo, decorso il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, la presentazione da parte del Governo di una relazione alle Camere sullo stato di attuazione della delega, insieme a una valutazione dell'efficacia delle funzioni attribuite alle province e alle città metropolitane, nonché dell'adeguatezza del meccanismo di finanziamento delle stesse;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

all'articolo 2, comma 2, i periodi dal quinto all'ottavo disciplinano la sospensione dalla carica del consigliere provinciale che sia nominato assessore provinciale e la nomina del supplente; il nono periodo stabilisce che in caso di decadenza del consigliere provinciale si provveda alla sua surrogazione. Tali disposizioni, che presuppongono la definizione del procedimento elettorale, sarebbero più opportunamente collocate a chiusura dell'articolo 7, che reca la disciplina elettorale per il consiglio provinciale;

all'articolo 3, comma 2, i periodi dal quinto all'ottavo disciplinano la sospensione dalla carica del consigliere metropolitano che sia nominato assessore metropolitano e la nomina del supplente; il nono periodo stabilisce che in caso di decadenza del consigliere metropolitano si provveda alla sua surrogazione. Tali disposizioni, che presuppongono la definizione del procedimento elettorale, sarebbero più opportunamente collocate a chiusura dell'articolo 9, che reca la disciplina elettorale per il consiglio metropolitano;

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

l'articolo 2, comma 2, nono periodo, riproduce la formulazione dell'articolo 45, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), che disciplina il caso di sospensione a seguito di condanne non definitive o di applicazione non definitiva di misure di prevenzione, cui può seguire la decadenza nel caso in cui queste diventino definitive. Nella formulazione del testo unificato, la sospensione per nomina ad assessore non comporta una successiva decadenza, per cui sarebbe opportuno esplicitare le cause di decadenza e la procedura per la surrogazione;

l'articolo 2, comma 6, secondo periodo, fa riferimento esplicito alla decadenza del presidente della provincia, nel cui caso si prevede l'applicazione delle disposizioni del TUEL, mentre il primo periodo, più genericamente fa salve « le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legislazione vigente ». Laddove la disposizione intenda disciplinare la decadenza dei consiglieri provinciali, appare necessario un coordinamento con l'ultimo periodo del comma 2; inoltre, la disposizione risulta in contrasto con l'articolo 3, comma 9, relativo alla città metropolitana, che invece fa esplicitamente riferimento, in entrambi i periodi, al solo sindaco metropolitano e non ai consiglieri. Poiché le due disposizioni sono chiaramente correlate, andrebbero rese più omogenee, applicandole entrambe ai soli presidenti di provincia e sindaci metropolitani oppure estendendole entrambe, esplicitamente, anche ai relativi consiglieri;

in base all'articolo 2, comma 7, la mozione di sfiducia deve essere « sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ». L'e-

spressione riproduce l'articolo 52, comma 2, del TUEL, che a sua volta ricalcava la formulazione dell'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il quale, tuttavia, nella sua versione originaria, faceva riferimento alla « maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia »; venendo meno tale specificazione, la parola « assegnati » diventa di difficile interpretazione. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo all'articolo 3, comma 10;

L'articolo 3, comma 9, primo periodo, fa salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legislazione vigente per il presidente della provincia, duplicando la disposizione già contenuta all'articolo 2, comma 6, primo periodo. La disposizione prevede l'applicazione della disciplina delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità esclusivamente al sindaco metropolitano, senza fare riferimento ai consiglieri metropolitani, diversamente da quanto accade al comma 6 dell'articolo 2, di analogo tenore, che non si limita al presidente della provincia e dunque sembrerebbe implicitamente applicarsi anche ai consiglieri provinciali. Se l'intendimento è di applicare la disciplina delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità anche ai consiglieri metropolitani, occorre riformulare in tal senso l'articolo 3, comma 9, prevedendo correlativamente, all'articolo 2, comma 6, un'estensione esplicita della disciplina ai consiglieri provinciali;

L'articolo 6, comma 8, secondo periodo, stabilisce che « Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio ha facoltà, entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno, di dichiarare il collegamento con gruppi di candidati ulteriori a quelli dichiarati al primo turno ». Tale previsione, non contemplando il

caso disciplinato dal comma 7 (impedimento e sostituzione di uno dei candidati ammessi al ballottaggio), che può sopravvenire dopo la scadenza del termine, impedirebbe al candidato subentrante di accedere agli apparentamenti; per evitare questo problema, si può fissare il termine rispetto al turno di ballottaggio anziché rispetto al primo turno. Analoga considerazione può essere formulata con riguardo all'articolo 8, comma 8;

L'articolo 7, comma 2, dispone l'osservanza, « in quanto compatibile con la presente legge », tra gli altri, del secondo comma dell'articolo 14 della legge n. 122 del 1951, che stabilisce che « Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia ». Tale previsione risulta in contrasto con il comma 3 del medesimo articolo, secondo il quale « I gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi » e il riferimento normativo dovrebbe essere più correttamente rivolto al comma 1. Analoga

considerazione può essere formulata con riguardo all'articolo 9, comma 2;

l'articolo 7, comma 9, richiama le disposizioni di cui al comma 10; è però il comma 11 a stabilire l'assegnazione di un eventuale premio di maggioranza ai gruppi collegati al presidente eletto e a determinare quindi un'applicazione differenziata della procedura di assegnazione dei seggi, ai sensi del combinato disposto dei commi 12 e 9. Analoga considerazione può essere formulata con riguardo all'articolo 9, comma 9;

l'articolo 11 prevede una disciplina transitoria per il caso in cui le prime elezioni svolte ai sensi della nuova normativa « abbiano luogo prima della emanazione del decreto legislativo » adottato in attuazione della delega per la determinazione dei collegi uninominali di cui all'articolo 10 del testo unificato; tuttavia, è sempre necessario individuare una data certa per l'applicazione delle norme, preferendo la data di entrata in vigore degli atti, anziché date quali quella di emanazione, più difficilmente conoscibili;

l'articolo 12, comma 3, secondo periodo, prevede, per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, la previa « intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »; tuttavia, l'articolo 3 disciplina l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, mentre per la Conferenza unificata il riferimento va fatto all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997. Analoga considerazione può essere formulata con riguardo all'articolo 13, comma 1;

l'articolo 12, comma 4, secondo periodo, dispone che: « Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi ». Tale previsione non ricorre mai nell'ordinamento vigente, mentre è comune nelle disposizioni di delegazione legislativa la previsione di segno contrario, secondo cui « Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera »;

l'articolo 14 reca abrogazioni di specifici commi dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, seguiti dalla cosiddetta formula abrogativa esplicita innominata « nonché [sono abrogate] le disposizioni incompatibili con la presente legge ». Tale formulazione è ripetitiva del principio generale di abrogazione implicita *ex* articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile e rischia di generare equivoci;

l'articolo 15, comma 2, reca una formulazione imprecisa, che contrasta implicitamente con l'abrogazione disposta dall'articolo 14;



il titolo del disegno di legge nel testo unificato fa riferimento a « altre disposizioni relative agli Enti Locali »; tuttavia tali disposizioni non si rinvencono all'interno del testo; inoltre, il titolo non reca alcun riferimento alle deleghe legislative contenute negli articoli 10 e 12, sebbene la prassi ne preveda l'indicazione anche quando le deleghe costituiscono una parte importante, ancorché non prevalente, del disegno di legge;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita la Commissione di merito a valutare la modifica della seguente disposizione:

*all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6-bis. Decorso il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della delega, insieme a una valutazione dell'efficacia delle funzioni attribuite alle province e alle città metropolitane, nonché dell'adeguatezza del meccanismo di finanziamento delle stesse »;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

invita la Commissione di merito a valutare la modifica delle seguenti disposizioni:

*all'articolo 2, comma 2, sopprimere i periodi dal quinto al nono.*

*Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

« 13-bis. Il consigliere provinciale nominato assessore provinciale è sospeso dalla carica di consigliere provinciale per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio provinciale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore provinciale, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al presidente della provincia con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione »;

*all'articolo 3, comma 2, sopprimere i periodi dal quinto al nono.*

*Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

« 13-bis. Il consigliere metropolitano nominato assessore metropolitano è sospeso dalla carica di consigliere metropolitano per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio metropolitano, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore metropolitano, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al sindaco metropolitano con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione »;

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

invita la Commissione di merito a valutare la modifica delle seguenti disposizioni:

*all'articolo 2, comma 7, sopprimere la parola: « assegnati »;*

*all'articolo 3:*

*– al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: « Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i presidenti della provincia dalla legislazione vigente trovano applicazione anche nei confronti del sindaco metropolitano eletto ai sensi della presente legge »;*

*– al comma 10, sopprimere la parola: « assegnati »;*

*– all'articolo 6, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: « entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno » con le seguenti: « entro la domenica precedente al turno di ballottaggio »;*

*all'articolo 7:*

*– al comma 2, sostituire le parole: « 14, commi secondo » con le seguenti: « 14, commi primo »;*

*– al comma 9, sostituire le parole: « Fermo restando quanto disposto dal comma 10 » con le seguenti: « Fermo restando quanto disposto dal comma 11 »;*

*all'articolo 8, comma 8, sostituire le parole: « entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno » con le seguenti: « entro la domenica precedente al turno di ballottaggio »;*

*all'articolo 9:*

*– al comma 2, sostituire le parole: « 14, commi secondo » con le seguenti: « 14, commi primo »;*

– *al comma 9, sostituire le parole:* « Fermo restando quanto disposto dal comma 10 » *con le seguenti:* « Fermo restando quanto disposto dal comma 11 »;

*all'articolo 11, sostituire le parole:* « prima della emanazione del decreto legislativo di cui al precedente articolo 10 » *con le seguenti:* « prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 »;

*all'articolo 12, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* « ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 » *con le seguenti:* « ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

*all'articolo 12, comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole:* « Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi » *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera »;

*all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole:* « ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 » *con le seguenti:* « ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

*all'articolo 14, sopprimere le parole:* « , nonché le disposizioni incompatibili con la presente legge »;

*all'articolo 15, sostituire il comma 2 con il seguente:* « 2. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, continua ad applicarsi fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge »;

*sostituire il titolo con il seguente:* « Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle province e delle città metropolitane e deleghe al Governo per la determinazione dei relativi collegi elettorali nonché in materia di funzioni e sistema di finanziamento dei medesimi enti »;

invita, inoltre, la Commissione di merito:

– a esplicitare, in relazione all'articolo 2, comma 2, nono periodo, gli eventi che determinano la decadenza e la procedura per la surrogazione;

– a prevedere una disciplina chiara e uniforme in materia di decadenza di cui all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, e all'articolo 3, comma 9, applicando entrambe le disposizioni ai soli presidenti di provincia e sindaci metropolitani o estendendole entrambe anche ai relativi consiglieri;

– a prevedere una disciplina chiara e uniforme in materia di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 3, comma 9, applicando entrambe le disposizioni ai soli presidenti di provincia e sindaci metropolitani o estendendole entrambe anche ai relativi consiglieri.

## PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 755

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;

alla data del 1° giugno, le procedure di infrazione a carico dell'Italia si attestano a 82, di cui 62 per violazione del diritto dell'Unione e 20 per mancato recepimento di direttive. Sotto il profilo della gravità, 69 infrazioni sono allo stadio di precontenzioso (articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – «TFUE»), mentre sono 13 i casi per i quali la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato la sussistenza di un inadempimento dell'Italia agli obblighi sanciti dall'ordinamento europeo (articolo 260 TFUE);

le disposizioni contenute nel decreto-legge mirano ad agevolare l'archiviazione di otto procedure d'infrazione, di otto casi di pre-infrazione e di un caso di aiuto di Stato, nonché ad adeguare l'ordinamento nazionale a vari atti normativi dell'Unione europea. Tra le infrazioni che il provvedimento intende sanare spiccano una messa in mora *ex* articolo 260 del TFUE e due casi di sentenze *ex* articolo 258 del TFUE;

secondo la Relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea riferita al primo semestre 2022, presentata alle Camere il 15 marzo 2023 dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Doc. LXXIII, n. 1), con riferimento alle sei procedure d'infrazione per le quali l'Italia è stata condannata al pagamento di sanzioni pecuniarie, sono stati corrisposti al bilancio dell'Unione 877.981.586,26 euro;

nella Relazione gli importi corrisposti dall'Italia a titolo di sanzioni pecuniarie per violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea sono quantificati al 31 dicembre 2021. Non essendo stata ancora archiviata nessuna delle infrazioni allo stadio di sentenza *ex* articolo 260 del TFUE, le somme versate dall'Italia a titolo di sanzione risultano, per il protrarsi delle penalità di mora conteggiate su base semestrale, maggiori rispetto a quelle indicate nella sopra citata Relazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono individuate dal preambolo nell'esigenza di ridurre il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili, anche per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE, e nell'esigenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del TFUE, attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

*con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,*

il decreto-legge reca disposizioni di ampio spettro e di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

le rubriche di ciascun articolo fanno riferimento rispettivamente alla procedura di infrazione o di pre-infrazione in relazione alla quale si interviene legislativamente, senza utilizzare una struttura uniforme. Ad esempio, nelle rubriche degli articoli 1, 5, 22 e 25, relative a casi EU Pilot, sono utilizzate ben tre strutture diverse (anno/numero/SIGLA, (anno) numero-sigla e numero/anno/SIGLA), mentre nelle rubriche dei numerosi articoli relativi a procedure di infrazione, queste sono talora precedute da « n. » e talora prive di tale indicazione;

l'utilizzo della tecnica della novellazione appare talvolta impreciso, sia relativamente all'individuazione precisa degli inserimenti sia per l'indicazione eccessivamente stringata delle parti di testo da sostituire;

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

la novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), produce il seguente testo: « nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa o verso la quale è stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, secondo quanto previsto dalla Sezione III, », ma la sezione III è relativa solo alla liquidazione coatta amministrativa, mentre l'articolo 96-bis.2 si trova nella sezione V; la novella quindi interrompe un'espressione del testo originario (« banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla Sezione III, ») che andrebbe mantenuta unitaria;

all'articolo 4, la procedura di infrazione citata in rubrica risulta essere stata archiviata dalla Commissione europea il 15 febbraio. Inoltre, la rubrica indica una materia (« sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale ») più ampia rispetto al contenuto dell'articolo, relativo al solo diritto a comunicare con terzi, non correlata al titolo della direttiva (« relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari »);

all'articolo 5, comma 1, la novella spezza l'espressione « pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti » che, in numerose occorrenze, è trattata nell'ordinamento come un concetto unitario, per cui si ritiene più opportuno inserire il riferimento alla pensione anticipata come un istituto a sé stante;

l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, prevede l'applicazione delle « disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115 », che dettavano la procedura da seguire in caso di scostamenti della spesa rispetto alle previsioni finanziarie, facendo tuttavia riferimento al testo della legge di contabilità pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) nella versione previgente alle modifiche apportate dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, che è intervenuta proprio, tra le altre cose, sulla procedura relativa agli scostamenti. Le citate disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115, risultano quindi in contrasto con la disciplina vigente, incluso il riferimento all'abrogato articolo 11 della citata legge n. 196 del 2009; all'articolo 5 appare, pertanto, opportuno sostituire il secondo periodo del comma 2 con un riferimento diretto alla vigente disciplina recata dall'articolo 17 della citata legge n. 196 del 2009;

all'articolo 8, comma 1, ricorre l'espressione « concentrazione del [di] radon *indoor* » e in rubrica « riduzione del radon *indoor* », utilizzando una parola inglese che può essere agevolmente sostituita riprendendo la terminologia utilizzata dalla direttiva 2013/59/EURATOM, cui si riferisce la procedura di infrazione, che parla sempre di « radon in ambienti chiusi »;

all'articolo 10, comma 5, il riferimento all'allegato X del decreto legislativo n. 152 del 2006 è incompleto, poiché il suddetto decreto legislativo reca due allegati X, uno alla parte seconda e uno alla parte quinta. Ritiene che il riferimento da integrare debba essere rivolto a quest'ultimo;

sempre all'articolo 10, comma 5, si prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di incentivare l'impiego del materiale vegetale naturale « per altre finalità, come la produzione di materiali e pro-

dotti ». Oltre a trattarsi di una esemplificazione, che andrebbe sempre evitata in quanto fonte di ambiguità interpretativa, l'espressione « produzione di [...] prodotti » può essere perfezionata;

l'articolo 11, commi 1 e 2, stabilisce l'applicazione rispettivamente al personale docente e al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni AFAM di disposizioni introdotte dall'articolo 14 del decreto-legge, fatta eccezione per la specifica previsione relativa alla decorrenza dell'immissione in ruolo. Tale specifica disapplicazione è tuttavia formulata in maniera impropria con la seguente espressione: « ad eccezione delle parole: “a far data dall'anno scolastico 2023-2024” », rendendo difficoltosa l'interpretazione della norma;

l'articolo 11, comma 3, prevede che le disposizioni dell'articolo operino, per un aspetto, « a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni ». Poiché non vi sono previsioni di un'entrata in vigore differita o anticipata rispetto a quella del decreto-legge, sarebbe opportuno fare riferimento a quest'ultima;

all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), capoverso 1, non appare corretto il riferimento al « riconoscimento di cui al presente capo ». Nello specifico, si novella l'articolo 489 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, che è collocato nella sezione IV, « Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera », del capo III, « Diritti e doveri », del titolo I della parte III del detto testo unico; il riferimento dovrebbe quindi essere più correttamente rivolto alla « presente sezione ». Si ritiene inoltre opportuno specificare i contenuti del generico riconoscimento citato nella novella, traendoli dalla rubrica della sezione;

l'articolo 14, comma 2, prevede che le disposizioni dell'articolo operino, per un aspetto, « a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni ». Poiché non vi sono previsioni di un'entrata in vigore differita o anticipata rispetto a quella del decreto-legge, sarebbe opportuno fare riferimento a quest'ultima;

l'articolo 23, comma 1, reca una lunga serie di novelle al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221. In termini generali, rileva un utilizzo non sempre preciso della tecnica della novellazione, che oscilla tra indicazioni eccessivamente generiche (come alla lettera *a*), il cui alinea fa riferimento agli articoli da 1 a 24, mentre le modifiche sono da apportare soltanto, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 per i numeri 1) e 2) e agli articoli 2 e 19 per il numero 3)) e interventi talmente puntuali da risultare di scarsa leggibilità (come al numero 3) della lettera *a*), alla lettera *c*) e al numero 3) della lettera *t*), dove ci si limita a sostituire un « numero » quando ciò che realmente si sostituisce è il riferimento a una partizione di una direttiva europea, allegato o articolo rispettivamente). Ricontra, poi, anche alcune inesattezze rispetto alle quali ritiene opportuno un intervento puntuale;

innanzitutto, la novella recata dal numero 1) della lettera *r*) introduce l'importatore in un elenco che includeva, nel testo previgente,



l'esportatore, l'intermediario e il fornitore di assistenza tecnica; tuttavia la lettera *n*) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 221 del 2017, come sostituita dal numero 3) della lettera *b*) del comma qui esaminato, introduce la definizione di « operatore » ricomprendente appunto le quattro figure (esportatore, importatore, intermediario e prestatore di assistenza tecnica) sopra elencate; d'altronde in altre novelle la soluzione adottata è stata proprio quella di sostituire l'elencazione con il semplice riferimento all'operatore (si veda ad esempio il numero 2) della lettera *i*));

alla lettera *aa*) sono abrogati cinque commi di altrettanti articoli (articoli 10, 11, 12, 19 e 20), tutti puntualmente novellati per altro verso, rispettivamente, alle lettere *i*), *l*), *m*), *t*) e *u*). Tale procedura appare imprecisa e disorganica;

la lettera *bb*) novella le premesse del decreto legislativo, inserendo nell'elenco dei « Visto » quelli relativi ai due regolamenti (UE) 2021/821 e 2019/125, alla cui entrata in vigore, successiva all'emanazione del decreto n. 221 del 2017, è dovuto l'intervento normativo del decreto-legge. Tale intervento si presenta come del tutto irrituale, in quanto interviene su una parte del decreto legislativo, le premesse, che non ha alcun carattere normativo ma solo procedurale, e che quindi non potrebbe essere modificato con un atto normativo successivo alla sua emanazione. La lettera *bb*) dovrebbe quindi essere soppressa. Ove tuttavia si ritenesse necessario dare comunque evidenza al fatto che l'intervento normativo recepisce quanto previsto dai due citati regolamenti, tale obiettivo potrebbe essere conseguito con l'introduzione di un apposito riferimento nell'alinea del comma 1;

*con riguardo all'efficacia per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente,*

il preambolo del decreto-legge richiama l'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che prevede l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data presunta di entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento. Al riguardo, in base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012 gli strumenti per l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione sono, di norma, la legge europea e la legge di delegazione europea; in caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, il Governo può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

raccomanda il rispetto del criterio di uniformità nella redazione delle rubriche degli articoli;

raccomanda maggior rigore nell'utilizzo della tecnica della novellazione, che richiede l'individuazione precisa degli inserimenti e un'indicazione puntuale delle parti di testo da sostituire;

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

invita la Commissione di merito a valutare la modifica delle seguenti disposizioni:

*all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: « banca in liquidazione coatta amministrativa » con le seguenti: « previsto dalla Sezione III » e le parole: « o verso la quale » con le seguenti: « , o della banca per la quale »;*

*all'articolo 5:*

– *al comma 1, sostituire le parole: « dopo la parola: “vecchiaia,” è inserita la seguente: “anticipata,” » con le seguenti: « dopo la parola: “superstiti” sono inserite le seguenti: “o alla pensione anticipata” »;*

– *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Si applicano le disposizioni dell'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 »;*

*all'articolo 8, al comma 1 e alla rubrica, sostituire la parola: « indoor », ovunque ricorre, con le seguenti: « in ambienti chiusi »;*

*all'articolo 10:*

– *al comma 5, dopo le parole: « dell'allegato X » inserire le seguenti: « alla parte quinta »;*

– *al comma 5, sostituire le parole: « e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti » con le seguenti: « , per la produzione di materiali, per la realizzazione di altri prodotti e per altre finalità »;*

*all'articolo 11:*

– *ai commi 1 e 2, sostituire le parole: « ad eccezione delle parole: “a far data dall'anno scolastico 2023-2024” » con le seguenti: « ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 »;*

– *all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole: « dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni » con le seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;*

*all'articolo 14:*

– *al comma 1, lettera b), capoverso 1, sostituire le parole: « riconoscimento di cui al presente capo » con le seguenti: « riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione »;*

– *al comma 2, sostituire le parole: « dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni » con le seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;*

*all'articolo 23:*

– *al comma 1, premettere le seguenti parole: « Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione), »;*

– *al comma 1, lettera r), sostituire il numero 1) con il seguente: « 1) al comma 1, le parole: “dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica” sono sostituite dalle seguenti: “dell'operatore” »;*

– *al comma 1, sopprimere la lettera aa).*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*alla lettera i) aggiungere, in fine, il seguente numero:*

*« 4-bis) il comma 8 è abrogato »;*

*alla lettera l) aggiungere, in fine, il seguente numero:*

*« 3-bis) il comma 8 è abrogato »;*

*alla lettera m), sostituire le parole: « comma 1 » con le seguenti: « al comma 1 » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e il comma 6 è abrogato »;*

*alla lettera t), dopo il numero 5) inserire il seguente:*

*« 5-bis) il comma 3 è abrogato »;*

*alla lettera u) aggiungere, in fine, il seguente numero:*

*« 3-bis) il comma 4 è abrogato »;*

*con riguardo all'efficacia per la semplificazione e il riordina-  
mento della legislazione vigente,*

raccomanda il rafforzamento della programmazione legislativa  
rispetto all'esigenza di conformare l'ordinamento nazionale al diritto del-  
l'Unione europea, così da limitare il ricorso allo strumento della decre-  
tazione d'urgenza.

## **PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 774**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN), l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e l'esenzione dall'AIR relativa all'articolo 5 sono state trasmesse dal Governo in data 1° giugno 2023. L'esenzione dall'AIR relativa all'articolo 3, comma 5, del medesimo disegno di legge è stata trasmessa dal Governo in data 5 giugno 2023;

l'ATN e l'AIR riferite agli articoli 1, 7, 9, 10 e 12 del testo originario del decreto-legge non sono state presentate;

l'ATN e l'AIR andrebbero inoltre integrate con le valutazioni relative alle disposizioni approvate dalla Camera dei deputati;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

alcune disposizioni del decreto-legge, all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati che introducono ambiti normativi di carattere sostanziale, non risultano sempre coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

*con riguardo all'omogeneità di contenuto,*

all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge la finalità unitaria del provvedimento non appare sempre rispettata; la necessità di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, nonché il potenziamento e la riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica sono solo alcuni degli obiettivi perseguiti, che spaziano dalle fondazioni lirico-sinfoniche, all'Agenzia italiana del Farmaco, alle cryptoattività, passando per le vittime delle foibe, il villaggio olimpico Milano-Cortina e le emissioni filateliche. Detta complessiva disomogeneità si riflette sul parametro della matrice razionalmente unitaria del provvedimento, che, a partire dalla sentenza n. 22 del 2012 (quale diretto corollario della sentenza n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008), viene ritenuto dalla Corte costituzionale indispensabile per assicurare il rispetto dell'articolo 77 della Costituzione;

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente,*

la finalità relativa alla proroga di termini legislativi non è limitata ai settori specificati in preambolo coinvolgendo anche lo sport (articolo 5), le infrastrutture e trasporti (articolo 6), i termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia (articolo 7), termini relativi al giorno del ricordo in memoria delle Foibe (articolo 9), le minoranze linguistiche (articolo 10) e il regime di impugnazione dei provvedimenti adottati dalla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato (articolo 12), nonché agli ambiti introdotti con le disposizioni approvate dalla Camera dei deputati;

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

l'integrazione del titolo del capo III con il riferimento agli enti territoriali e all'attuazione del PNRR, a seguito dell'inserimento degli articoli 12-*bis* e 12-*ter*, richiederebbe analoga integrazione del titolo del decreto-legge;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione si richiama la necessità di assicurare il rispetto del vincolo di omogeneità anche nella fase di conversione dei decreti-legge.

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**4<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)  
e 8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)  
e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Martedì 27 giugno 2023

### **Plenaria**

#### **1<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
TERZI DI SANT'AGATA

*Interviene la Commissaria europea per i trasporti, Adina Vălean.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e diretta sulla *web-tv*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione della Commissaria europea per i trasporti, Adina Vălean**

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA introduce l'audizione.

La commissaria europea VĂLEAN svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il deputato DEIDDA, Presidente della IX Commissione della Camera dei deputati, la deputata DE MONTE (*A-IV-RE*), il senatore TREVISI (*M5S*), la deputata AMBROSI (*FDI*), le senatrici MURELLI (*LSP-PSd'Az*) e ROJC (*PD-IDP*) e il deputato CAROPPO (*FI-PPE*).

Replica la commissaria europea VĂLEAN.

Intervengono, altresì, la senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), il deputato RAIMONDO (*FDI*), i senatori LOMBARDO (*Az-IV-RE*) e SENSI (*PD-IDP*) e il deputato FEDE (*M5S*).

La commissaria europea VĂLEAN risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori chiarimenti.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA ringrazia la commissaria europea Adina Vălean e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,25.*



**1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 27 giugno 2023

**Plenaria**

**79<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*La seduta inizia alle ore 12,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) illustra il decreto-legge n. 51 del 10 maggio 2023, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

Il testo, rispetto al quale la Camera dei deputati ha operato modifiche ed integrazioni, si compone di 33 articoli.

Nell'ambito delle suddette modifiche e integrazioni, la Camera dei deputati ha trasposto nel presente decreto gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 57 del 2023.

L'articolo 1, ai commi 1 e 5, reca un complesso di modifiche alla disciplina di alcuni organi dell'INAIL e dell'INPS. Le novelle, con riferimento a ciascuno dei due enti, sopprimono la figura del vice presidente e modificano alcune norme, relative al presidente, al consiglio di amministrazione e al direttore generale; in particolare, le modifiche riformulano i requisiti soggettivi per le titolarità dei suddetti organi e riducono il limite temporale di durata del mandato del direttore generale. I commi da 2 a 4 prevedono: la nomina di un commissario straordinario per ciascuno dei due enti, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministra-

zione spettanti al presidente e al consiglio di amministrazione, con contestuale decadenza del presidente, del vice presidente e del consiglio di amministrazione già in carica; l'adozione, da parte del commissario straordinario, delle modifiche regolamentari conseguenti alle suddette novelle e la successiva nomina del consiglio di amministrazione, con decadenza, contestuale all'insediamento di quest'ultimo, del direttore generale già in carica; la presentazione della proposta, da parte del consiglio di amministrazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della nomina del direttore generale.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 2 concernono il conferimento di incarichi nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche, con riferimento al limite anagrafico e alla possibilità di conferimento a pensionati. Il comma 3-*bis*, inserito alla Camera dei deputati, ricomprende anche la Commissione consultiva per la musica fra quelle per le quali viene anticipata di un anno – al 31 dicembre 2023 anziché al 31 dicembre 2024 – la scadenza dalla carica dei componenti.

I commi 1 e 2 dell'articolo 3 prevedono l'estensione al 31 dicembre 2023 del periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della Regione Calabria, disponendo in particolare che, con riferimento al supporto tecnico e operativo fornito dall'AgeNaS (Agenzia nazionale per il servizio sanitari regionali), la proroga operi limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile risultanti in servizio. Si prevede inoltre che i commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Il comma 3 stabilisce che ai sub-commissari delle Regioni in disavanzo che affiancano i commissari *ad acta* nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso pari a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario. Il comma 4 conferma, a decorrere dal 1° luglio 2023, la soppressione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia e il subentro del Ministero della salute nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla medesima, definendo alcuni correlati adempimenti in capo al Ministero subentrante e al Ragioniere generale dello Stato. Contestualmente, la disposizione proroga al 31 dicembre 2023 la contabilità speciale e il conto corrente bancario già nella titolarità del direttore dell'Unità. Il comma 5 dispone l'ulteriore proroga al 1° ottobre 2023 di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del Farmaco, la Commissione consultiva tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso, in scadenza il prossimo 30 giugno. Il comma 5-*bis*, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, è volto a modificare la disciplina che consente, a determinate condizioni, ai medici e ad altri professionisti sanitari in formazione specialistica di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario ai fini della successiva collocazione, all'esito positivo delle medesime procedure, in una graduatoria separata. La modifica concerne l'ampliamento dell'ambito dei soggetti interessati, in relazione all'anno del corso di formazione specialistica a cui

i medesimi siano iscritti (a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, anziché dal terzo anno, come attualmente previsto). Il comma 5-ter, anch'esso aggiunto dalla Camera dei deputati, modificando l'articolo 36-bis del decreto-legge n. 73 del 2022, proroga fino al 31 dicembre 2026 la facoltà (attualmente prevista fino al 31 dicembre 2023) delle singole Regioni o Province autonome di elevare da 850 a 1.000 il numero massimo di assistiti in carico ai medici di medicina generale aventi anche – nell'ambito del ruolo unico dell'assistenza primaria – un incarico ad attività oraria di 24 ore settimanali. Il comma 6 proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a 100 euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19.

Il nuovo articolo 3-bis, prevede, al comma 1, la possibilità di apportare modifiche transitorie alla vigente disciplina concernente il controllo della spesa per dispositivi medici, in attesa della programmata definizione di una nuova disciplina della materia, da adottare entro il 2026, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del programma di Valutazione delle tecnologie sanitarie (*Health technology assessment* – HTA). Per l'adozione delle anzidette modifiche è prevista un'apposita procedura. Al comma 2, in riferimento al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni dal 2015 al 2018, si proroga al 31 luglio 2023 il termine per il versamento della quota ridotta di contributo da parte dalle aziende fornitrici che non abbiano attivato un contenzioso o intendano rinunciarvi.

L'articolo 3-ter, anch'esso introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, dispone norme per la disciplina relativa all'assunzione a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025, presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, già reclutato a tempo determinato con le procedure introdotte dalla legge di bilancio 2018, per la finalità di un rafforzamento strutturale di tali Istituti.

L'articolo 4 proroga alcuni termini in materia fiscale. In particolare, il comma 1 riapre i termini per aderire alla cosiddetta rottamazione-*quarter*, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione fino al 30 giugno 2022. Il termine per la presentazione delle domande per aderire alla procedura viene posticipato dal 30 aprile al 30 giugno 2023; viene differito al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve trasmettere, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata; slitta anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata, originariamente fissata al 31 luglio 2023 e prorogata dalle norme in esame al 31 ottobre 2023. Il comma 2 posticipa al periodo di imposta 2023 l'efficacia delle disposizioni che impongono ai sostituti

d'imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille Irpef. Il comma 3 dispone che le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria siano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e che esse abbiano luogo entro il 30 settembre 2023. Il nuovo comma 2-*bis* posticipa dal 1° gennaio al 1° luglio 2024 l'entrata in vigore di alcune modifiche alla disciplina IVA, che mirano a ricomprendere una serie di operazioni tra quelle effettuate nell'esercizio di impresa o in ogni caso, tra quelle aventi natura commerciale, e a rendere tali operazioni esenti ai fini IVA. I nuovi commi da 3-*bis* a 3-*quater* modificano la disciplina del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori. In particolare: viene elevato dal 30 al 40 per cento il *quantum* indennizzabile agli azionisti; viene prorogata dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 l'operatività della Commissione tecnica del FIR; viene conseguentemente integrata l'autorizzazione di spesa necessaria al proseguimento dell'attività di Consap a supporto della predetta Commissione. I commi da 3-*quinquies* a 3-*octies* – anch'essi introdotti alla Camera dei deputati – apportano modifiche ai versamenti dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, istituita e disciplinata dalla legge di bilancio 2023. In particolare, è prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per il versamento in unica soluzione di tale imposta sostitutiva ed è posticipato alla medesima data del 30 settembre 2023 il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto. Si dispone che i predetti versamenti possano essere effettuati entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, dai soggetti ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) in possesso di specifici requisiti che sono tenuti, entro il 30 giugno 2023, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalle dichiarazioni Iva e Irap. Per tali soggetti, i versamenti possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. I termini di versamento così definiti si applicano, oltre ai soggetti ISA, anche ai soggetti che partecipano ad alcune tipologie di società, associazioni e imprese: società di persone, società tassate per trasparenza e società a ristretta base proprietaria. È indicata infine la copertura finanziaria. I nuovi commi da 3-*novies* a 3-*undecies* incrementano – a specifiche condizioni – di 1,5 milioni di euro dal 2023 il contributo in favore dei comuni a ristoro delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni in materia di accatastamento e, dunque, di tassazione degli immobili a uso produttivo e a destinazione speciale disposte dalla legge di stabilità 2016, individuandone altresì le modalità di riparto e la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 4-*bis* – inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, così come i successivi articoli da 4-*ter* a 4-*sexies* – assegna al responsabile del servizio finanziario il compito di redigere il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2022 degli enti locali, concernenti il risultato di amministrazione e l'elenco

analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione attestante la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che deve essere presentata da parte degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Inoltre, fissa al 31 luglio 2023 il termine entro il quale i comuni devono certificare il raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità – cui sono collegati i trasferimenti di risorse dal Fondo di solidarietà comunale – attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE Spa.

L'articolo 4-ter è volto a sospendere, fino al 31 dicembre 2023, l'efficacia delle norme che prevedono l'obbligo, per gli avvocati, di effettuare, con specifiche modalità, le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica non sia possibile o non abbia esito positivo.

L'articolo 4-quater prevede l'applicazione di una disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense per la sessione 2023 (come già previsto per le sessioni 2020, 2021 e 2022).

L'articolo 4-quinquies proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma del 2012 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

L'articolo 4-sexies interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 l'estensione della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e di età.

L'articolo 5, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2023 il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo (presidente, consiglio di amministrazione, comitato gestione fondi speciali, collegio dei sindaci e direttore generale). Al comma 2, prevede un finanziamento di 39 milioni complessivi per il periodo 2024-2026, per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di Giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Il comma 3 prevede che il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi – che muta denominazione – possa: erogare finanziamenti (e non più solo mutui) sotto qualsiasi forma, ivi incluse garanzie, fidejussioni e altri impegni di firma, destinati alle medesime finalità; concedere finanziamenti a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026. Il comma 4 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

L'articolo 6, al comma 1, differisce dal 31 marzo al 31 dicembre 2023 il termine per la revocabilità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'au-

tostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno. Il comma 2 proroga di ulteriori 12 mesi il termine di conclusione della sperimentazione della circolazione di *segway*, *hoverboard*, *monowheel* e analoghi dispositivi di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali i monopattini.

Seguono una serie di commi introdotti alla Camera dei deputati. Nello specifico, il comma 2-*bis* reca modifiche al codice dei contratti pubblici volte a stabilire che i requisiti attestanti la parità di genere non possano essere autocertificati, ma debbano essere dimostrati mediante il possesso della certificazione prevista dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Il comma 2-*ter* prevede che, fino al 30 novembre 2023, PagoPA, in qualità di gestore della Piattaforma notifiche digitali (PND), invii al destinatario, sprovvisto di domicilio digitale, anche una copia analogica dell'atto notificato e non solo l'avviso di avvenuta ricezione con le istruzioni per reperire presso la piattaforma l'atto con modalità digitale. Inoltre, PagoPA può individuare altri operatori, oltre a Poste Spa, per effettuare la consegna della copia cartacea dell'atto. Nelle more dell'avvio dei contratti con tali operatori, PagoPA eroga direttamente i servizi necessari a consentire ai cittadini con divario digitale di accedere agli atti notificati nei loro confronti. Il comma 2-*quater* proroga di un anno (vale a dire fino al 30 giugno 2024) il termine entro il quale i soggetti responsabili di particolari impianti fotovoltaici possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo di gestione dei RAEE, nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione. Il comma 2-*quinquies* proroga l'incarico dei componenti del Comitato nazionale dell'albo gestori ambientali fino al completamento delle procedure di nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il comma 2-*sexies* reca la clausola di invarianza finanziaria relativa ai due commi precedenti. Il comma 2-*septies* proroga il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica riferite a impianti per la produzione di energia elettrica, attualmente fissato alla data del 31 dicembre 2024, per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025. Fino alla scadenza delle concessioni, una quota dei canoni potrà essere destinata dall'autorità competente, nella misura massima del 5 per cento, alla copertura degli oneri derivanti dall'espletamento, da parte dell'autorità medesima, delle attività inerenti alle concessioni stesse.

L'articolo 6-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che i Comuni beneficiari dei contributi per l'anno 2023, per il potenziamento degli investimenti per la sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici ed efficientamento energetico riconosciuti dall'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019 siano tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 agosto, anziché entro il 15 maggio. La revoca del contributo, in caso di mancato rispetto di tale termine o di parziale utilizzo del contributo, avviene entro il 15 settembre, anziché entro il 15 giugno.

Inoltre, i Comuni beneficiari delle somme derivanti dalle revoche devono iniziare i lavori entro il 15 gennaio 2024, anziché entro il 15 ottobre.

Il nuovo articolo *6-ter* interviene sulle disposizioni che assoggettano all'obbligo di notifica preventiva al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le esportazioni delle materie prime critiche. L'articolo porta da venti a sessanta giorni (prima dell'avvio dell'operazione) il termine entro il quale l'obbligo di notifica deve essere adempiuto. Contestualmente, proroga di tre anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2026, l'operatività delle disposizioni che impongono l'obbligo in questione.

Il nuovo articolo *6-quater* elimina il termine (scaduto il 29 maggio scorso) previsto per la presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo per l'indennizzo degli immobili danneggiati dall'inquinamento dell'ex Ilva. In luogo di tale termine, viene previsto che le istanze d'indennizzo valutate ammissibili siano liquidate annualmente (a valere sulla dotazione finanziaria del fondo prevista per il corrispondente anno) se presentate entro il 31 luglio di ciascun anno.

Il nuovo articolo *6-quinquies* proroga alcuni termini in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

L'articolo 7, modificando l'articolo 24, comma *6-bis*, del decreto-legge n. 152 del 2021, differisce dal 31 maggio al 30 giugno 2023 il termine ultimo entro cui, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'interno, deve essere fissato e temporalmente collocato il termine di aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019, rientranti nel PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia ».

Il nuovo articolo *7-bis*, al comma 1, istituisce la tornata 2023-2025 dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale che dovrebbe individuare i nuovi gruppi scientifico-disciplinari (GSD). Il comma 2 introduce l'espressa deroga alla previsione per cui per ciascun settore concorsuale deve essere istituita un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia e stabilisce che le commissioni nazionali nominate per la tornata 2023-2025 dell'ASN abbiano durata di diciotto mesi. Il procedimento di formazione delle commissioni è avviato entro il 31 luglio 2023. I lavori riferiti al terzo e ultimo quadrimestre della tornata 2023-2025 si concludono entro il 30 aprile 2025. Per ragioni di coordinamento con quanto disposto dal precedente comma 2, il comma 4 abroga la disposizione (contenuta nell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 198 del 2022) secondo cui il pro-

cedimento di formazione delle nuove commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è avviato entro il 31 luglio 2023. Il comma 3 esclude espressamente che ai commissari si applichi il divieto di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale.

L'articolo 7-ter, anch'esso introdotto alla Camera dei deputati, è volto a consentire che, fino al 31 dicembre 2023, gli esami per l'abilitazione ad alcune professioni si svolgano secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, in deroga alle norme ordinarie.

L'articolo 8 differisce dal 30 giugno al 30 novembre 2023 l'entrata in vigore del regolamento, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 206 del 2016, sulla formazione degli assistenti bagnanti e, conseguentemente, proroga per il medesimo periodo la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Sono, poi, sostituite le finalità per le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a modificare il predetto regolamento ministeriale, introducendovi quelle di garantire la salute dei bagnanti e la sicurezza delle attività balneari e di valorizzare il carattere altamente specialistico dell'attività di salvamento acquatico, in luogo delle finalità precedentemente indicate di assicurare la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare l'eccessiva mobilità delle persone nel periodo pandemico per sostenere gli esami per il brevetto. Per tali finalità di interesse pubblico, è quindi autorizzato il rilascio di autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale.

Il nuovo articolo 8-bis differisce dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022.

Il nuovo articolo 8-ter proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 la sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte di autorità pubbliche o di soggetti privati.

L'articolo 9 modifica l'articolo 4, comma 2, della legge n. 92 del 2004, prevedendo che le domande volte ad ottenere, da parte dei congiunti degli infoibati, un'apposita insegna metallica con relativo diploma debbano essere presentate entro il termine di trent'anni – anziché venti, come attualmente previsto – dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

L'articolo 10, comma 1, al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche nell'attività della pubblica amministrazione, limitatamente ai



fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, differisce al 7 luglio e al 31 agosto 2023 i termini attualmente previsti dall'articolo 8, commi 2, 3 e 5, del d.P.R. n. 345 del 2001 per la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dalla legge sulle minoranze linguistiche storiche e dei relativi progetti. Il comma 1-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede l'applicazione delle disposizioni di principio sul riconoscimento, la promozione e la tutela della lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST) anche alle lingue dei segni e alle lingue dei segni tattili delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori.

L'articolo 11 dispone che le emissioni filateliche possano prevedere alla vendita una maggiorazione di prezzo rispetto al loro valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica in relazione a emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente.

Il nuovo articolo 11-*bis* vieta l'uso a fini commerciali dell'immagine del francobollo senza l'autorizzazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 12 prevede che il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria dei richiedenti protezione internazionale non sia limitato ai soli casi di rigetto e di manifesta infondatezza della domanda, ma anche a quelli di inammissibilità. Tale limitazione era stata introdotta recentemente dal decreto-legge n. 20 del 2023 nel corso dell'esame del Senato. Viene ripristinato, così, il testo antecedente dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008, che consente di impugnare anche le dichiarazioni di inammissibilità della domanda da parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, come del resto previsto dalla normativa comunitaria.

Il nuovo articolo 12-*bis*, al comma 1, autorizza gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria ad adottare il bilancio di esercizio 2022 entro il 30 giugno 2023 e a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024. Al comma 2, consente alle regioni e province autonome che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati, di riconoscere un contributo *una tantum* a determinate strutture private accreditate a titolo di ristoro di quota parte dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Il contributo non deve superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Nel caso in cui il volume delle attività assistenziali effettivamente svolte sia superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo e il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del *budget* massimo assegnato per l'anno 2021. Al comma 3, si consente alle regioni a statuto ordinario, in presenza di un disavanzo *pro capite* al 31 dicembre 2021 superiore a 1.500 euro e a determinate condizioni, di procedere al ripiano del disa-

vanzo stesso in nove esercizi a decorrere dal 2023, previa la deliberazione del consiglio regionale, verificata dal collegio dei revisori, in cui sia esposto il piano di ammortamento.

L'articolo 12-*ter*, introdotto alla Camera dei deputati, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari – in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR – all'autorizzazione da parte della Commissione europea.

L'articolo 13 reca una generale clausola di neutralità finanziaria in base alla quale dall'attuazione del presente decreto, a esclusione dell'articolo 4, commi 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*sexies* e 3-*novies*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 13-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, prevede la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali.

L'articolo 14, infine, dispone in merito all'entrata in vigore.

Segnala, infine, che, a seguito di un intervento emendativo della Camera dei deputati, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, facendo salvi gli atti, i provvedimenti adottati, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle due norme nel periodo di vigenza. Il contenuto di tali articoli è riprodotto al comma 2-*bis* dell'articolo 6 (in materia di promozione della parità di genere nei contratti pubblici), all'articolo 12-*bis* (in materia di finanza territoriale) e all'articolo 12-*ter* (in materia di *housing* universitario) del decreto-legge. Per ulteriori approfondimenti rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) esprime preoccupazione per l'affermarsi sempre più frequente di una prassi nei lavori parlamentari che impedisce l'esame dei decreti-legge più complessi, come è sicuramente quello in titolo, da parte di entrambi i rami del Parlamento. Basti pensare che il provvedimento appena incardinato in sede referente è calendarizzato in Assemblea alle ore 16,30.

Auspica quindi che, al di là dei rispettivi schieramenti, sia possibile condividere iniziative politico-istituzionali per evitare che il bicameralismo sia conculcato oltre ogni limite ragionevole, nonché al fine di tutelare la dignità del Parlamento.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), nel condividere le considerazioni del senatore Giorgis, chiede chiarimenti sulla decadenza del decreto.

Il PRESIDENTE precisa che il decreto decadrebbe il 9 luglio, tuttavia alcune norme, legate all'attuazione del PNRR, devono entrare in vigore entro il 30 giugno.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) sottolinea l'estrema eterogeneità del provvedimento. Sarebbe forse stato più opportuno distinguere le misure relative al PNRR dalle altre, emanando decreti più omogenei per materia.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) evidenzia che non è allegata neanche una relazione in cui siano specificate le disposizioni collegate al PNRR.

Il PRESIDENTE sottolinea che, per eventuali approfondimenti, è disponibile un *dossier* predisposto dai Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati. In ogni caso, condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Giorgis per la tendenza che si sta affermando nell'attività legislativa.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*), intervenendo in replica, condivide le considerazioni formulate dal senatore Giorgis, ma ribadisce la particolare situazione contingente che richiede una rapida approvazione di alcune norme, tra cui quelle sui termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi agli asili nido, di cui all'articolo 7.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di oggi, martedì 27 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,25.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 28**

*Presidenza del Presidente*  
BALBONI

*indi del Vice Presidente*  
TOSATO

*Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,40*

AUDIZIONI DEL PROFESSOR VINCENZO CERULLI IRELLI, DELL' UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA, E, IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR CARMELO CUNSOLO, SEGRETARIO GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE SEGRETARI COMUNALI VIGHENZI, DEL PROFESSOR GIACOMO D'AMICO, DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, DEL PROFESSOR DANIELE DONATI, DELL'UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA, DELL'AVVOCATO ORESTE MORCAVALLO, AVVOCATO AMMINISTRATIVISTA PATROCINANTE NELLE MAGISTRATURE SUPERIORI, NONCHÉ COMPONENTE COMITATO DEI DELEGATI E SEGRETERIA NAZIONALE SOCIETÀ ITALIANA AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI, E DEL PROFESSOR FRANCO PIZZETTI, DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO, SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 57 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE, DEI SINDACI METROPOLITANI E DEI SINDACI)

## Plenaria

### 80<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
BALBONI

*Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano e il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE REDIGENTE

(622) *Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, approvato dalla Camera dei deputati*

(501) *CALENDA e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi*

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 20 giugno.

Il senatore DELLA PORTA (*FdI*) annuncia il ritiro degli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il relatore DE PRIAMO (*FdI*) tiene a precisare quanto fosse doveroso il breve rinvio dell'esame, richiesto dalla sua parte politica, per un approfondimento sul rischio di sovrapposizione dell'attività di una Com-

missione parlamentare d'inchiesta all'indagine in corso della procura di Roma e di quella vaticana. Il ritiro degli emendamenti dimostra, quindi, che non vi era alcuna volontà di insabbiare il disegno di legge. Peraltro, anche le audizioni hanno fornito elementi molto utili alla valutazione complessiva.

Il PRESIDENTE esprime il proprio convincimento sulla utilità delle audizioni svolte, per un approfondimento legato alle novità sopravvenute dopo l'approvazione in prima lettura da parte della Camera dei deputati e cioè l'avvio di un'indagine da parte del promotore di giustizia dello Stato della Città del Vaticano e la riapertura delle indagini da parte della procura di Roma.

Sottolinea che tale approfondimento ha richiesto un tempo tutto sommato limitato, che consente ora una votazione più consapevole.

Si passa quindi alla votazione dell'articolo 1 dell'Atto Senato 622 già adottato come testo base.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime apprezzamento per le parole del Presidente. Pur essendo contraria allo svolgimento delle audizioni in una fase ormai avanzata dell'esame del provvedimento, è tuttavia positivo che l'approfondimento abbia consentito di dissipare i dubbi espressi da parte della maggioranza, per una conclusione dei lavori più serena e consapevole.

Sarà ora compito della Commissione parlamentare d'inchiesta, nel massimo rispetto della sensibilità delle famiglie delle ragazze scomparse, rimettere ordine nella successione logica dei fatti e comprendere per quale motivo per un così lungo periodo di tempo – nel quale va dato atto alla stampa di avere tenuto alta l'attenzione dell'opinione pubblica – non sia stato possibile scoprire la verità.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) sottolinea l'utilità delle audizioni svolte per avere un quadro complessivo più chiaro sui compiti che avranno i componenti della istituenda Commissione, chiamati a lavorare con rapidità e parsimonia di esternazioni.

Esprime compiacimento per le recenti affermazioni dell'avvocato della famiglia Orlandi, che ha formulato espressioni di rispetto nei confronti della comunità cattolica. A nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole sull'articolo 1 e sul successivo conferimento del mandato al relatore.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime soddisfazione per la conclusione positiva dell'*iter* legislativo di istituzione di una Commissione parlamentare che avrà il compito politico e istituzionale di fare in modo che emerga la verità, per quarant'anni cercata tra gli altri dal giornalista Andrea Purgatori e attesa da tutta l'opinione pubblica. Sarà di buon auspicio la collaborazione in atto tra il promotore di giustizia della

Città del Vaticano e la procura di Roma, che ha già consentito di scoprire documenti incredibilmente sfuggiti finora agli inquirenti.

Rileva positivamente i segnali di distensione emersi in occasione del recente anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi, comprese le parole toccanti dell'avvocato Sgrò, ed esprime l'auspicio che, finalmente, questa dolorosa vicenda umana, prima che politica, trovi soluzione. A nome del Gruppo, esprime pertanto voto favorevole sull'articolo 1 e sul successivo conferimento del mandato al relatore.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) esprime compiacimento per il ritiro degli emendamenti e la decisione della maggioranza di procedere all'approvazione del disegno di legge in titolo, evitando al Parlamento il biasimo dell'opinione pubblica, davanti alla necessità di fare chiarezza su una drammatica vicenda umana.

Si dichiara altresì convinta che i componenti della Commissione di inchiesta sapranno tenere un comportamento irreprensibile per aiutare le inchieste in corso, in collaborazione con le autorità giudiziarie, per giungere finalmente alla verità.

Il senatore LISEI (*FdI*) annuncia che Fratelli d'Italia voterà a favore su tutti gli articoli e sul conferimento del mandato al relatore, smentendo così le insinuazioni delle opposizioni sul presunto tentativo di insabbiare il provvedimento. In realtà, proprio per coscienza è stato ritenuto opportuno un rinvio di qualche settimana per svolgere alcune audizioni, che si sono rivelate effettivamente utili, e approfondire le implicazioni determinate dalle novità processuali.

A suo avviso, eventuali espressioni di biasimo verso il Parlamento dovrebbero riguardare i partiti che hanno governato nelle scorse legislature e non l'attuale maggioranza, che sta procedendo alla istituzione della Commissione d'inchiesta, con l'auspicio che finalmente si possa fare luce sulla scomparsa delle due ragazze, focalizzandosi sui fatti, nel rispetto delle rispettive famiglie. Esprime altresì soddisfazione per il clima di collaborazione e sinergia tra l'autorità giudiziaria della Città del Vaticano e la procura di Roma.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) esprime soddisfazione per il ritiro degli emendamenti e per la decisione di procedere nell'approvazione del disegno di legge. A suo avviso, sarebbe stato un pessimo segnale per le famiglie un ulteriore rinvio, dopo l'approvazione all'unanimità della Camera dei deputati.

Ritiene che l'istituzione della Commissione consenta al Parlamento di corrispondere a un obbligo di trasparenza nei confronti delle famiglie delle ragazze, sia dell'opinione pubblica, che non ha mai smesso di cercare la verità.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), a nome del Gruppo, annuncia il voto favorevole sugli articoli e sul mandato al relatore. Esprime sod-

disfazione per l'approvazione del disegno di legge di istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta, che auspica sia utile nella ricerca della verità e non sia oggetto di strumentalizzazioni.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità l'articolo 1 dell'Atto Senato 622.

Con successive e separate votazioni, sono quindi approvati all'unanimità gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) esprime la propria soddisfazione per l'orientamento unanime raggiunto in Commissione, che consente al Senato di dare una risposta positiva alla richiesta di favorire la ricerca di verità e giustizia.

Auspica che ora si proceda quanto prima alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, per il voto conclusivo.

La Commissione conferisce quindi all'unanimità il mandato al relatore De Priamo a riferire favorevolmente all'Assemblea, sull'Atto Senato 622, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con conseguente assorbimento del disegno di legge n. 501.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE avverte, che alla scadenza del termine fissato alle ore 14, sono stati presentati 202 emendamenti e 35 ordini del giorno (pubblicati in allegato al resoconto).

Considerati i tempi ristretti a disposizione e la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per l'odierna seduta, ritiene inevitabile prendere atto dell'impossibilità di concludere l'esame in sede referente. Avverte quindi che riferirà in Assemblea sullo stato dei lavori in Commissione.

La Commissione prende atto.

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(62) *BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario*

(273) *MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

– e **petizione n. 180** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 giugno.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*) fa proprie le considerazioni critiche espresse sul progetto di autonomia differenziata del Governo da parte di organismi la cui terzietà e competenza è ampiamente riconosciuta, come l'Ufficio parlamentare di bilancio e la Banca d'Italia, che hanno rilevato il rischio di effetti distorsivi su settori importanti come la mobilità, la scuola, la previdenza. Sottolinea, in particolare, i dati della dispersione scolastica, che finisce per introdurre i ragazzi alla criminalità.

Da un punto di vista politico, rileva che è proprio un Governo che considera identitari i temi dell'unità e sovranità nazionale a portare avanti un disegno di legge che rischia di parcellizzare il Paese, aumentando le differenze.

Assicura pertanto una ferma opposizione in Parlamento, anche in rappresentanza della contrarietà espressa dalle forze sociali e perfino da alcune Regioni amministrare dal centrodestra. Pur comprendendo che il provvedimento rappresenta un punto qualificante del programma e del patto di governo tra i partiti della maggioranza, sottolinea che sarebbe stato opportuno un confronto con le opposizioni, per individuare una convergenza. La maggioranza, invece, ha scelto di procedere in modo auto-referenziale, solo sulla base del consenso ottenuto alle elezioni, sull'autonomia differenziata, sulla mancata ratifica del Meccanismo europeo di stabilità (MES), sul PNRR, nonché sulla nomina del commissario per l'alluvione in Romagna.

Il PRESIDENTE fa presente che la collaborazione costruttiva con le opposizioni è ancora possibile sul testo in esame, grazie ai miglioramenti che si potrebbero apportare in sede emendativa.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) giudica positivamente il regionalismo differenziato ispirato ai principi liberali, soprattutto in un settore importante come la salute, che negli anni si è ampliato fino a ricomprendere la prevenzione. A suo avviso, in questo modo si ottiene anche una responsabilizzazione dei territori, che in tal modo acquistano capacità competitiva. È invece il centralismo statale che alimenta la cattiva gestione e gli squilibri territoriali. Del resto, già adesso, senza autonomia



differenziata, vi sono notevoli disparità territoriali in Italia, come dimostra l'assegnazione dei fondi del PNRR destinati a colmare queste disuguaglianze nel quadro dei diritti sociali e civili. A tale riguardo, ritiene necessario prevedere ulteriori deleghe al Governo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e superare la spesa storica, nonché prevedere un serio piano di investimenti, anche attraverso le risorse comunitarie, per consistenti investimenti infrastrutturali nelle Regioni del Sud, al fine di accrescerne la competitività.

In tema di beni culturali e paesaggistici, auspica cautela per trovare una mediazione rispetto a un approccio totalmente conservativo.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) ritiene inaccettabile la proposta di autonomia differenziata avanzata dal Governo, perché non si tiene conto, ad esempio, delle disparità infrastrutturali tra le Regioni e della mancanza di una conseguente perequazione economica. Prima di differenziare i territori, bisognerebbe peraltro equiparare gli enti locali dal punto di vista dell'erogazione dei servizi; al contrario, molti comuni si trovano in stato di dissesto o pre-dissesto, per cui non sono in grado di essere competitivi.

Si sofferma, quindi, sui profondi divari infrastrutturali tra regioni del Nord e quelle del Sud, che non trovano soluzione con il disegno di legge in esame.

Anche nel settore della salute, ritiene necessario intervenire per aiutare le Regioni più arretrate, soprattutto quelle del Mezzogiorno, che si trovano in condizioni disastrose, richiamando l'esperienza della situazione calabrese. Prima di attuare il Titolo V, che rischia di alimentare spinte autonomistiche, sarebbe quindi indispensabile finanziare i LEP, secondo principi di sussidiarietà e solidarietà.

In conclusione, il progetto di autonomia differenziata non solo non risolve i problemi esistenti, ma rischia di creare un ulteriore solco tra le Regioni, avviando processi irreversibili, soprattutto nei settori dell'istruzione e della sanità.

La senatrice NATURALE (*M5S*) ritiene che il disegno di legge sull'autonomia differenziata non possa neanche essere discusso con serietà e ponderazione, se prima non saranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni, con un lavoro serio per individuare le necessarie coperture finanziarie, e garantire condizioni di equità tra gli enti territoriali, per una Italia unita e solidale.

Al contrario, si propone che le Regioni del Nord trattengano sul proprio territorio i residui fiscali, sottraendosi a criteri redistributivi. Al riguardo andrebbe ricordato che il criterio della spesa storica ha contribuito ad aumentare il debito pubblico, che è sostenuto da tutti i cittadini.

In conclusione, manifesta la netta contrarietà sul disegno di legge del Governo.

Il PRESIDENTE, dal momento che vi sono ancora soltanto quattro iscritti a parlare in discussione generale, propone di sconvocare la seduta

già convocata per le ore 20,30 di oggi e riprendere la discussione nella seduta di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DI SEDUTA*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta odierna delle ore 20,30 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 57 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE, DEI SINDACI METROPOLITANI E DEI SINDACI)*

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sul testo unificato dei disegni di legge nn. 57 e connessi (Disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci), svolte nell'odierno Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 774

(al testo del decreto-legge)

**G/774/1/1**

SIRONI, MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale »;

premesso che:

la Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Servizio Generale per il PNRR Ufficio II, avente per oggetto: « Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR », al capitolo 10 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ, pagina 69, rileva che: [...] per consentire una modalità di accesso standardizzata ed immediata ad informazioni aggiornate ed organizzate sullo stato di attuazione delle misure del PNRR, fermo restando gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le amministrazioni titolari di interventi sono tenute a:

1) individuare all'interno del proprio sito web una sezione denominata « Attuazione Misure PNRR » articolata secondo le misure di competenza dell'amministrazione ad ognuna delle quali riservare una specifica sottosezione con indicazione della missione e componente di riferimento (per esempio, « MXCY Investimento NNN »);

2) riportare nella sezione « Attuazione Misure PNRR » per ognuna delle sotto-sezioni gli atti legislativi adottati e agli atti amministrativi emanati per l'attuazione della misura di riferimento, specificando per ogni atto riportato:

a) la tipologia (Decreto-legge, Legge, Decreto Legislativo, Decreto ministeriale, Decreto interministeriale, Avviso, Gara di appalto, etc.);

b) il numero e la data di emissione o di adozione dell'atto, con il link ipertestuale al documento;

c) la data di pubblicazione;

d) la data di entrata in vigore;

e) l'oggetto;

f) la eventuale documentazione approvata (Programma, Piano, Regolamento) con il link ipertestuale al documento;

g) eventuali note informative;

3) aggiornare tempestivamente le informazioni fornite in ciascuna sottosezione,

impegna il Governo:

– ad attuare tutte le iniziative utili affinché il Dipartimento che si occupa di PNRR realizzi o metta a disposizione, se già disponibile, una piattaforma di business intelligence (B.I.) rivolta anche ad ogni soggetto attuatore, in cui vengano caricati i progetti ed il loro stato di attuazione in forma accessibile anche da ogni cittadino, verificando la possibilità che i dati che alimentano la piattaforma di Business Intelligence siano acquisiti direttamente dall'attuale piattaforma di monitoraggio REGIS e dalla piattaforma utilizzata dal Dipartimento della Transizione Digitale per il monitoraggio dei progetti di specifica competenza;

– ad attivarsi affinché la piattaforma di B.I. sopramenzionata venga resa disponibile ad ogni soggetto attuatore con l'obbligo del suo utilizzo reso accessibile ad ogni cittadino, inserendola nell'area trasparenza – sezione PNRR.

---

**G/774/2/1**

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » (AS 774),

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, modifica, rispetto alla disciplina previgente, l'ambito soggettivo di operatività del divieto di conferimento di incarichi

a titolo oneroso nelle fondazioni lirico-sinfoniche, riferendolo ora a tutti i soggetti in quiescenza che abbiano compiuto il settantesimo anno di età (invece del sessantacinquesimo, come previsto in precedenza);

la nuova disposizione introdotta dal comma 2 del medesimo articolo 2 specifica che il sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche cessa « in ogni caso » dalla carica al compimento del settantesimo anno di età;

infine il comma 3 detta una disposizione transitoria, la quale prevede la cessazione anticipata dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023 per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data dell'11 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame), hanno compiuto il settantesimo anno di età, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso;

a tal proposito, si ricorda che la sentenza n. 15 del 2017 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2, comma 20 del decreto-legge n. 95 del 2012 nella parte in cui prevedeva che, all'esito di un processo di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessassero tutti gli incarichi dirigenziali in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti a soggetti esterni all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

al riguardo, la Corte ha infatti argomentato che « una cessazione automatica *ex lege* generalizzata di incarichi dirigenziali viola, in carenza di idonee garanzie procedimentali i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità », inoltre « ogni intervento che preveda in via automatica la risoluzione *ante tempus* di contratti dirigenziali comporta effetti caducatori sui connessi rapporti di lavoro a tempo determinato, con evidenti e ancor più intensa applicazioni in termini di tutela dell'affidamento dei dipendenti interessati »;

in ogni caso non si ravvedono ragioni urgenti per una norma del genere all'interno di un decreto-legge che incide sugli equilibri delle fondazioni lirico-sinfoniche, istituzioni culturali italiane più prestigiose al mondo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa al fine di rivedere il contenuto della disposizione di cui all'articolo 2, e in particolar modo del comma 3, anche alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, valutando l'opportunità di rinviare ad uno strumento legislativo più opportuno che consenta un approfondito dibattito parlamentare su una materia così importante.

**G/774/3/1**

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » (AS 774),

premessi che:

il provvedimento all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

tale le proroghe rileva quella che sposta al 31 dicembre 2023 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria (articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2022), specificando in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga operi limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio;

sempre in riferimento alla regione Calabria il provvedimento prevede che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;

inoltre, per tutte le regioni, si dispone che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari *ad acta* nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso non superiore a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario;

per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato « Disposizioni in materia di enti territoriali », ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge « Enti territoriali » (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la regione Calabria;

più in particolare, si dilaziona al 31 dicembre 2024 la scadenza per l'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie della regione Calabria: gli enti del servizio sanitario della regione Calabria adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024, con un ulteriore posticipo (l'approvazione dei documenti contabili era già stata posticipata dal 30 di aprile al 30 di giugno);

considerato che:

l'intervento sulla regione Calabria appare orientato semplicemente ad operare lo *spoil system* senza avere riguardo sull'effettiva situazione della gestione commissariale;

desta perplessità l'ulteriore rinvio dell'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie calabresi senza che sia valutata e storicizzata la situazione economica e patrimoniale pregressa,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la proroga sia condizionata alla previa pubblicazione di una relazione riportante l'attività svolta, nonché i dati relativi al debito accertato e alle indicazioni riguardanti il fabbisogno del personale parametrato sui flussi di prestazione e criticità disposti agli atti.

---

**G/774/4/1**

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » (AS 774),

premesso che:

il provvedimento all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

tale le proroghe rileva quella che sposta al 31 dicembre 2023 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria (articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2022), specificando in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga operi limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio;

sempre in riferimento alla regione Calabria il provvedimento prevede che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;

inoltre, per tutte le regioni, si dispone che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari *ad acta* nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso non superiore a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario; per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato « Disposizioni in materia di enti territoriali », ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-

legge « Enti territoriali » (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la regione Calabria;

in particolare, si dilaziona al 31 dicembre 2024 la scadenza per l'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie della regione Calabria: gli enti del servizio sanitario della regione Calabria adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024, con un ulteriore posticipo (l'approvazione dei documenti contabili era già stata posticipata dal 30 di aprile al 30 di giugno);

considerato che:

l'intervento sulla regione Calabria appare orientato semplicemente ad operare lo *spoil system* senza avere riguardo sull'effettiva situazione della gestione commissariale;

desta perplessità l'ulteriore rinvio dell'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie calabresi senza che sia valutata e storicizzata la situazione economica e patrimoniale pregressa,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che il Commissario *ad acta* ogni 6 mesi e al termine della proroga renda la relazione sullo stato di attuazione del risanamento programmato anche al Parlamento.

---

**G/774/5/1**

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » (AS 774),

premesso che:

il provvedimento all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

tale le proroghe rileva quella che sposta al 31 dicembre 2023 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria (articolo 2, comma 1, del decreto-legge



n. 169 del 2022), specificando in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga operi limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio;

sempre in riferimento alla regione Calabria il provvedimento prevede che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;

inoltre, per tutte le regioni, si dispone che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari *ad acta* nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso non superiore a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario; per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato « Disposizioni in materia di enti territoriali », ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge « Enti territoriali » (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la regione Calabria;

più in particolare, si dilaziona al 31 dicembre 2024 la scadenza per l'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie della regione Calabria: gli enti del servizio sanitario della regione Calabria adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024, con un ulteriore posticipo (l'approvazione dei documenti contabili era già stata posticipata dal 30 di aprile al 30 di giugno);

l'intervento sulla regione Calabria appare orientato semplicemente ad operare lo *spoil system* senza avere riguardo sull'effettiva situazione della gestione commissariale che rischia di aggravare la gestione sanitaria della regione ove lo *spoil system* stesso, peraltro, non sia motivato da ragioni effettive di inefficienza;

desta perplessità l'ulteriore rinvio dell'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie calabresi senza che sia valutata e storicizzata la situazione economica e patrimoniale pregressa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivalutare la decadenza automatica dei Commissari straordinari, ove non confermati, contemplandola eventualmente solo previa adeguata motivazione che dia conto dei motivi di inefficienza della gestione commissariale che non s'intende confermare.

---

**G/774/6/1**

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » (AS 774),

premessi che:

la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato « Disposizioni in materia di enti territoriali », ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge « Enti territoriali » (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

con la legge di bilancio 2021, in funzione dell'emergenza COVID, le regioni che avevano sospeso per il tramite dei propri enti le attività ordinarie ospedaliere potevano riconoscere alle strutture private accreditate per l'anno 2021 fino al 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e contratti;

con la disposizione all'esame le regioni che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di questa possibilità per assenza dei prescritti requisiti possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del Ssn, concedere un contributo *una tantum* alle strutture private accreditate al fine di ristorare queste strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID; questo contributo non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021;

in sostanza potranno ricevere un contributo *una tantum*, già previsto dalla legge di bilancio 2021, anche quelle strutture sanitarie che non avevano potuto usufruirne perché carenti dei requisiti richiesti;

il predetto contributo era infatti riconosciuto per quelle strutture che effettivamente avessero dovuto sospendere l'attività ordinaria in conseguenza del COVID mentre con la disposizione in esame di fatto si concede questo contributo per effetto della mera sospensione generalizzata al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19;

considerato che:

la disposizione all'esame chiaramente intende avvantaggiare la sanità privata accreditata,

impegna il Governo

ad erogare il contributo indicato in premessa solo ed esclusivamente alle strutture sanitarie private accreditate che abbiano i requisiti richiesti dalla norma e che quindi abbiano effettivamente sospeso le attività ordinarie ovvero, in caso di mancanza del requisito, alle strutture pubbliche al fine di ridurre le liste di attesa.

---

**G/774/71**

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » (AS 774),

premesso che:

la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato « Disposizioni in materia di enti territoriali », ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge « Enti territoriali » (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

con la legge di bilancio 2021, in funzione dell'emergenza COVID, le regioni che avevano sospeso per il tramite dei propri enti le attività ordinarie ospedaliere potevano riconoscere alle strutture private accreditate per l'anno 2021 fino al 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e contratti;

con la disposizione all'esame le regioni che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di questa possibilità per assenza dei prescritti requisiti possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del Ssn, concedere un contributo *tantum* alle strutture private accreditate al fine di ristorare queste strutture dei costi fissi co-

munque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID; questo contributo non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021;

in sostanza potranno ricevere un contributo *una tantum*, già previsto dalla legge di bilancio 2021, anche quelle strutture sanitarie che non avevano potuto usufruirne perché carenti dei requisiti richiesti;

il predetto contributo era infatti riconosciuto per quelle strutture che effettivamente avessero dovuto sospendere l'attività ordinaria in conseguenza del COVID mentre con la disposizione in esame di fatto si concede questo contributo per effetto della mera sospensione generalizzata al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti,

impegna il Governo

a concedere il contributo *una tantum* a condizione che sia stato attivato un efficace sistema di valutazione e monitoraggio delle attività erogate, nonché di un rigoroso sistema sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione dell'accreditamento, in caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.

---

**G/774/8/1**

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » (AS 774),

premesso che:

la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato « Disposizioni in materia di enti territoriali », ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge « Enti territoriali » (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

con la legge di bilancio 2021, in funzione dell'emergenza COVID, le regioni che avevano sospeso per il tramite dei propri enti le attività ordinarie ospedaliere potevano riconoscere alle strutture private accreditate per l'anno 2021 fino al 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e contratti;

con la disposizione all'esame le regioni che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di questa possibilità per assenza dei prescritti requisiti possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del Ssn, concedere un contributo *una tantum* alle strutture private accreditate al fine di ristorare queste strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID; questo contributo non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021;

potranno ricevere, pertanto, un contributo *una tantum*, già previsto dalla legge di bilancio 2021, anche quelle strutture sanitarie che non avevano potuto usufruirne perché carenti dei requisiti richiesti. Il predetto contributo era infatti riconosciuto per quelle strutture che effettivamente avessero dovuto sospendere l'attività ordinaria in conseguenza del COVID mentre con la disposizione in esame di fatto si concede questo contributo per effetto della mera sospensione generalizzata al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti « a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19 ». Si fa presente che i criteri introdotti nella legge di bilancio 2021 (previsti dal comma 495) per i quali la disposizione prevede una deroga sono stati il risultato di una forte opposizione del M5S;

la disposizione chiaramente avvantaggia la sanità privata accreditata,

impegna il Governo

a concedere il contributo *una tantum* di cui in premessa a patto che sia fatta una puntuale verifica sul rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni e sul possesso di tutti i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi.

---

**G/774/9/1**

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, re-

cante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » (AS 774),

premessi che:

la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato « Disposizioni in materia di enti territoriali », ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge « Enti territoriali » (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

con la legge di Bilancio 2021, in funzione dell'emergenza COVID, le regioni che avevano sospeso per il tramite dei propri enti le attività ordinarie ospedaliere potevano riconoscere alle strutture private accreditate per l'anno 2021 fino al 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e contratti;

con la disposizione all'esame le regioni che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di questa possibilità per assenza dei prescritti requisiti possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del SSN, concedere un contributo *una tantum* alle strutture private accreditate al fine di ristorare queste strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID; questo contributo non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021;

potranno, dunque, ricevere un contributo *una tantum*, già previsto dalla legge di bilancio 2021, anche quelle strutture sanitarie che non avevano potuto usufruirne perché carenti dei requisiti richiesti. Il predetto contributo era infatti riconosciuto per quelle strutture che effettivamente avessero dovuto sospendere l'attività ordinaria in conseguenza del COVID mentre con la disposizione in esame di fatto si concede questo contributo per effetto della mera sospensione generalizzata al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti « a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19 ». Si fa presente che i criteri introdotti nella legge di bilancio 2021 (previsti dal comma 495) per i quali la disposizione prevede una deroga sono stati il risultato di una forte opposizione del M5S;

la disposizione chiaramente avvantaggia la sanità privata accreditata,

impegna il Governo

a prevedere che il contributo *una tantum* di cui in premessa sia condizionato alla pubblicazione sul sito istituzionale della regione dell'atto di determinazione del fabbisogno assistenziale, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente, degli accordi contrattuali stipulati nonché del piano di controlli effettuato sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali.

---

### **G/774/10/1**

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » (AS 774),

premesso che:

la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato « Disposizioni in materia di enti territoriali », ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge « Enti territoriali » (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

ogni parlamentare, quale rappresentante della Nazione (articolo 67 della Costituzione) ha il diritto di poter svolgere il proprio mandato non solo all'interno del Parlamento, ma anche al suo esterno. Anzi, tra attività extraparlamentare ed attività parlamentare s'innescano un circolo virtuoso perché la prima costituisce, ad un tempo, antecedente e conseguenza della seconda. È dall'attività nel territorio, dal contatto con il vissuto quotidiano infatti, che il parlamentare trae informazioni, esigenze, interessi che sarà compito suo e della sua parte politica mediare e rappresentare nella successiva attività svolta all'interno delle Camere (attività che, a sua volta, è attraverso il parlamentare comunicata, discussa e, se del caso, criticata all'esterno). Pertanto, « l'attività dei membri delle Camere nello Stato democratico rappresentativo è per sua natura destinata a proiettarsi al di fuori dalle aule parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica, che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative » (così, Corte costituzionale, sentenza n. 321/2000, 3.1 cons. dir.);

così i parlamentari possono visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari (articolo 67 della legge n. 354 del 1975) e le strutture militari (articolo 301 del decreto legislativo n. 66 del 2010): l'accesso parlamentare in tali strutture rientra tra le « attività di ispezione » connesse alla loro funzione e all'esercizio del relativo mandato, anche dalle Aule del Parlamento. Tali attività ispettive sono infatti espressamente incluse dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 tra quelle per le quali il parlamentare non può essere chiamato a rispondere in alcuna sede, amministrativa compresa;

una simile impostazione ha trovato conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, pur come noto attenta a circoscrivere la insindacabilità dei parlamentari all'attività esterna alle Camere legata a quella interna da un nesso funzionale sostanziale (sentenze n. 10-11/2000), ha ammesso che la prerogativa che consente al parlamentare di accedere ad un istituto di pena « rientra tra “le attività di ispezione” cui l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 riferisce l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a norma del quale “i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni” » (Corte costituzionale, sentenza 388/2007);

proprio la potenzialità insita nello svolgimento del libero mandato parlamentare impone che esso non sia preventivamente ingabbiato in ipotesi specifiche, destinate inevitabilmente ad essere superate quando la realtà sociale e politica impone con prepotenza nuove e imprevedibili frontiere da esplorare, come la fattispecie ricompresa dal citato articolo 7-*bis* dimostra,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a riconoscere l'esercizio del mandato parlamentare attraverso lo svolgimento di funzioni ispettive che garantiscano l'accesso senza preavviso, fermo restando il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio e della struttura, anche nelle strutture e negli enti sanitari e sociosanitari privati accreditati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

---

**G/774/11/1**

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, re-



cante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » (AS 774),

premessi che:

il provvedimento reca diverse disposizioni di proroga con riferimento a termini in materia fiscale;

in particolare, per i versamenti collegati al modello redditi 2023 è stata prevista la proroga della scadenza del 30 giugno, concedendo la possibilità di provvedere al pagamento entro il 21 luglio senza maggiorazione ovvero entro 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4 per cento a titolo di interesse corrispettivo;

considerato che:

la proroga delle scadenze fiscali è una problematica che si ripete annualmente in conseguenza del ritardo che si accumula nella pubblicazione dei modelli di dichiarazione e delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta di riferimento;

in condizioni ordinarie, il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, è effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa ovvero entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti (quest'anno 31 luglio 2023), maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;

in passato la questione è stata efficacemente risolta con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il differimento dei termini oltre la scadenza del 31 luglio;

nell'anno 2022 il termine di versamento è stato rispettivamente fissato al 20 luglio e al 21 di agosto con la maggiorazione (0,4 per cento);

nell'anno 2019, il termine di versamento è stato addirittura rinviato al 30 settembre e al 30 ottobre;

ritenuto che:

la dilatazione dei tempi necessari per la messa a disposizione dei modelli ministeriali e degli applicativi funzionali alla loro elaborazione rende opportuna la previsione, a regime, di un termine di versamento che vada oltre il 31 luglio;

sebbene siano ormai ampiamente prevedibili e inevitabili, è necessario garantire in anticipo agli operatori e ai contribuenti la certezza dei

termini di versamento evitando proroghe *last minute*, che rischiano soltanto di indurre in errore i contribuenti,

impegna il Governo:

a rivedere il termine di versamento annuale fissato al 30 giugno nei casi di cui in premessa, introducendo un termine di versamento in linea con i tempi necessari per la messa a disposizione dei modelli ministeriali e degli applicativi funzionali alla loro elaborazione, garantendo certezza agli operatori e ai contribuenti nella programmazione degli adempimenti fiscali;

a valutare gli effetti della disposizione con riferimento alle scadenze dell'anno 2023 e a prevedere, con il primo provvedimento utile, l'ulteriore proroga del termine di scadenza al fine di concedere agli operatori e ai contribuenti un congruo termine per l'adempimento degli obblighi di versamento, in armonia con i principi dello Statuto dei diritti del contribuente.

---

#### **G/774/12/1**

TURCO, MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » (AS 774),

premesso che:

il provvedimento in titolo coniuga in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 mag-

gio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle « disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » si sono aggiunte le « disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

considerato che:

l'articolo 4-*sexies* – introdotto in sede referente, in forza di un emendamento, approvato con riformulazione, presentato anche dal Gruppo M5S – proroga dal 30 giugno al 30 settembre dell'anno in corso i termini per l'utilizzo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani *under* 36, nuclei monogenitoriali con minori, giovani coppie, con un valore ISEE non superiore a 40.000 euro; si prevede la garanzia statale fino all'80 per cento del capitale per i mutui accesi dai soggetti indicati con un tasso agevolato e per immobili del valore d'acquisto non superiore a 250.000 euro;

la misura necessiterebbe di essere accompagnata da un incremento delle risorse ad essa destinata, onde assicurarne l'effettività e la copertura della garanzia statale per tutte le domande eventualmente presentate, anche alla luce anche del fatto che per l'anno in corso sono state stanziare risorse pari a 430 mln di euro – 62 mln di euro in meno rispetto all'anno 2022 e, *pro quota*, rispetto ai 6 mesi di vigenza dell'anno 2021 –; sarebbe opportuno, altresì, prevedere un'ulteriore estensione della proroga, al fine, almeno, di allinearla alla vigenza delle agevolazioni disposte nell'anno 2021 con il decreto-legge cosiddetto « sostegni-*bis* », con le quali è stato escluso il pagamento dei tributi – imposte di registro e delle cosiddette « ipocatastali » sugli immobili acquistati dai predetti soggetti e alle predette condizioni,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti successivi idonei allo scopo, a prorogare la misura di cui all'articolo 4-*sexies* esposta in premessa per tutto l'anno in corso e a dotarla di congrue risorse finanziarie.

---

**G/774/13/1**

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, re-

cante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » (AS 774),

premessi che:

preme rimarcare che il provvedimento in titolo si apre con il commissariamento politico dei vertici dei due enti previdenziali pubblici, INPS ed INAIL – in assenza delle ragioni oggettive, funzionali, economiche o amministrative prescritte dall'ordinamento – e con la mirata e forzata estromissione dal suo incarico del Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli; segue l'accostamento di altre disposizioni che costellano il provvedimento di profili critici di altra e diversa natura, già rappresentati in questa sede in occasione della presentazione di questioni pregiudiziali;

il provvedimento in titolo coniuga in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle « disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » si sono aggiunte le « disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

considerato che:

tra le disposizioni di cui al provvedimento in titolo, l'articolo 6, che reca, al comma 2-*bis*, l'adeguamento del codice degli appalti – segnatamente, l'articolo 108 « Contratti, lavori, servizi e forniture – alle misure inerenti alla promozione della parità di genere, prevedendo l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere »;

la parità di genere costituisce obiettivo trasversale misurabile del PNRR,

impegna il Governo:

a monitorare, dando conto delle risultanze sul sito istituzionale dell'amministrazione competente, l'applicazione della disposizione esposta in premessa;

in ordine alla parità generazionale, anch'essa obiettivo trasversale misurabile del PNRR, cui sono ascritti specifici target da raggiungere entro l'anno 2026, a monitorare, altresì, l'applicazione dell'articolo 47, del decreto-legge n. 77 del 2021, con le quali sono state adottate misure di incremento occupazionale e specifici criteri premiali a sostegno della parità generazionale e di genere nonché dell'inclusione delle persone con disabilità, in occasione di bandi, avvisi e inviti pubblici connessi ad opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC.

---

#### **G/774/14/1**

SIRONI, MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » (AS 774),

premesso che:

l'articolo 6, comma 2-*bis* del provvedimento in esame, introdotto in sede referente, prevede una modifica all'articolo 108 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di criteri di valutazione delle offerte da inserire nei documenti di gara;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 57 del medesimo Codice dei contratti pubblici, diversamente dalla disciplina del previgente Codice relativa all'inserimento nella documentazione progettuale e di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), specifica che tali criteri debbano essere definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione;

nel sistema di valutazione delle offerte, i CAM dovrebbero costituire una voce inderogabile, prevista per gli affidamenti di qualunque importo, seppur in modo differenziato per tipologia e valore dell'appalto,

anche al fine di garantire il rispetto del principio del *favor participatio-nis*, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;

la Misura M2C1 (Riforma 1.3) del PNRR prevede che « il MITE svilupperà uno specifico piano d'azione al fine di supportare le stazioni appaltanti nell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati dalla Legge alle procedure di gara »;

il cronoprogramma della Strategia nazionale per l'economia circolare (SEC), adottato con decreto ministeriale n. 342 del 19 settembre 2022, prevede un programma annuale di adozione di decreti CAM sulla base di una espressa previsione finalizzata al « Supporto agli strumenti normativi esistenti » sui Criteri ambientali minimi (CAM) nell'ambito degli appalti pubblici verdi,

impegna il Governo

ad adottare, con sollecitudine, iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire la piena ed effettiva convergenza tra le misure volte a dare attuazione alle disposizioni del PNRR e la conformità delle procedure di affidamento di appalti e concessioni ai criteri ambientali minimi (CAM) al fine di individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo l'intero ciclo di vita.

---

### **G/774/15/1**

TURCO, CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » (AS 774),

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di iniziative di solidarietà sociale;

considerato che:

l'incremento dei prezzi dell'energia, il forte rialzo dell'inflazione e dei tassi di interesse stanno colpendo le famiglie riducendo il relativo potere di acquisto;

espressione di tale sofferenza è la crescente difficoltà di famiglie e imprese di far fronte al pagamento delle rate dei prestiti contratti e di accedere a nuovi finanziamenti;

secondo le stime del Consiglio nazionale del notariato, le richieste di mutui sono in calo di oltre il 25 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2022;

lo scorso 15 giugno la Bce ha annunciato l'ennesimo rialzo del costo del denaro di ulteriori 25 punti base;

il nuovo aumento graverà ancora di più sulla già precaria situazione economica delle famiglie e delle imprese;

per chi ha un mutuo medio a tasso variabile l'aumento dei tassi potrebbe tradursi in un rincaro della rata di quasi il 60 per cento rispetto all'inizio dello scorso anno; i mutui a tasso fisso hanno già subito il raddoppio della quota interessi a parità di condizioni rispetto ai mutui contratti lo scorso anno;

ritenuto che:

la Banca centrale europea ha ribadito l'intenzione di proseguire con la stretta monetaria fino a quando il valore dell'inflazione non sarà ritornato alla soglia del 2 per cento;

in base alle proiezioni macroeconomiche di giugno, gli esperti della BCE si attendono il raggiungimento di tale obiettivo soltanto a partire dal 2025;

nei prossimi mesi, dunque, si prevedono ulteriori incrementi dei tassi di interesse e, di conseguenza, ulteriori aumenti del costo del denaro;

gli istituti di credito sono gli unici a beneficiare della stretta monetaria con il conseguimento di profitti record grazie al miglioramento del margine di interesse, peraltro non compensato da politiche di favore nei confronti della clientela;

ad oggi non risultano ancora assunte iniziative finalizzate a contrastare gli effetti degli aumenti dei tassi di interesse che rischiano di generare una nuova piaga sociale,

impegna il Governo

a rafforzare le misure di solidarietà sociale di cui al provvedimento in esame adottando, con urgenza, misure di contenimento degli effetti conseguenti al forte rialzo dell'inflazione e dei tassi di interesse, a partire dalle famiglie e dalle piccole imprese maggiormente esposte all'incremento delle rate e del costo del denaro.

---

**G/774/16/1**

DI GIROLAMO, TURCO, MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » (AS 774),

premessò che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di iniziative di solidarietà sociale;

considerato che:

l'aumento dell'inflazione sta colpendo le famiglie riducendo il relativo potere di acquisto;

l'impatto negativo è particolarmente avvertito nel settore delle locazioni immobiliari ad uso abitativo con l'aumento dei canoni da parte dei proprietari sia in conseguenza degli adeguamenti dei contratti in essere sia per i maggiori costi di gestione degli immobili;

la capacità di far fronte al pagamento degli affitti da parte delle famiglie, soprattutto a basso reddito, si è ridotta significativamente;

in un *report* pubblicato il 15 giugno 2022 da Istat, la povertà assoluta si conferma più diffusa tra le famiglie in affitto: le oltre 889 mila famiglie povere in affitto nel 2021 sono il 45,3 per cento di tutte le famiglie povere, con un'incidenza di povertà assoluta del 18,5 per cento, contro il 4,3 per cento di quelle che vivono in abitazioni di proprietà;

il disagio abitativo rappresenta un fenomeno sociale in costante crescita come conferma anche l'aumento degli sfratti per morosità, secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero dell'interno;

ritenuto che:

ad oggi le politiche abitative di sostegno diretto all'abitazione sono state perseguite attraverso due importanti strumenti ovvero il Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione ed il Fondo inquilini morosi incolpevoli;

l'indagine della Corte dei conti sulla gestione dei Fondi per il periodo 2014-2020 ha messo in rilievo le criticità sulla gestione delle risorse destinate alle politiche abitative di cui ai due fondi, con particolare riferimento all'andamento altalenante dei rifinanziamenti, ai ritardi nei riparti dei fondi in favore delle Regioni e degli enti locali nonché l'assenza di adeguate misure di monitoraggio;



i giudici contabili hanno tuttavia evidenziato l'inversione di tendenza avutasi in costanza dell'emergenza sanitaria durante la quale, oltre allo stanziamento di nuove risorse, l'allora Governo in carica ha impresso una forte accelerazione sulla gestione dei fondi attraverso la revisione del quadro regolatorio e delle procedure di erogazione nonché l'istituzione di un'apposita direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali nell'ambito del Ministero delle infrastrutture;

la Corte ha concluso l'indagine raccomandando la costruzione di un approccio all'utilizzo degli strumenti di sostegno maggiormente efficiente e mirato al contrasto del disagio abitativo, « che da fenomeno strisciante, quale era negli anni passati, potrebbe assumere i caratteri di una vera e propria emergenza abitativa »;

nonostante il monito della Corte, è di tutta evidenza che le risorse destinate al disagio abitativo hanno subito un drastico taglio nell'ultima legge di bilancio che, per la prima volta a distanza di anni, ha visto il mancato rifinanziamento dei due fondi,

impegna il Governo:

a definire una programmazione finanziaria idonea a garantire, in via strutturale, lo stanziamento di risorse adeguate al perseguimento di efficaci politiche abitative e di contrasto al disagio abitativo, favorendo altresì la partecipazione delle regioni e degli enti locali attraverso l'apporto di risorse aggiuntive dai propri bilanci;

a ripristinare con urgenza il pieno funzionamento del Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli, completando il percorso di semplificazione e accelerazione della spesa avviato nell'anno 2019, tenendo altresì conto delle raccomandazioni elaborate dalla Corte dei conti nella relazione di cui in premessa.

---

**G/774/17/1**

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » (AS 774),

premessò che:

con riferimento alle disposizioni relative agli enti territoriali e all'attuazione del PNRR, le diverse proroghe e deroghe introdotte con il provvedimento in esame pongono nuovamente l'attenzione sulla necessità di garantire un adeguato controllo da parte della Corte dei conti;

il tema è emerso in particolare con riferimento alle disposizioni sull'approvazione dei bilanci degli enti del servizio sanitario della regione Calabria che sono stati autorizzati a deliberare i bilanci aziendali progressivi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024;

l'esigenza del monitoraggio e del controllo in corso d'opera è ancora più avvertita con riguardo all'attuazione del PNRR, soprattutto in considerazione delle recenti disposizioni introdotte dal Governo in sede di conversione del decreto-legge n.44 del 2023 con le quali è stato escluso il controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano;

ritenuto che:

il controllo della Corte dei conti rappresenta una garanzia per la sana e corretta gestione delle risorse pubbliche nonché, quanto al PNRR, per l'attuazione stessa degli obiettivi del Piano;

il predetto controllo è da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli,

impegna il Governo

a valutare gli effetti del quadro normativo indicato in premessa con riferimento alle disposizioni concernenti gli enti territoriali e l'attuazione del PNRR al fine di preservare, in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, il pieno esercizio delle funzioni di controllo da parte della Corte dei conti, tra cui anche il controllo concomitante sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul Piano nazionale complementare.

---

**G/774/18/1**

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, re-

cante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » (AS 774),

premessi che:

preme rimarcare che il provvedimento in titolo si apre con il commissariamento politico dei vertici dei due enti previdenziali pubblici, INPS e INAIL – in assenza delle ragioni oggettive, funzionali, economiche o amministrative prescritte dall'ordinamento – e con la mirata e forzata estromissione dal suo incarico del Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli; segue l'accostamento di altre disposizioni che costellano il provvedimento di profili critici di altra e diversa natura, già rappresentati in questa sede in occasione della presentazione di questioni pregiudiziali;

il provvedimento in titolo coniuga in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle « disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » si sono aggiunte le « disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

considerato che:

tra le misure confluite nel provvedimento in titolo, l'articolo 12-ter, che reca la soppressione dell'autorizzazione della Commissione europea cui erano subordinate le misure inerenti all'*housing* universitario, previste dal PNRR, che, nel 2026, dovrebbero procurare, come si evince dal sito del ministero competente, nuovi alloggi per coprire « oltre 100.000 posti »;

il numero di alloggi utile a coprire le richieste degli studenti risulterebbe stimato in (almeno) 130.000; risulta, altresì, che la riduzione dei costi per gli alloggi, derivante dall'impianto normativo vigente, si at-

testerebbe, a procedure ultimate, dunque, nel 2026, tra il 10 e il 15 per cento;

ma, segnatamente, preme ai firmatari sottolineare lo stato attuale di emergenza, a causa della assoluta carenza in cui versano gli alloggi per gli studenti universitari fuori sede – la cui capienza non raggiunge il 10 per cento delle richieste degli aventi diritto – oggetto di vive proteste, in particolare in quelle zone del territorio nazionale in cui la carenza si coniuga a valori proibitivi del mercato delle locazioni;

preme, infine, segnalare il cosiddetto « *bonus* assunzioni *under 36* », che il Parlamento italiano, in sede di legge di bilancio per l'anno 2023, ha prorogato per l'anno in corso;

si tratta della proroga dello sgravio del 100 per cento di contributi fiscali di cui le aziende potrebbero godere per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell'assunzione o trasformazione incentivata; l'esonerazione spetterebbe, invece, per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

al pari della disciplina dell'*housing* universitario, l'applicabilità del bonus è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea che, ad oggi, a metà dell'anno di riferimento, non risulta ancora pervenuta, rendendo impossibile applicare l'agevolazione per le nuove assunzioni di giovani o per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2023;

al fine di sostenere tempestivamente le giovani generazioni in ordine a quanto esposto,

impegna il Governo:

al fine di sostenere il diritto allo studio, compromesso dalla penuria di alloggi universitari e, in molte zone del territorio nazionale, coniugato alla estrema onerosità delle locazioni, a prevedere, nelle more dell'attuazione della Riforma 1.7 del PNRR, l'erogazione di un contributo per le spese di locazione degli studenti universitari fuori sede, iscritti ad università pubbliche, che tenga delle situazioni economiche dei singoli studenti o dei nuclei familiari, delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni delle zone in cui sono ubicate le rispettive università;

ad assumere ogni iniziativa, anche legislativa, utile a sbloccare l'applicabilità del cosiddetto « *bonus* assunzioni *under 36* » per l'anno in corso.

---

**G/774/19/1**

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » (AS 774),

premessò che:

preme rimarcare che il provvedimento in titolo si apre con il commissariamento politico dei vertici dei due enti previdenziali pubblici, INPS e INAIL – in assenza delle ragioni oggettive, funzionali, economiche o amministrative prescritte dall'ordinamento – e con la mirata e forzata estromissione dal suo incarico del Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli; segue l'accostamento di altre disposizioni che costellano il provvedimento di profili critici di altra e diversa natura, già rappresentati in questa sede in occasione della presentazione di questioni pregiudiziali;

il provvedimento coniuga, altresì, in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

considerato che:

le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle « disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » si sono aggiunte le « disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

preme porre particolare attenzione sulla regolare attuazione del PNRR, e in particolare sui fondi straordinari ottenuti nel 2020, essenziali per il nostro Paese per investimenti in sanità, nell'istruzione, nelle infrastrutture, verso una autentica transizione ecologica e digitale, nel segno di

una maggiore inclusione sociale, che risultano, oggi, essere fonte di difficoltà operativa nell'ambito attuativo e causa di interventi d'urgenza affastellati e senza soluzione di continuità – prova ne siano i continui interventi d'urgenza, le continue proroghe e deroghe, oggetto anche di un inconsueto decreto-legge « *omnibus* », tale è stato denominato il provvedimento in titolo, a ridosso della metà dell'anno in corso – lontani da una attenta e costante pianificazione e allergici ai controlli e ad oculate verifiche;

ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i ritardi dell'amministrazione pubblica rispetto agli adempimenti connessi, ma preoccupa, vivamente, rispetto all'impegno e alla responsabilità che l'attuazione e gestione del PNRR comportano, il rischio di un indebolimento dei presidi e degli strumenti di prevenzione, monitoraggio e controllo delle gestioni, acuito dalla recente esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sul PNRR e sul PNC;

si è preso atto dell'apertura di « un tavolo di lavoro per revisionare e definire meglio alcuni istituti relativi ai controlli sul Pnrr », concordato all'unanimità tra il Governo e gli organi di vertice della Corte dei conti,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, ad assumere ogni iniziativa, anche legislativa, idonea a soddisfare i criteri sanciti dal regolamento europeo sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e a definire il controllo in itinere della gestione, anche contabile, e attuazione degli investimenti e delle riforme del PNRR, onde garantire la tempestiva segnalazione di irregolarità, ritardi o impedimenti, prevenirne e scongiurarne gli effetti pregiudizievoli conseguenti e assicurare il rispetto degli accordi in sede comunitaria con riguardo all'adozione e al « funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione ».

---

**G/774/20/1**

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » (AS 774),

premessi che:

preme rimarcare che il provvedimento in titolo si apre con il commissariamento politico dei vertici dei due enti previdenziali pubblici, INPS e INAIL – in assenza delle ragioni oggettive, funzionali, economiche o amministrative prescritte dall'ordinamento – e con la mirata e forzata estromissione dal suo incarico del Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli; segue l'accostamento di altre disposizioni che costellano il provvedimento di profili critici di altra e diversa natura, già rappresentati in questa sede in occasione della presentazione di questioni pregiudiziali;

il provvedimento coniuga, altresì, in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

considerato che:

le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle « disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » si sono aggiunte le « disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

preme porre particolare attenzione sulla regolare attuazione del PNRR e, in particolare, su quei fondi straordinari ottenuti nel 2020, essenziali per il nostro Paese per investimenti in sanità, nell'istruzione, nelle infrastrutture, verso una autentica transizione ecologica e digitale, nel segno di una maggiore inclusione sociale, che risultano, oggi, essere fonte di difficoltà operativa nell'ambito attuativo e causa di interventi d'urgenza affastellati e senza soluzione di continuità – prova ne siano i continui interventi d'urgenza, le continue proroghe e deroghe, oggetto anche di un inconsueto decreto-legge « omnibus », tale è stato denominato il provvedimento in titolo, a ridosso della metà dell'anno in corso – lontani da una attenta e costante pianificazione e allergici ai controlli e ad oculate verifiche;

ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i ritardi dell'amministrazione pubblica rispetto agli

adempimenti connessi, ma preoccupa, vivamente, rispetto all'impegno e alla responsabilità che l'attuazione e gestione del PNRR comportano, il rischio di un indebolimento dei presidi e degli strumenti di prevenzione, monitoraggio e controllo delle gestioni, acuito dalla recente esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sul PNRR (nonché sul PNC);

il controllo concomitante della Corte dei conti, di tipo collaborativo, è teso a stimolare la corretta azione amministrativa e ad assicurare la « buona spesa delle risorse, laddove da questa spesa dipenda la riuscita di interventi finalizzati alla crescita del Paese e alla produzione di una ricchezza futura », al fine di prevenire gestioni illecite, le eventuali condizioni in ordine a conflitti di interesse, i casi di appropriazione indebita, le frodi o i doppi finanziamenti, a fronte dell'enorme mole di fondi stanziati;

in ordine all'esuberanza con la quale è stata stigmatizzata dal Governo in carica l'attività di controllo svolta della Corte dei conti, ora soppressa, preme segnalare che la Corte dei conti europea è chiamata ad esaminare l'adeguatezza della valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza operata dalla Commissione europea, verificando se il processo di valutazione e gli orientamenti forniti agli Stati membri siano stati gestiti con efficacia, se abbiano fatto in modo che i piani per la ripresa e la resilienza fossero pertinenti per conseguire gli obiettivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza e se fossero conformi alle condizioni definite nel regolamento istitutivo del dispositivo stesso;

dai dati assunti alla fine dell'anno 2022, si ricava che le frodi sui fondi europei e sul PNRR sono in forte crescita – come si evince anche dall'allarme lanciato dal procuratore generale della Corte dei conti e dalla Procura dell'organismo omologo europeo: il 20 per cento delle citazioni in giudizio hanno riguardato indebite percezioni di fondi europei e nazionali, per una richiesta risarcitoria di oltre 231 milioni di euro, le criticità si appuntano in particolare sul nostro Paese, in cui si concentrano il 22 per cento delle indagini – « quasi 600 indagini avviate, un danno al bilancio dell'UE di 5,3 miliardi di euro e la rilevazione del forte coinvolgimento della criminalità organizzata nelle frodi transnazionali »;

si prende atto dell'apertura di « un tavolo di lavoro per revisionare e definire meglio alcuni istituti relativi ai controlli sul Pnrr », concordato all'unanimità tra il Governo e gli organi di vertice della Corte dei conti,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, ad assumere ogni iniziativa, anche legislativa, idonea a rendere in corso d'opera un'accurata attività di trasparenza, controllo, valutazione dei rischi e prevenzione di



frodi, appropriazioni indebite nonché conflitti di interesse in ordine alla gestione delle risorse inerenti agli investimenti e alle riforme del PNRR.

---

**G/774/21/1**

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » (AS 774),

premesso che:

il provvedimento all'esame reca misure in materia di residenze universitarie, in particolare, abroga il comma 13 dell'articolo 1-*bis* (Nuovo *Housing* universitario) della Legge 14 novembre 2000, n. 338, sbloccando 660 milioni per la realizzazione di nuovi alloggi per studenti fuori sede;

la residenzialità universitaria è oggetto di una specifica riforma del PNRR (1.7 missione 4 componente 1), che ha stanziato 960 milioni di euro per raggiungere, entro dicembre 2026, il target di sessantamila posti letto aggiuntivi rispetto a quelli attuali (47.500), ovvero il 125 per cento in più;

la suddetta riforma è articolata in due fasi: un primo intervento, con cui, grazie ad uno stanziamento di 300 milioni di euro, sono stati creati 8.581 posti letto aggiuntivi, di cui 7.524 posti letto già assegnati a studenti universitari; un secondo intervento di lungo termine, avviato con il decreto-legge (cosiddetto « aiuti-*ter* ») e proseguito con i due decreti attuativi del 27 dicembre 2022 e 29 dicembre 2022, con cui si è previsto l'ingresso degli operatori privati all'interno del mercato, per consentire di raggiungere i target previsti per il 2026;

nello specifico, la prima fase ha portato ad una revisione della legge n. 338 del 2000, « Cofinanziamento statale per alloggi e residenze per studenti universitari », con la finalità di agevolare la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture in luogo di nuovi edifici (prevedendo una quota di cofinanziamento innalzata dal 50 al 75 per cento), e per semplificare, anche grazie alla digitalizzazione, la presentazione e la selezione dei progetti e ridurre, quindi, i tempi di realizzazione;

per quanto attiene alla seconda fase, invece, che intende favorire l'apertura della partecipazione al finanziamento anche agli investitori pri-

vati, è intervenuto l'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, che ha disciplinato tali profili e istituito un apposito fondo, inserendo un nuovo articolo 1-*bis* all'interno della legge 14 novembre 2000, n. 338, rubricato « Nuovo *housing* universitario ». È proprio a tale fondo, d'importo pari a 660 milioni, che fa riferimento il provvedimento in esame;

considerato che:

la prima tranche di risorse, pari a 300 milioni, non ha di fatto generato un'apprezzabile riduzione dei costi dei posti letto per gli studenti, pertanto c'è il forte rischio che anche i 660 milioni per il nuovo *housing* universitario possano trasformarsi soltanto in un vantaggio per gli operatori privati senza produrre benefici effettivi per i nostri studenti;

secondo valutazioni degli stessi operatori, gli strumenti messi in campo dal PNRR porterebbero ad una riduzione delle tariffe per posto letto del 10-15 per cento, una percentuale che non risulta sufficiente a soddisfare la domanda proveniente dagli studenti delle graduatorie del diritto allo studio delle principali città universitarie, i quali, all'opposto, dovrebbero essere i primi destinatari dei posti letto aggiuntivi,

impegna il Governo

al fine di rispondere alle legittime aspettative degli studenti e cercare di risolvere una problematica che coinvolge migliaia di famiglie, ad attivarsi con urgenza, anche intervenendo sull'articolo 1-*bis* della Legge 14 novembre 2000, n. 338, per:

1) consentire anche alle società di capitali pubbliche e alle società miste pubblico-private di partecipare ai bandi per l'affidamento degli interventi per il nuovo *housing* universitario;

2) porre dei vincoli più stringenti alla destinazione d'uso degli immobili disponendo che quote maggiori di superfici siano destinate ad alloggi universitari, rispetto all'attuale 50 per cento;

3) prevedere maggiori penalità nel caso vi sia una riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero indicato in sede di proposta e nel caso di mutamento dei termini della destinazione d'uso dell'immobile;

4) dilatare il tempo di durata del vincolo di destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studenti, per salvaguardare l'investimento pubblico e garantire la disponibilità dei posti letto per un tempo maggiore;

5) prevedere un'aliquota minima pari ad almeno il 25 per cento di posti letto destinati al diritto allo studio;

6) prevedere un monitoraggio costante sulla realizzazione dei posti letto, garantendo l'aggiornamento e la pubblicità dei dati;

7) garantire riduzioni maggiori per i costi d'affitto dei posti letto rispetto all'attuale 15 per cento previsto.

---

**G/774/22/1**

DI GIROLAMO, CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » (AS 774),

premessi che:

il provvedimento in esame reca alcune disposizioni volte a garantire il rispetto dei termini per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

nel rapporto della Commissione europea nel quadro del pacchetto di primavera del semestre europeo – lo strumento Ue attraverso il quale TUE coordina le politiche fiscali di tutti gli Stati membri sulla base degli obiettivi comuni di bilancio (*deficit* e debito) che sono alla base dell'attuale Patto di stabilità – vengono fornite alcune raccomandazioni per il nostro Paese tra le quali risulta essere prioritaria la tempestiva finalizzazione del capitolo *RePowerEu* nell'ambito del PNRR al fine di avviarne velocemente l'attuazione;

considerato che:

con riferimento alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano, per realizzare entro il 2026 comunità energetiche rinnovabili, per un importo complessivo dell'investimento pari a 2.200.000.000 di euro, in particolare in Comuni con meno di 5.000 abitanti allo scopo di consentire l'installazione di almeno 2000 MW di capacità aggiuntiva da PER, nella Relazione al Parlamento sul PNRR viene esplicitato che il sostegno prevede contributi a fondo perduto fino al 40 per cento dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e che si è proceduto con la definizione dello schema di decreto, trasmesso alla Comunità europea in pre-notifica ai fini della verifica dei profili di compatibilità con la disciplina in materia di Aiuti di Stato ambiente ed energia. Ciò stante, la perdurante assenza del decreto attuativo sugli incentivi nonché dei pertinenti bandi PNRR per le comunità energetiche e l'autoconsumo rappresentano un ostacolo verso quell'accelerazione che finora è mancata per il raggiungimento degli obiettivi;

in materia di impianti eolici e fotovoltaici galleggianti nonché di infrastrutture necessarie per la connessione alla rete e la possibile elettrificazione delle zone e delle infrastrutture locali (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.3), deve essere tenuta l'aggiudicazione del progetto per lo sviluppo delle infrastrutture offshore per la produzione di energia entro il 2023. Inoltre deve essere pubblicato il decreto ministeriale per definire i criteri e le modalità per l'attuazione della misura;

al fine di raggiungere gli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili e, al contempo, rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico e migliorando le prestazioni climatiche-ambientali, la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 del PNRR ha stanziato 1.098.992.050,96 euro per la costruzione di sistemi agro-voltaici e l'installazione di strumenti di misurazione dell'attività agricola sottostante, al fine di valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i diversi tipi di colture e rendere più competitivo il settore. A tutt'oggi, manca il decreto che indica i criteri e le modalità per la concessione dei benefici volti a promuovere la realizzazione dei predetti impianti;

rispetto alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 del Piano, per installare entro fine 2025 almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-rapida sulle strade extraurbane, escluse le autostrade, e 13.755 infrastrutture di ricarica veloci nelle città, sono stati sollevati aspetti critici rispetto alla capacità di spesa delle risorse stanziare dai bandi emanati, pari a 713 milioni di euro, che andrebbero resi quanto prima accessibili;

tenuto conto che:

il Governo ha concordato con la Commissione europea di poter inviare entro il 31 agosto una proposta di modifica del PNRR mentre attende ancora di conoscere se sia possibile impiegare le risorse non spese nell'ambito di altri programmi, tipo il *RePowerEU*, affidando la realizzazione di progetti alle grandi imprese nazionali del settore;

i progetti del PNRR devono essere realizzati entro agosto 2026. Ritardare ulteriormente la presentazione dei medesimi, seppur nel rispetto dei termini indicati, comporta ugualmente maggiori rischi per la realizzazione degli stessi,

impegna il Governo:

a procedere rapidamente alla presentazione del capitolo del *RePowerEU* nel rispetto della disciplina indicata dal regolamento europeo, garantendo il coinvolgimento del Parlamento per la definizione dei progetti e delle riforme;

ad adottare ogni iniziativa utile volta a facilitare l'interlocuzione con le istituzioni dell'Unione europea al fine di addivenire quanto prima alla definitiva adozione dei decreti attuativi disciplinanti le comunità energetiche rinnovabili nonché del decreto per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici volti a promuovere la realizzazione degli impianti agro-voltaici, entrambi notificati alla Commissione europea, per la verifica dei profili di compatibilità con la disciplina in materia di Aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia;

ad intervenire rapidamente per semplificare le procedure per l'assegnazione delle risorse per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettriche e ad accelerare l'emanazione dei decreti per la realizzazione dell'infrastrutture *offshore* per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

---

#### **G/774/23/1**

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » (AS 774),

premesso che:

le disposizioni e le materie originarie del provvedimento in titolo si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle « disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » si sono aggiunte, al Capo III, le « disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

considerato che:

in ordine alle disposizioni urgenti di attuazione del PNRR, i firmatari colgono l'occasione per segnalare l'assoluta carenza, presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, di unità di specifico personale tecnico da reclutare al fine di adempiere ed attuare i progetti PNRR

volti al superamento degli insediamenti illegali, ovvero contro il caporalato in agricoltura;

ci si riferisce, nello specifico, alle professionalità – ingegneri, mediatori culturali, ecc. – di cui hanno bisogno i Prefetti, anche nella fase preliminare e propedeutica del progetto PNRR, al fine di attuare concretamente il progetto della gestione e del superamento di questi insediamenti illegali già esistenti e fortemente problematici;

attualmente la gestione di tali insediamenti viene effettuata da parte dei Prefetti nominati commissari straordinari senza una dotazione di personale ad hoc, ma con la dotazione di uomini e risorse in essere sul territorio di competenza, di appartenenza ad istituzioni diverse dalla Prefettura (Es. Ingegneri del Genio Civile, vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine territoriali);

appare opportuno segnalare in questa sede il caso relativo al gran Ghetto di Rignano a San Severo (FG), destinatario di un finanziamento con fondi PNRR di circa 28 milioni di euro, ovvero la cosiddetta « pista di Borgo Mezzanone » a Foggia, destinataria di un finanziamento con risorse del PNRR di oltre 53 milioni di euro;

l'istituzione di un apposito fondo consentirebbe ai Prefetti di sostenere, tramite le risorse finanziarie a questo destinate, le attività preparatorie e le assunzioni a tempo determinato delle professionalità tecniche necessarie fin dalla fase preliminare e prima della vera e propria attuazione del progetto PNRR;

sotto altro profilo, si segnala in questa sede la necessità di misure volte, altresì, a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, con particolare riguardo all'erogazione delle anticipazioni di risorse destinate ai soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel Piano ma finanziati con risorse nazionali;

riguardo alle procedure contabili mediante le quali il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre le suddette anticipazioni, la nuova formulazione del comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 152 del 2021 stabilisce che le anticipazioni devono essere richieste, con espressa motivazione, non più dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, ma direttamente dagli stessi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sentite le Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono;

a livello di amministrazione comunale, si è rilevata la difficoltà per i sindaci di poter accedere alle anticipazioni di risorse per la realizzazione dei progetti previsti dal PNRR dei quali sono soggetti attuatori, in quanto l'anticipazione sembrerebbe riconosciuta dal Servizio Centrale

PNRR – RGS/MEF solo a fronte di studi/progetti di fattibilità, che i comuni non sono in grado di predisporre a causa della carenza di adeguate professionalità interne,

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti idonei allo scopo, ad adottare le iniziative, anche legislative volte all'istituzione di un fondo, allocato presso il Ministero dell'interno, per l'assunzione a tempo determinato del personale tecnico per gli adempimenti richiesti dai progetti PNRR di superamento degli insediamenti illegali, a contrasto dello sfruttamento del lavoro in agricoltura;

ad adottare le misure, anche legislative, che consentano ai comuni di chiedere anticipazioni di risorse al Servizio Centrale PNRR – RGS/MEF per le spese da sostenere per la redazione di studi/progetti di fattibilità finalizzati alla realizzazione degli interventi attuativi dei progetti PNRR di cui i medesimi comuni sono soggetti attuatori.

---

**G/774/24/1**

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » (AS 774),

premesso che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del PNRR;

considerato che:

l'attuazione del PNRR e il rischio di ritardi nell'esecuzione hanno posto nuovamente l'attenzione sulla capacità di spesa della pubblica amministrazione e sulle criticità nella gestione dei progetti e delle risorse;

sulle base delle evidenze risultanti dal sistema ReGis alla data del 13 febbraio 2023, la Corte dei conti ha infatti stimato che, a fine 2022, la spesa sostenuta dalle Amministrazioni in attuazione del PNRR non supera il 12 per cento della dotazione finanziaria complessiva (191,5 miliardi);

escludendo le misure che operano in via automatica (superbonus e incentivi 4.0), senza dunque il coinvolgimento preventivo della macchina amministrativa, l'attuazione del Piano scende addirittura al 6 per cento;

il Ministro Fitto ha recentemente dichiarato che all'esito di un monitoraggio condotto sulla programmazione europea 2014-2020, al fine di valutare la capacità di spesa della pubblica amministrazione, è emerso che dopo nove anni la capacità di spesa che ufficialmente risulta dai dati della RGS è pari al 34 per cento delle risorse disponibili;

lo stesso Ministro ha manifestato in più occasioni la preoccupazione in merito alla capacità di gestione delle risorse da parte delle amministrazioni pubbliche;

ritenuto che:

i ritardi nell'erogazione delle risorse si riflettono sulla capacità delle imprese e dei cittadini di sostenere gli investimenti oggetto di incentivazione, riducendone la competitività e vanificando gli stessi obiettivi delle politiche di incentivo;

è essenziale, come peraltro ribadito dai giudici contabili, avere un costante monitoraggio dell'andamento degli strumenti di sostegno e incentivazione, sia in ambito nazionale che a livello di risorse europee, con l'obiettivo di identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli,

impegna il Governo:

ad avviare con urgenza un'azione generale di ricognizione delle risorse assegnate ai singoli Ministeri e destinate all'erogazione di incentivi e strumenti di sostegno agli investimenti, al fine di valutare la capacità di spesa e l'effettivo utilizzo delle risorse nonché i tempi di erogazione in favore dei beneficiari;

a prevedere la presentazione periodica alle Camere, con cadenza almeno semestrale, di una relazione da parte dei singoli Ministeri sull'attuazione degli strumenti di sostegno e degli incentivi di rispettiva competenza, ivi inclusi quelli a carattere automatico, dando evidenza degli obiettivi raggiunti in termini di spesa effettivamente erogata e di investimenti sostenuti, anche rispetto all'ammontare delle risorse disponibili;

a prevedere la pubblicazione dei dati da parte delle amministrazioni competenti in merito all'effettivo impiego delle risorse e l'impatto degli strumenti di sostegno e agli incentivi di rispettiva competenza;

ad adottare ogni iniziativa utile a risolvere potenziali ritardi e problemi di attuazione, anche attraverso la previsione dello spostamento delle risorse, nell'ambito delle competenze dell'amministrazione e com-



patibilmente con i vincoli di utilizzo delle risorse, sugli strumenti a maggiore tiraggio finanziario.

---

**G/774/25/1**

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale » (AS 774),

premessi che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni necessarie per garantire l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del PNRR;

considerato che:

per quanto concerne le iniziative cosiddette « in essere » nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021 ; tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza;

sulle base delle evidenze risultanti dal sistema ReGis alla data del 13 febbraio 2023, la Corte dei conti ha stimato che, a fine 2022, la spesa sostenuta dalle Amministrazioni nell'ambito delle missioni PNRR ammonta a 23 miliardi ovvero il 12 per cento della dotazione finanziaria di 191,5 miliardi;

come si legge nella relazione dei giudici contabili, la spesa sostenuta nel triennio 2020-2022, relativa a 107 delle 285 misure del Piano (tra cui 2 riforme e 105 investimenti), deriva sostanzialmente dall'attuazione di due importanti strumenti di sostegno agli investimenti: i crediti d'imposta del piano Transizione 4.0, relativi ai beni strumentali innovativi e alle attività di formazione, nonché agli incentivi Superbonus, Ecobonus e Sismabonus;

escludendo tali misure, la stessa Corte precisa che lo stato di attuazione del Piano non supera il 6 per cento;

ritenuto che:

la scorsa settimana si è svolta la missione in Italia dei tecnici di Bruxelles che supervisionano l'attuazione del PNRR;

l'oggetto della missione è stato la verifica dei 55 obiettivi collegati al pagamento della terza rata e quarta rata nonché, come riportato dalle fonti di stampa, la valutazione delle possibili modifiche alle misure e obiettivi del Piano;

secondo quanto dichiarato dal commissario Unione europea all'Economia, Paolo Gentiloni, ci sarebbe una totale apertura a discutere pur evidenziando la ristrettezza dei tempi,

impegna il Governo

ad attivarsi celermente con le istituzioni europee, attraverso una fattiva e costruttiva collaborazione, al fine di preservare l'entità delle risorse assegnate all'Italia nell'ambito del PNRR e il raggiungimento degli obiettivi previsti nonché la relativa revisione, garantendo al riguardo la massima trasparenza e condivisione dell'andamento e degli esiti delle interlocuzioni.

---

**G/774/26/1**

ZANETTIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale,

premesso che:

con i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge in oggetto, introdotti dalla Camera, che modificano la disciplina del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 % del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

sono diverse migliaia le domande finora respinte, per le più svariate motivazioni, e comunque il Fondo, pur al netto dell'incremento di indennizzo oggi previsto, risulta più che capiente;

nell'incertezza interpretativa molti risparmiatori sono decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale,

impegna il Governo

con successivo atto normativo, a rimettere in termini i risparmiatori che hanno visto respinte le proprie domande di accesso al FIR, ai fini delle impugnazioni avanti l'autorità giurisdizionale, con decorrenza dalla cessazione dell'attività della Commissione tecnica.

---

#### **G/774/27/1**

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12-ter del provvedimento in esame ha introdotto una disposizione che abroga il comma 13 dell'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari;

tale intervento non appare tuttavia sufficiente a tutelare le fasce di reddito più fragili della popolazione, già particolarmente colpite dall'attuale crisi economica, dall'aumento delle bollette per l'energia e dal caro prezzi, che devono affrontare anche l'aumento dei costi per l'affitto di una casa;

il costo degli affitti è attualmente insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle numerose, con persone disabili o malate, che a causa dell'inflazione non riescono più ad arrivare a fine mese;

il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, strumenti fondamentali per l'attuazione delle politiche di sostegno al diritto alla casa, non sono stati rifinanziati dalla legge di bilancio per il 2023, né con successivi provvedimenti da parte del Governo;

il mancato rifinanziamento non consente alle amministrazioni locali di intervenire per affrontare la precarietà abitativa, il caro affitti e gli sfratti per morosità che, come noto, sono ripresi a partire dal 1° gennaio 2022, dopo il blocco stabilito durante il periodo pandemico, determi-

nando così un aumento drammatico delle persone senza casa e ciò costituisce una vera e propria emergenza nel Paese;

l'importo attualmente riconosciuto della detrazione spettante per le spese sostenute per l'affitto è ampiamente inferiore alla analoga detrazione prevista sulla rata di mutuo per gli acquirenti della prima casa;

è necessario colmare questo divario incomprensibile che penalizza chi, impossibilitato all'acquisto, in particolare a causa del precariato, il basso livello dei salari e l'elevata disoccupazione, affronta e risolve il bisogno abitativo con la locazione,

impegna il Governo:

a rifinanziare, con il primo provvedimento utile, i fondi di sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole a partire dall'anno in corso, prevedendo modalità di coordinamento e unificazione dei due fondi e destinando una quota specifica al sostegno della graduazione programmata degli sfratti per morosità;

a raddoppiare l'importo attuale della detrazione sul reddito di cui possono beneficiare i conduttori in locazione abitativa.

---

#### **G/774/28/1**

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Il Senato,

premesso che:

il cosiddetto Superbonus, introdotto nel 2020 dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e le altre tipologie di bonus edilizi, non sono soltanto una grande opportunità per il patrimonio edilizio privato, ma è una grandissima occasione per la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico;

gli istituti autonomi di case popolari IACP (o Enti assimilati) soffrono la cronica mancanza di risorse, con tutto quel che comporta con riguardo alla difficoltà di efficientare gli immobili di proprietà di tali Enti e messi a disposizione della cittadinanza;

per gli IACP sono previste, per legge, procedure di affidamento di gran lunga più complesse di quelle del singolo proprietario immobiliare o di un condominio; al contempo, la natura di ente pubblico e i controlli

cui le procedure sono sottoposte fanno sì che la problematicità della permeabilità a truffe e abusi sia risolta alla radice;

dal 2020 sono state bandite, tra mille difficoltà numerose gare aventi a oggetto lavori di riqualificazione del patrimonio immobiliare adibito ad alloggi ERP;

le norme in materia di cessione del credito previste dall'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, hanno dato l'occasione per ovviare all'incapienza fiscale, strutturale per molti Enti;

l'iniziale blocco della cessione dei crediti, disposto dall'attuale Governo, che ha emanato il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, successivamente derogato con le modifiche approvate alla Camera per gli interventi realizzati tra l'altro dagli IACP e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ha comunque generato un rallentamento nell'esecuzione delle opere tanto da metterne a rischio la consegna dei lavori entro i termini stabiliti ed il rispetto delle scadenze intermedie;

il comma 8-bis, del citato articolo 119 decreto-legge n. 34 del 2020 fissa infatti per gli IACP il termine dei lavori inerenti al Superbonus 110 per cento al 31 dicembre 2023, inserendo quale punto di controllo la condizione che al 30 giugno dello stesso anno siano effettuati i lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

anche a causa dei ritardi dovuti all'incertezza normativa che ha vietato per un periodo la cessione dei crediti fiscali, per gli IACP e le cooperative di abitanti, che di solito posseggono complessi residenziali articolati spesso formati da molti edifici, le condizioni attualmente in essere risultano particolarmente penalizzanti, sia per quanto riguarda il punto di controllo del 30 giugno 2023, sia per la data di fine lavori di dicembre 2023;

il Governo ha approvato gli ordini del giorno nn. G/452/29/1 e 5, in sede di esame al Senato del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, impegnandosi ad adottare disposizioni volte a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine per gli interventi effettuati con il Superbonus sugli immobili di proprietà degli IACP, comunque denominati e eliminando contestualmente la percentuale di realizzazione intermedia,

impegna il Governo

al fine di poter recuperare il tempo perduto a causa delle difficoltà finanziarie legate all'incertezza normativa, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a superare il termine dell'accertamento dell'avanzamento dei lavori previsto a giugno 2023 al fine di permettere agli IACP, co-

munque denominati di poter beneficiare del Superbonus al 110 per cento per tutto il periodo pianificato.

---

**G/774/29/1**

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Il Senato,

premessi che:

il cosiddetto Superbonus, introdotto nel 2020 dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e le altre tipologie di bonus edilizi, non sono soltanto una grande opportunità per il patrimonio edilizio privato, ma è una grandissima occasione per la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico;

gli istituti autonomi di case popolari IACP (o Enti assimilati) soffrono la cronica mancanza di risorse, con tutto quel che comporta con riguardo alla difficoltà di efficientare gli immobili di proprietà di tali Enti e messi a disposizione della cittadinanza;

per gli IACP sono previste, per legge, procedure di affidamento di gran lunga più complesse di quelle del singolo proprietario immobiliare o di un condominio; al contempo, la natura di ente pubblico e i controlli cui le procedure sono sottoposte fanno sì che la problematicità della permeabilità a truffe e abusi sia risolta alla radice;

dal 2020 sono state bandite, tra mille difficoltà numerose gare aventi a oggetto lavori di riqualificazione del patrimonio immobiliare adibito ad alloggi ERP;

le norme in materia di cessione del credito previste dall'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, hanno dato l'occasione per ovviare all'incapienza fiscale, strutturale per molti Enti;

l'iniziale blocco della cessione dei crediti, disposto dall'attuale Governo, che ha emanato il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, successivamente derogato con le modifiche approvate alla Camera per gli interventi realizzati tra l'altro dagli IACP e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ha comunque generato un rallentamento nell'esecuzione delle opere tanto da metterne a rischio la consegna dei lavori entro i termini stabiliti ed il rispetto delle scadenze intermedie;

il comma 8-*bis*, del citato articolo 119 decreto-legge n. 34 del 2020 fissa infatti per gli IACP il termine dei lavori inerenti al Superbonus 110 per cento al 31 dicembre 2023, inserendo quale punto di controllo la condizione che al 30 giugno dello stesso anno siano effettuati i lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

anche a causa dei ritardi dovuti all'incertezza normativa che ha vietato per un periodo la cessione dei crediti fiscali, per gli IACP e le cooperative di abitanti, che di solito posseggono complessi residenziali articolati spesso formati da molti edifici, le condizioni attualmente in essere risultano particolarmente penalizzanti, sia per quanto riguarda il punto di controllo del 30 giugno 2023, sia per la data di fine lavori di dicembre 2023;

il Governo ha approvato gli ordini del giorno nn. G/452/29/1 e 5, in sede di esame al Senato del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, impegnandosi ad adottare disposizioni volte a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine per gli interventi effettuati con il Superbonus sugli immobili di proprietà degli IACP, comunque denominati ed eliminando contestualmente la percentuale di realizzazione intermedia,

impegna il Governo

al fine di poter recuperare il tempo perduto a causa delle difficoltà finanziarie legate all'incertezza normativa, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare il termine di fine lavori almeno al 31 dicembre 2024 per gli interventi effettuati con il Superbonus 110 per cento sugli immobili di proprietà degli IACP, comunque denominati.

---

### **G/774/30/1**

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Il Senato,

premesso che:

nel provvedimento in esame non si rinvengono misure adeguate volte a sostenere le famiglie contro l'attuale aumento del costo della vita;

in conseguenza della crescente inflazione, la Banca Centrale Europea (Bce) sta perseguendo un piano di incremento dei tassi di interesse con l'obiettivo di contrastare l'aumento dei prezzi e riportare l'inflazione sotto la soglia del 2 per cento;

secondo i dati diffusi da Bankitalia, il mercato dei mutui alle famiglie per acquisto di abitazioni nel corso del 2023 risente di una cre-

scita dei tassi ad una velocità senza precedenti negli ultimi 15 anni; in valori assoluti, a marzo 2023 il livello del tasso medio praticato ha raggiunto per la prima volta da maggio 2012 il 4 per cento rispetto al 3,76 per cento del mese precedente;

stante il citato rialzo dei tassi di interesse, le rate dei mutui sono più elevate e sono in aumento le difficoltà di accesso ai mutui per le famiglie;

si registra un calo nell'erogazione di mutui: i recenti dati diffusi da Istat, evidenziano il calo dei mutui sulle abitazioni a partire dal terzo trimestre 2022, segnando un -7,4 per cento rispetto al precedente anno;

nel primo trimestre del 2023, l'andamento del tasso di riferimento e le preoccupazioni relative alla solvibilità dei mutuatari hanno determinato una contrazione dei flussi finanziati pari al -36 per cento per i mutui per l'acquisto dell'abitazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e in generale le richieste di istruttoria per mutui immobiliari da parte delle famiglie italiane hanno registrato una contrazione del 23,8 per cento;

si registra una forte crescita delle domande di accesso al Fondo Gasparini per la sospensione dei mutui a causa della crescita dei tassi d'interesse,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a recare sostegno alle famiglie, intervenendo su una maggiore selettività degli strumenti di agevolazione come il Fondo prima casa, destinandolo esclusivamente a finalità sociali per sostenere le categorie che hanno maggiormente bisogno di un supporto per l'acquisto della prima casa.

---

### **G/774/31/1**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

con il provvedimento in esame si è voluto azzerare i vertici dei due principali enti di *welfare* del Paese, quali INPS e INAIL, giustificando la misura con non meglio specificate esigenze di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi degli enti previdenziali pubblici e di riordino e potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati



dell'attività svolta dei medesimi enti. Profili che, poi, nell'articolo 1 non trovano alcun riscontro;

per quanto concerne la figura del direttore generale di detti enti, va rilevato che la novella in questione, all'articolo 1, comma 1, lettera e), dispone che tra le funzioni ad esso assegnate vi sia « la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione »;

tuttavia, va sottolineato come in altra parte della disciplina dei due enti (articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 479/94) si prevede che gli obiettivi strategici pluriennali sono determinati dal consiglio di indirizzo e vigilanza, e che quest'ultimo può acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

tale soluzione normativa appare foriera di non auspicabili sovrapposizioni di funzioni che potrebbero portare a uno stallo gestionale, esattamente contraddicendo l'enunciata finalità di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi degli enti,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché siano delineati i termini delle funzioni di indirizzo degli organi degli enti previdenziali in questione, in ogni caso chiarendo e confermando la preminenza della funzione di programmazione e indirizzo strategico in capo al Consiglio di indirizzo e vigilanza.

---

**G/774/32/1**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12-ter, introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari – in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR – all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, articolo abrogato, conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento;

il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che « discrimina » una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza;

dall'analisi svolta dalle associazioni studentesche e rese note dal CNSU (Consiglio nazionale degli studenti Universitari), nell'ultimo rapporto sulla condizione studentesca, il dato che emerge in modo prorompente è lo squilibrio esistente rispetto agli alloggi studenteschi tra copertura del servizio pubblico e copertura delle locazioni private;

i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

la residenzialità universitaria nel nostro Paese è oggetto di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di correlati finanziamenti per un totale di 960 milioni di euro; nell'ambito della Riforma 1.7, è prevista, quale target da conseguire entro il mese di dicembre 2026, la realizzazione di 60.000 posti letto aggiuntivi, « portandoli da 40.000 a oltre 100.000 »,

impegna il Governo

a adottare ulteriori iniziative urgenti a sostegno degli studenti fuori sede, finalizzate a contrastare il caro-affitti e la mancanza di alloggi universitari.

---

**G/774/33/1**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12-ter, introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari – in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR – all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, articolo abrogato,

conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento;

il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che « discrimina » una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

la mancanza di alloggi e strutture di accoglienza per studenti coinvolge anche il sistema dell'offerta formativa terziaria, fondamentali realtà presenti sul nostro territorio, impegnate nella valorizzazione e diffusione dei principali sistemi produttivi,

impegna il Governo

a prevedere tra le ulteriori finalità d'impiego delle risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore la possibilità di finanziare la realizzazione di alloggi per studenti e campus.

---

**G/774/34/1**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12-ter, introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari – in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR – all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, articolo abrogato, conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento;

il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che « discrimina » una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza;

dall'analisi svolta dalle associazioni studentesche e rese note dal CNSU (Consiglio nazionale degli studenti Universitari), nell'ultimo rapporto sulla condizione studentesca, il dato che emerge in modo prorompente è lo squilibrio esistente rispetto agli alloggi studenteschi tra copertura del servizio pubblico e copertura delle locazioni private;

i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

la residenzialità universitaria nel nostro Paese è oggetto di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di correlati finanziamenti per un totale di 960 milioni di euro; nell'ambito della Riforma 1.7, è prevista, quale target da conseguire entro il mese di dicembre 2026, la realizzazione di 60.000 posti letto aggiuntivi, « portandoli da 40.000 a oltre 100.000 »,

impegna il Governo

a garantire che le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR, così come previsto dal decreto ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437, del Ministero dell'università e della ricerca, vengano utilizzate per il finanziamento anche di progetti delle università pubbliche per acquisire, costruire e ristrutturare, entro il 2026, studentati universitari pubblici.

---

**G/774/35/1**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12-ter, introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari – in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del Pnrr – all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, articolo abrogato, conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento;

il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che « discrimina » una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza;

dall'analisi svolta dalle associazioni studentesche e rese note dal CNSU (Consiglio nazionale degli studenti Universitari), nell'ultimo rapporto sulla condizione studentesca, il dato che emerge in modo prorompente è lo squilibrio esistente rispetto agli alloggi studenteschi tra copertura del servizio pubblico e copertura delle locazioni private;

i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

negli ultimi anni, si è registrato un costante intervento finalizzato ad aumentare le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, al fine di ridurre il numero degli studenti cosiddetti « idonei non beneficiari », ossia di studenti che, per mere ragioni legate alla insufficienza dei fondi, non si vedono riconosciuti i benefici, pur rientrando pienamente in tutti i requisiti di eleggibilità per l'accesso agli stessi. La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020: articolo 1, comma 519) ha incrementato il Fondo di 70 milioni di euro annui dal 2021. La legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 556) ha incrementato il predetto fondo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ad oggi, il Fondo, allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del MUR, è passato da uno stanziamento di 149,2 milioni di euro per il 2013 a uno stanziamento di 307,8 milioni di euro per il 2022, con un incremento percentuale del 106,3 per cento a cui andranno ad aggiungersi gli ulteriori stanziamenti della legge di bilancio 2023, al momento presenti sono per le annualità 2024 e 2025 e non stabilizzati;

fino al 2014/2015 il *gap* tra aventi diritto e borsisti era piuttosto ampio: in media quasi un quarto degli idonei non beneficiava di borsa. A partire dal 2017/2018 quasi il 98 per cento degli idonei è beneficiario di borsa, per effetto combinato dell'aumento delle risorse finanziarie e della revisione dei criteri di riparto del FIS avvenuta nel 2017. Nel nuovo meccanismo di riparto, infatti, è stabilita una corresponsabilità precisa di Stato e regioni nel finanziamento delle borse e impegni economici proporzionati all'entità del FIS ricevuto a carico delle regioni (non inferiore al 40 per cento);

nonostante tali previsioni, ancora nel 2020/2021 circa 3.000 studenti aventi diritto sono rimasti esclusi dal beneficio,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a superare la condizione dei cosiddetti studenti idonei alla borsa ma non beneficiari, ovvero di coloro che, pur avendo, ai sensi della disciplina vigente, titolo alla borsa di studio, non ne possono usufruire in ragione dell'insufficienza complessiva delle risorse stanziare.

---

### **Art. 1.**

#### **1.1**

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Sopprimerlo.*

---

#### **1.2**

PATUANELLI, TURCO, MAIORINO, CATALDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **1.3**

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).*

---

#### **1.4**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, le lettere a) e c) sono soppresse.*

---

**1.5**

CATALDI, MAIORINO, TURCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sopprimere la lettera e);*
  - b) *sopprimere i commi 4 e 5.*
- 

**1.6**

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

- e) *il comma 6 è sostituito dal seguente:*

« 6. Il direttore generale, in deroga a quanto disposto ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, è nominato su proposta del consiglio di amministrazione con le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il direttore generale può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza e del consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente. ».

*Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.*

---

**1.7**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:*
- « e) *il comma 6 è sostituito dal seguente:*

6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione con le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza e del consiglio di amministrazione;

ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente. »;

b) *i commi 4 e 5 sono soppressi.*

---

### **1.8**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera e), capoverso 6), dopo le parole: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali », aggiungere: « previo parere delle commissioni parlamentari competenti ».*

---

### **1.9**

MAIORINO, CATALDI, TURCO

*Al comma 1, lettera e), capoverso « 6 », dopo le parole: « comprovata competenza e professionalità » inserire le seguenti: « , con specifica esperienza gestionale, ».*

---

### **1.10**

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 1, la lettera e), capoverso comma 6, dopo le parole: « obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione » aggiungere le seguenti: « in coerenza con i programmi, le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici pluriennali dell'ente definiti dal consiglio di indirizzo e vigilanza ».*

---

### **1.11**

SIRONI, MAIORINO, CATALDI, TURCO

*Al comma 1, lettera e), capoverso « 6 », dopo le parole: « obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione » inserire le seguenti: « , nel ri-*



spetto di quelli già fissati nell'ambito della programmazione generale dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 ».

---

**1.12**

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il direttore generale dura in carica per un periodo di cinque anni rinnovabile ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), capoverso comma 9, primo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 2, » aggiungere le seguenti: « ad eccezione del Direttore generale ».*

---

**1.13**

CATALDI, MAIORINO

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**1.14**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera f), capoverso « 9 », sostituire le parole: « di insediamento » con le seguenti: « dell'atto di nomina ».*

---

**1.15**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

---

**1.16**

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

---

**1.17**

CATALDI, MAIORINO

*Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: « è nominato », inserire le seguenti: « ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, »;*

b) *sopprimere le seguenti parole: « , con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ».*

---

**1.18**

SIRONI, MAIORINO, CATALDI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali » aggiungere, in fine, le seguenti: « previa deliberazione del Consiglio dei Ministri ».*

---

**1.19**

CATALDI, MAIORINO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Gli emolumenti da corrispondere al Commissario straordinario trovano compensazione con i risparmi che derivano dalla decadenza dei direttori generali dell'INPS e dell'INAIL. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».*

---

**1.20**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 3, sostituire le parole: « dall'insediamento » con le seguenti: « dall'atto di nomina ».*

---

**1.0.1**

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

1. Al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, l'articolo 50 è abrogato ».

---

**1.0.2**

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, i commi da 1-bis a 1-quater sono abrogati ».

---

**1.0.3**

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia previdenziale)*

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Il periodo di astensione obbligatoria o facoltativa, fuori dal rapporto di lavoro, è accreditato, a domanda, della lavoratrice o del la-

voratore all'istituto previdenziale di appartenenza. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro di cui al comma 2 deve intendersi assolta in qualsiasi gestione si verifichi." ».

---

#### **1.0.4**

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di finanziamento delle attività dei patronati all'estero)*

1. Ai fini del potenziamento delle attività di cui all'articolo 11 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è riconosciuto un contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 ».

---

#### **Art. 2.**

#### **2.1**

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Sopprimerlo.*

---

#### **2.2**

PIRONDINI, CATALDI, MAIORINO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.3**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*L'articolo 2 è soppresso.*

---

**2.4**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*All'articolo 2, il comma 2 è soppresso.*

---

**2.5**

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**2.6**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 3, le parole: « dal 1 giugno 2023 », sono sostituite da: « dal 31 dicembre 2023 ».*

---

**2.7**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 3, le parole: « dal 1 giugno 2023 », sono sostituite da: « dal 1 giugno 2023 ».*

---

**Art. 3.****3.1**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » aggiungere, in fine, le seguenti: « e dopo le parole: “dal comma*

1-*bis* del presente articolo” sono inserite le seguenti: “, previa pubblicazione di una relazione riportante l’attività svolta relativamente al mandato per cui si chiede la proroga, nonché i dati relativi al debito accertato e alle indicazioni riguardanti il fabbisogno del personale parametrato sui flussi di prestazione e criticità disposti agli atti”. ».

---

### 3.2

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » aggiungere, in fine, le seguenti: « e, al medesimo articolo, il comma 1-ter è abrogato ».*

---

### 3.3

CATALDI, MAIORINO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » aggiungere, in fine, le seguenti: « e all’articolo 3, i commi da 1-*bis* a 1-*quinqües* sono abrogati ».*

---

### 3.4

CATALDI, MAIORINO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » aggiungere, in fine, le seguenti: « e l’ultimo periodo è soppresso ».*

---

### 3.5

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 1, sostituire le parole: « in coerenza con » con le seguenti: « fermo restando ».*

---

**3.6**

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 1, dopo le parole: « può essere modificata » aggiungere le seguenti: « per gli anni successivi al 2023 ».*

---

**3.7**

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 1, dopo le parole: « può essere modificata » aggiungere le seguenti: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».*

---

**3.8**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.9**

CATALDI, MAIORINO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Al fine di assicurare al servizio sanitario della regione Calabria le risorse necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza, al pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, provvede lo Stato, dopo che sia stata completata la ricognizione del debito complessivo degli enti medesimi. Sono annullate le azioni esecutive, i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale ».

---

**3.10**

MAIORINO, CATALDI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 2 viene trasmessa dal Ministro della salute alle Camere”. ».

---

**3.11**

CATALDI, MAIORINO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**3.12**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « previa adeguata motivazione che dia conto dei motivi di inefficienza della gestione commissariale che non s'intende confermare ».*

---

**3.13**

CATALDI, MAIORINO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**3.14**

MAIORINO, CATALDI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

« 5.1. All'articolo 34 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il



titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7". ».

---

### 3.15

CATALDI, MAIORINO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

« 5.1. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "commi 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "comma 7";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del medesimo articolo 52, comma 8". ».

---

### 3.16

SIRONI, MAIORINO, CATALDI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

« 5.1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli importi delle

suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse." ».

---

### 3.17

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

« 6-bis. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.

6-ter. Il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto entro da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione del comma 1 ».

---

### 3.18

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

« 6-bis. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

6-ter. Il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione del comma 1 ».

---

**3.19**

MANCA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

« 6-bis. Al fine di consentire il pieno recupero delle liste di attesa per le prestazioni non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 500 milioni per l'anno 2023.

6-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati i criteri di accesso alle risorse di cui al comma 6-bis ».

---

**3.20**

MANCA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

« 6-bis. Nelle more della predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2019, da svolgere nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente all'impianto di Taranto della Società ILVA S.p.A., l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è sospesa.

6-ter. Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al comma 6-bis l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

---

**3.21**

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6-bis. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli *standard* previsti dall'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, devono garantire il raggiungimento della soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura entro il 31 dicembre 2024 ».

---

### 3.22

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziata per il recupero delle liste di attesa e non spese dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei termini ivi previsti sono riassegnate, per gli anni 2023 e 2024 agli stessi enti territoriali con le medesime percentuali previste dalla Tabella B dell'allegato 4 annesso alla medesima legge ».

---

### 3.23

MANCA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6-bis. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 5, 6, 7 e 8 sono abrogati ».

---

### 3.0.1

SIRONI, CATALDI, MAIORINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 3.1.

*(Proroga di termini in materia di lavoro agile)*

1. All'articolo 1, comma 306, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.083.678 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito ».

---

### 3.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 3.1.

*(Proroga dei sostegni agli enti locali per il caro bollette)*

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici ».

---

### 3.0.3

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 3.1.

*(Termini in materia di lavoro)*

1. All'articolo 1, comma 306, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023" ».

---

**3.0.4**

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***« Art. 3.1.***(Proroga dei sostegni agli enti locali per il caro bollette)*

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici ».

---

**3.0.5**

MANCA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***« Art. 3-bis.***(Proroga dei termini per l'utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)*

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le finalità di cui al terzo periodo concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022." ».

---

**3.0.6**

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***« Art. 3-bis.**

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite della Piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese solo in esito all'avvenuta comunicazione”. ».

**3.0.7**

MANCA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***« Art. 3.1.***(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)*

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati “Istituti”, dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 gli Istituti assumono a tempo indeterminato nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1 commi 429, 430 e 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, coerentemente con l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.

2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti citati al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 10, comma 1, del

decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definito da ciascun Istituto in base all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, dopo le parole: “rapporti di lavoro a tempo determinato” sono aggiunte le seguenti: “ovvero indeterminato”;

b) al comma 424, dopo le parole: “contratto di lavoro subordinato a tempo determinato” sono aggiunte le seguenti: “ovvero indeterminato”;

c) al comma 426, dopo le parole: “contratto di lavoro subordinato” sono aggiunte le seguenti: “a tempo indeterminato ovvero”;

d) al comma 427, dopo le parole: “Il personale assunto” sono aggiunte le seguenti: “a tempo determinato”;

e) al comma 428, dopo le parole: “previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale” sono aggiunte le seguenti: “assunto a tempo determinato”;

f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423.”.

5. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute utilizzando quanto stanziato dall'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il decreto definisce le modalità di suddivisione dei fondi tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti tenendo conto che:

a) la quota da dedicare ai tempi indeterminati deve essere relativa al numero di assunti a tempo determinato in fase di prima applicazione come definita dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ancora presenti con tale contratto negli Istituti al 31 dicembre 2022;



b) la quota da dedicare ai contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere proporzionale al numero di assunti con tale contratto in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente. ».

### 3.0.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 3.1.

*(Proroga dei termini in materia di economia circolare)*

1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), e all'articolo 185-*bis* comma 1 lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli articoli 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del titolo III-*bis* della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1 dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legi-

slativo n. 152 del 2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le quantità massime fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie ».

---

### 3.0.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**« Art. 3.1.**

*(Proroga dei termini per avvio lavori comuni fino a 1000 abitanti)*

1. Per l'anno 2023, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i., sono prorogati come segue:

- a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2023;
- b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2023;
- c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2024. ».

---

### 3.0.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**« Art. 3.1.**

*(Proroga dei termini per l'utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)*

1. All'articolo 1, comma 29 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al periodo

precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.» ».

---

**Art. 3-bis.**

**3-bis.1**

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**3-bis.2**

MAIORINO, CATALDI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « può essere » con la seguente: « è »;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: « 31 luglio » con le seguenti: « 31 dicembre ».*

---

**3-bis.3**

CATALDI, MAIORINO

*Al comma 1, sostituire le parole: « può essere » con la seguente: « è ».*

---

**3-bis.4**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 2, dopo le parole: « 31 luglio 2023 » aggiungere, in fine, le seguenti: « ovvero 31 dicembre 2023, ove trattasi di microimprese e*

piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, ».

---

### **3-bis.5**

CATALDI, MAIORINO

*Al comma 2, dopo le parole: « 31 luglio 2023 » aggiungere, in fine, le seguenti: « ovvero 31 dicembre 2023, ove trattasi di microimprese e piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, ».*

---

### **3-bis.6**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 2, dopo le parole: « 31 luglio 2023 » aggiungere, in fine, le seguenti: « , limitatamente agli importi del ripiano che siano superiori a 3 milioni di euro, ».*

---

## **Art. 4.**

### **4.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **4.2**

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Sopprimere il comma 1.*

---

### 4.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2.1. All'articolo 37, comma 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022," sono sostituite dalle seguenti: "Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2023", conseguentemente al comma 2 del medesimo articolo dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive," sono inserite le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario," e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 100 per cento"; dopo il comma 5-bis del medesimo articolo, aggiungere il seguente:

"5-ter. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5-bis, le maggiori entrate provenienti dal contributo di cui al presente articolo, sono assegnate a un 'Fondo' istituito presso il Ministero dell'economia denominato 'Fondo emergenziale per i costi energetici'. Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili." ».

### 4.4

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i beni immobili utilizzati a titolo oneroso acquisiti in proprietà da regioni ed enti locali ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è dovuto allo Stato un contributo pari al 30 per cento delle risorse nette derivanti dall'eventuale alienazione ai sensi del comma 10 del medesimo articolo. In applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali sono ridotte in misura pari al contributo spettante eventualmente rateizzabile in 10 anni. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle en-

trate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato. Ai beni immobili alienati di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di applicazione del presente comma ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni in materia fiscale e demaniale ».*

---

#### 4.5

CATALDI, MAIORINO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3.1. Per l'anno 2023, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022 entro il 30 giugno 2023, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2023, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate. ».

---

#### 4.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3.1. Per l'anno 2023, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi al-

l'anno 2022 entro il 30 giugno 2023, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2023, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate ».

---

#### 4.7

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

« 3.1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2023.

3.2. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1 ».

---

#### 4.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3.1. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-*ter* sopprimere le parole: "Fino al 31 dicembre 2023," ».

---

#### 4.9

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3.1. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere *d-quinquies*), *d-*

*sexies*) e *d-octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 agosto 2023 ».

---

#### 4.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3.1. Con riferimento all’anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all’articolo 1, comma 449, lettere *d-quinquies*), *d-sexies*) e *d-octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023. ».

---

#### 4.11

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3.1. All’ultimo periodo del comma 8-*bis* dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024” ».

---

#### 4.12

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3.1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato il 4 maggio 2023 per l’ondata di maltempo che a partire dal 1° maggio 2023 ha colpito le province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, per gli interventi effettuati nelle medesime



province, il termine di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2024 e la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 ».

---

#### 4.13

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3.1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2024” e le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025” ».

---

#### 4.14

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3.1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-*bis*, ultimo periodo, le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite con le seguenti: “30 settembre 2023” ».

---

#### 4.15

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 117 è sostituito dal seguente:

“117. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 116, è versato, nella misura del 40 per cento, entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura del-

l'esercizio effettuano il versamento dell'acconto del 40 per cento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento dell'acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2023. Per tutti i soggetti il saldo dovrà essere versato entro il 30 novembre 2023" ».

---

#### 4.16

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3.1. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere *d-quinquies*), *d-sexies*) e *d-octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023 ».

---

#### 4.17

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3.1. All'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

“7-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-*bis* del presente articolo non si applicano, a partire dall'entrata in vigore delle stesse, agli impianti di proprietà degli enti locali e delle piccole e medie imprese appartenenti al settore agroalimentare, vitivinicolo e oleario, strategici per il *made in Italy*, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, e aventi un fatturato che nell'ultimo anno non ha superato i 5 milioni di euro, nonché agli impianti fino a 1 MW di proprietà di aziende agricole. Le aziende che usufruiscono di tale esenzione non possono usufruire del credito di imposta previsto per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica. Dal 1° dicembre 2022 agli impianti di cui al presente comma si applicano i commi da 30 a 38 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e il Gestore dei Servizi Energetici – GSE Spa disciplinano con proprio provvedimento le modalità con le quali il GSE sarà tenuto a conguagliare ai soggetti di cui al

presente comma le somme già corrisposte prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni" ».

---

#### 4.18

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3.1. Per l'anno 2023, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022 entro il 30 giugno 2023, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2023, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate ».

---

#### 4.19

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3.1. All'articolo 1, comma 20-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023," sono soppresse ».

---

#### 4.20

MAIORINO, CATALDI

*Sostituire i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater con i seguenti:*

« 3-*bis*. La misura dell'indennizzo del 30 per cento stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata al 45 per cento. A tal fine l'indennizzo aggiuntivo

è determinato sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 dello stesso articolo in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. In caso di variazione del codice IBAN già fornito, l'avente diritto all'indennizzo comunica con modalità telematica per il tramite "Portale FIR", a pena di decadenza entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN ai fini dell'accredito dell'indennizzo aggiuntivo. Entro il 31 ottobre 2023 i soggetti previsti dall'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che abbiano presentato domanda entro i termini di legge, possono integrarla, anche ove già definita, al fine di sanare eventuali mancanze o errori, o comunque deficienze, onde accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1, commi 496 e 497, della predetta legge.

3-ter. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3-quater. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "750.000 euro", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1.000.000 euro". ».

---

#### 4.21

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Sopprimere il comma 3-quinquies.*

---

#### 4.22

DI GIROLAMO, TURCO, CATALDI, MAIORINO

*Al comma 3-sexies, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « 20 luglio » con le seguenti: « 30 settembre »;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: « 31 luglio » con le seguenti: « 30 ottobre ».*

---

**4.23**

MAIORINO, CATALDI, TURCO

*Al comma 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: « 31 luglio » con le seguenti: « 30 settembre ».*

---

**4.24**

CATALDI, MAIORINO

*Al comma 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: « 31 luglio 2023 » con le seguenti: « 21 agosto 2023 ».*

---

**4.0.1**

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**« Art. 4.1.**

*(Differimento dei termini in materia di riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, le parole: “entro il 30 novembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre 2024”;

b) al comma 10:

1) al primo periodo, e ovunque ricorrano, le parole: “entro il 16 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 16 dicembre 2024”;

2) al secondo periodo, le parole: “entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026”;

3) al terzo periodo, le parole: “a decorrere dal 17 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 17 dicembre 2024”;

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: “17 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “17 dicembre 2024”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 55 milioni di euro per l’anno 2023 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

---

#### 4.0.2

SIRONI, MAIORINO, CATALDI

*Dopo l’articolo, inserire e il seguente:*

**« Art. 4.1.**

*(Proroga dei termini in materia di svolgimento della sessione dell’anno 2023 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato)*

1. All’articolo 39-bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, al comma 1, e ovunque ricorrano, le parole: “per l’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2022 e 2023”. ».

---

#### 4.0.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 4.1.**

*(Semplificazione delle rettifiche agli allegati del rendiconto 2022 degli enti locali)*

1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2022 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al solo fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 marzo 2022, n. 25, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ».

---

**Art. 4-ter.**

**4-ter.1**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: « e si perfeziona » fino alla fine del comma.*

---

**Art. 4-quater.**

**4-quater.1**

LOPRELATO, MAIORINO, CATALDI

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

*1) all'alinea, secondo periodo, sostituire le parole: « in tre fasi » con le seguenti: « in due fasi »;*

*2) sopprimere la lettera a);*

*3) sostituire la lettera b) con la seguente:*

*« b) discussione di questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a cinque materie di cui: una materia scelta preventivamente dal candidato, tra diritto processuale civile e diritto processuale penale, purché diversa rispetto a quella scelta per la prova scritta; una materia, scelta preventivamente dal candidato, tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, purché diversa rispetto a quella scelta per la prova scritta; tre materie scelte preventivamente dal candidato, tra diritto costituzionale, diritto tributario, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto commerciale, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto dei consumatori, diritto d'autore, diritto dell'ambiente e ordinamento giudiziario e penitenziario. »;*

b) *al comma 6 sopprimere le parole: « per la fase di cui alla lettera a) del comma 5 e »;*

c) *al comma 7 sostituire le parole: « 105 punti » con le seguenti: « 98 punti ».*

---

#### **4-quater.2**

LOPREIATO, CATALDI, MAIORINO

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole: « scelta preventivamente dal candidato » inserire le seguenti: « , purché diversa dalla materia già scelta per la prova scritta, ».*

---

#### **4-quater.3**

LOPREIATO, CATALDI, MAIORINO

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

*« 10-bis) Le disposizioni relative ai corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, non si applicano ai candidati all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2023. ».*

---

### **Art. 4-sexies.**

#### **4-sexies.1**

TURCO, CATALDI, MAIORINO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « 30 settembre 2023 » con le seguenti: « 30 giugno 2024. A tal fine, la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 »;*



b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e il 30 giugno 2024".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

---

## Art. 5.

### 5.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere il comma 1.*

---

### 5.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere il comma 2.*

---

### 5.3

MANCA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Al fine di migliorare lo stato di manutenzione delle infrastrutture, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, anche in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da assegnare a favore della città metropolitana di Milano per la gestione delle spese correnti comunque connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

---

**5.4**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).***5.0.1**

DI GIROLAMO, MAIORINO, CATALDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 5.1.***(Disposizioni urgenti per l'attuazione di misure del PNRR)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, C2, Investimento 2.2 Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali, per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. All'articolo 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni di cui al predetto comma 1, per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).”.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**5.0.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:***« Art. 5-bis.***(Proroga termini in materia di società a partecipazione pubblica)*

1. All'articolo 10, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole: “esercizio 2020” sono sostituite da: “esercizi 2020, 2021 e 2022” ».

**Art. 6.****6.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2.1. All’articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “entro il 31 dicembre successivo all’anno di riferimento” sono sostituite dalle parole: “entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno di riferimento” ».

---

**6.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2.1. All’articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi” sono sostituite dalle parole: “entro il 31 dicembre 2024” ».

---

**6.3**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. All’articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l’ultimo periodo è così sostituito: “I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229” ».

---

**6.4**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2.1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: “1° gennaio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2025” ».

---

**6.5**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2.1. Al decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito in legge 5 agosto 2022, n. 108, all'articolo 8, comma 9, primo periodo le parole: “entro il 30 settembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “a partire dal 30 settembre 2024” ».

---

**6.6**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2.1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: “entro il 30 settembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “a partire dal 30 settembre 2024” ».

---

**6.7**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

« 2.1. All'articolo 9, comma 5, della legge 5 agosto 2022, n. 118 le parole: “esercizio finanziario 2023” sono sostituite da: “esercizio finanziario 2024” ».

---

**6.8**

SIRONI, MAIORINO, CATALDI

*Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Per perseguire le finalità di incremento occupazionale relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, nonché per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, ai criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al presente articolo si applicano le misure di cui ai commi da 4 a 9, dell’articolo 47, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. ».

---

**6.9**

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo il comma 2-septies, inserire il seguente:*

« 2-octies. All’articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “entro il 31 dicembre successivo all’anno di riferimento” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno di riferimento” ».

---

**6.10**

MAIORINO, CATALDI

*Dopo il comma 2-septies, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 2-octies. All’articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “entro il 31 dicembre successivo all’anno di riferimento” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno di riferimento”. ».

---

**6.11**

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:*

« 2-octies. All’articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2024” ».

---

**6.12**

CATALDI, MAIORINO

*Dopo il comma 2-septies, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 2-octies. All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2024”. ».

---

**6.13**

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo il comma 2-septies, aggiungere i seguenti:*

« 2-octies. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: “Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024” sono sostituite dalle seguenti: “Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025”.

2-novies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

---

**6.14**

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:*

« 2-octies. All'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229” ».

---

**6.15**

CATALDI, MAIORINO

*Dopo il comma 2-septies, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 2-octies. All'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229". ».

---

**6.16**

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:*

« 2-octies. All'articolo 8, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 30 settembre 2024" ».

---

**6.17**

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:*

« 2-octies. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, decorre dal 1° gennaio 2024 per tutti i comuni soggetti attuatori di interventi a valere in tutto o in parte su risorse PNRR o PNC ».

---

**6.18**

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« 2-octies. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al Fondo di cui all'arti-

colo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.

*2-novies.* Al fine garantire la prosecuzione degli interventi finalizzati a mitigare gli effetti sul disagio abitativo, al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.

*2-decies.* All'onere derivante dai commi *2-bis* e *2-ter*, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* « Proroga di termini di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

### 6.0.1

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 6.1.

*(Esecuzione opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati da fondi strutturali dell'Unione europea)*

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche con riferimento alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prima del 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. La stazione appaltante, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del 10 per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque, non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire.



3. La stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori e procede al pagamento diretto ai subcontraenti del corrispettivo loro spettante per le forniture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.

4. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

5. Le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà, nel caso vi siano più soggetti garanti.

6. La società SACE Spa presta ai subcontraenti, su richiesta dei medesimi ed a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

7. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE Spa è autorizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e contro-garanti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

8. SACE Spa assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse deliberate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sulla base di specifico atto di indirizzo, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformemente alle disposizioni attuative del PNRR e del PNC e previa ricognizione degli strumenti disponibili ».

**6.0.2**

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***« Art. 6.1.***(Proroga di termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo degli immobili danneggiati dall'inquinamento dell'ex Ilva)*

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 2022, recante le condizioni e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, al comma 2, le parole: “, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto,” sono soppresse;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le istanze d'indennizzo valutate come ammissibili sono liquidate:

a) a valere sulla dotazione finanziaria prevista per l'anno 2023 se presentate entro il 31 luglio 2023;

b) a valere sulla dotazione finanziaria prevista per l'anno 2024 se presentate a decorrere dal 1° agosto 2023 ed entro il 30 aprile 2024.”;

b) all'articolo 9, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche intestato al procuratore legale in caso di delega all'incasso ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile” ».

**6.0.3**

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***« Art. 6.1.***(Proroga di termini in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione)*

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività” sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del Contratto Quadro SPC2 Connettività, tutte le parti di cui è costituito sono incrementate in misura del 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. ».

---

#### 6.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

**« Art. 6.1.**

*(Proroga di termini in materia di detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad elettrica)*

1. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite con le seguenti: “31 dicembre 2023”.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 45 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

---

#### 6.0.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 6.1.**

*(Disposizioni in materia di trasporti pubblici per le persone con disabilità sensoriale)*

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità sensoriale la piena accessibilità delle informazioni e delle comunicazioni sui mezzi di tra-

sporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti e in ogni altro luogo in cui sono prestati servizi di pubblica utilità, le amministrazioni pubbliche competenti realizzano la predisposizione di apparati e strumenti di comunicazione idonei a favorire la comprensione degli annunci normalmente diffusi tramite altoparlante, mediante l'impiego di schermi che riportino i messaggi in forma scritta, con modalità di audio-descrizione e con l'ausilio di segnali visivi di richiamo. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 6.0.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 6.1.

*(Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica in ambito privato)*

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “non inquinanti” aggiungere le seguenti: “, agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato”;

b) sostituire le parole da: “2022”, fino alla fine del comma, con le seguenti: “2022, 1.040 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**6.0.7**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 6.1.***(Proroga di termini in materia di eco-bonus per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale)*

1. All'articolo 1 comma 1031 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2023".

2. All'articolo 1 comma 657 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2023" ».

**6.0.8**

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***« Art. 6.1.***(Esecuzione opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati da fondi strutturali dell'Unione europea)*

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche con riferimento alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prima del 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. La stazione appaltante, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del 10 per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque, non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire.

3. La stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori e procede al pagamento diretto ai subcontraenti del corrispettivo loro spettante per le forniture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.

4. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

5. Le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà, nel caso vi siano più soggetti garanti.

6. Le garanzie definitive eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori, al pagamento delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito, da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono essere prestate dallo Stato sulla base di specifici indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformemente alle disposizioni attuative del PNRR e del PNC e previa ricognizione degli strumenti disponibili.

7. Nell'atto di indirizzo di cui al comma 6, può stabilirsi l'adozione di misure di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato ».

---

## 6.0.9

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

### « Art. 6.1.

*(Proroga termini in materia di approvvigionamento di materie prime critiche)*

1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: “venti giorni prima dell'avvio dell'operazione” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni prima della data di esportazione”;

b) al comma 4, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026” ».

---

#### **6.0.10**

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 6.1.**

1. Con riferimento ai contributi relativi all'anno 2023, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati come segue:

- a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2023;
  - b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2023;
  - c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2024.
- 

#### **Art. 7.**

#### **7.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **7.2**

SIRONI, CATALDI, MAIORINO

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: « Nel rispetto del cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia, ».*

---

**7.3**

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dal comma 172 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d-quinquies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.”;

b) alla lettera *d-sexies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le somme recuperate ai sensi del precedente ottavo periodo sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.”;

c) alla lettera *d-octies* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;” ».

**7.4**

MAIORINO, CATALDI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-*bis*. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d-quinquies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a di-



sposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.”;

b) alla lettera *d-sexies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le somme recuperate ai sensi del precedente ottavo periodo sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.”;

c) alla lettera *d-octies* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;”. ».

---

## 7.5

MANCA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-*bis*. Il termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i cosiddetti “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 1, decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 28 novembre 2022, n. 308, è prorogato al 31 luglio 2024.

1-*ter*. Eventuali termini per l'avvio degli interventi di cui all'1-*bis* sono differiti al 10 settembre 2024 ».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: « interventi relativi » aggiungere le seguenti: « ad edifici scolastici, ».*

---

**7.6**

MANCA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Il termine per l'affidamento dei lavori e la stipulazione del contratto, il termine intermedio e il termine finale, relativi agli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 4 aprile 2022, sono differiti rispettivamente al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024 e al 30 giugno 2026 ».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: « ad asili nido e scuole dell'infanzia » con le seguenti: « al Piano nazionale di ripresa e resilienza; ».*

---

**7.7**

MANCA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: “sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda” sono soppresse ».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e misure di semplificazione in materia di edilizia ».*

---

**7.0.1**

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**« Art. 7.1.**

*(Proroga fondo locazione abitativa per studenti fuori sede)*

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 le parole: “non superiore a 20.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a 30.000 euro” e le parole: “una dotazione di 15 milioni di

euro per l'anno 2021" con le seguenti: "una dotazione di 60 milioni di euro dall'anno 2023".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

---

### 7.0.2

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 7.1.**

*(Termini in materia di enti locali)*

1. All'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera b) è soppressa.

---

### 7.0.3

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 7.1.**

*(Termini in materia di enti locali)*

1. All'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli anni 2023 e 2024";

b) le parole: "accertato con l'approvazione del rendiconto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "accertato, rispettivamente, con l'approvazione del rendiconto 2022 e 2023" ».

---

**7.0.4**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 7.1.**

*(Mantenimento delle risorse non utilizzate in materia di potenziamento dei servizi sociali comunali, degli asili nido e del trasporto scolastico studenti con disabilità nel perimetro dei fondi destinati al raggiungimento dei rispettivi obiettivi di servizio)*

1. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dal comma 172 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d-quinquies*, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.”;

b) alla lettera *d-sexies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le somme recuperate ai sensi del precedente ottavo periodo sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.”;

c) alla lettera *d-octies* sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;” ».

**7.0.5**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7.1.***(Proroga termini per finalità sociali)*

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite di Gepi l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo solo in esito all'avvenuta comunicazione” ».

---

**7.0.6**

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***« Art. 7.1.***(Estensione del sistema di finanziamento per la realizzazione di campus e alloggi per studenti degli ITS Academy)*

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo le parole: “interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi” sono aggiunte le seguenti: “, alloggi per studenti e *campus*” ».

---

**Art. 7-bis.****7-bis.1**

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**Art. 8.****8.1**

CATALDI, MAIORINO

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « Fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento di cui al secondo periodo » con le seguenti: « Fino al 30 novembre 2023 ».*

---

**8.0.1**

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**« Art. 8.1.**

*(Disposizioni in materia di adempimenti ed autorizzazioni ambientali)*

1. In considerazione degli straordinari eventi alluvionali che hanno interessato la regione Emilia-Romagna, ai soggetti ed alle imprese con sede legale o unità locali o unità operative ubicate nel territorio regionale si applicano le disposizioni che seguono:

a) sono prorogati al 31 ottobre 2023 i termini di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

b) tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 1° maggio 2023 ed il 30 giugno 2023 conservano la loro validità fino al 31 ottobre 2023. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

c) fino al 31 ottobre 2023, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152 è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo può avere durata fino a diciotto mesi ».

---

### 8.0.2

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 8.1.

*(Misure per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa)*

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-*bis*. Nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa, riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 2013, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono impegnare i lavoratori percettori di sostegno al reddito per lo svolgimento, su base volontaria, delle attività di cui al comma 1, nei limiti dell'orario settimanale corrispondente alla differenza tra l'orario calcolato in base al precedente comma 4 e l'orario *full time* previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore, al fine di favorirne lo sviluppo di nuove competenze, considerate le gravi condizioni di recessione economica e di perdita occupazionale di rilevanza nazionale, con risvolti sulla politica industriale nazionale, che caratterizzano tali aree. Le convenzioni di cui al comma 2 dovranno prevedere la corresponsione, a favore dei lavoratori di cui al precedente capoverso, di una 'indennità mensile di partecipazione' nella misura di euro 6 per ogni ora di effettiva attività svolta e, comunque, nel limite massimo di euro 150 mensili, per il periodo di attività. La indennità mensile di partecipazione potrà avere durata sino a mesi 6 e potrà essere prorogata, sussistendo le condizioni di copertura finanziaria, per un ulteriore periodo non superiore a mesi 6.” ».

---

### 8.0.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### « Art. 8.1.

*(Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza di edifici e territori)*

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quarto periodo è sostituito dal seguente: “I termini per gli interventi di

cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2024, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza” ».

---

## **Art. 9.**

### **9.0.1**

MAIORINO, CATALDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 9-bis.**

*(Termini in materia di incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa)*

1. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: “e 2021” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: “, 2021 e 2023”. ».

---

## **Art. 10.**

### **10.0.1**

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 10-bis.**

*(Proroga termini in materia di enti locali)*

1. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: “ventiquattro” è sostituita dalla seguente: “trentasei” ».

---



**10.0.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 10-bis***(Misure urgenti a tutela degli studenti universitari fuorisede)*

1. Al fine di dare un sostegno economico, piena attuazione a politiche e interventi in materia di diritti sociali, famiglia, istruzione universitaria, post-universitaria nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito "Fondo per l'emergenza abitativa universitaria", con la dotazione di 700 milioni di euro e alla copertura degli oneri si provvede ai sensi del comma 2.

2. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive," sono inserite le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,"; e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 100 per cento";

b) al comma 5, le parole: "Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022," sono sostituite dalle seguenti: "Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2023";

c) dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

"5-ter. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5-bis, le maggiori entrate provenienti dal contributo di cui al presente articolo, sono assegnate a un 'Fondo' istituito presso il Ministero dell'economia denominato 'Fondo emergenziale per i costi energetici'. Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.";

d) al comma 7, la parola: "non" è soppressa.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università sono definite annualmente le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente articolo. ».

**10.0.3**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:***« Art. 10-bis.***(Proroga di termini in materia di ecobonus per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale)*

1. All'articolo 1 comma 1031 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 20214" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2023".

2. All'articolo 1 comma 657 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 20214" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2023".

3. Ai fini dell'attuazione della proroga di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse residue del fondo di cui all'articolo 1 comma 1041 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, a favore dei contributi di cui all'articolo 1 comma 1031 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nonché dei contributi di cui all'articolo 1 comma 657 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, questi ultimi da riferirsi ai soli veicoli esclusivamente elettrici ».

**10.0.4**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 10-bis.***(Misure urgenti per le persone anziane Fondo per progetti di cohousing)*

1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria di persone che hanno superato i 65 anni di età.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 1 i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi

privati per il singolo anziano e/o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.

3. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

---

## Art. 11.

### 11.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, le parole:* « ad emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente. », sono sostituite dalle seguenti: « all'emergenza l'emergenza che ha colpito l'Emilia Romagna e le Marche a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023 ».

---

### 11.0.1

TURCO, SIRONI, CATALDI, MAIORINO

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### « Art. 11.1.

*(Fondo di solidarietà per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse – Bonus Mutui)*

1. In conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse per l'accesso al credito da parte delle famiglie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il “Fondo di solidarietà per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse – Bonus Mutui”, di seguito denominato “Fondo”.

2. Il Fondo opera per le seguenti categorie di soggetti:

a) mutuatario, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, che prima del 30 marzo 2023

ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;

*b)* mutuatario, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, che prima del 30 marzo 2023 ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, conseguente a contratti preliminari di compravendita o accordi aventi data certa sottoscritti in data antecedente al 30 settembre 2022;

*c)* titolari dell'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che prima del 28 febbraio 2023 hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario nei casi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto un contributo a carattere straordinario per gli anni 2023 e 2024 per far fronte alla maggiore spesa conseguente all'aumento dei tassi di interesse sui mutui. Il contributo è erogabile fino alla misura del 30 per cento della maggiore quota di interessi dovuta in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, in ogni caso entro il limite massimo complessivo di 600 euro per ciascun beneficiario e, comunque, nel limite della dotazione finanziaria del Fondo. Per i nuovi mutui a tasso fisso di cui al comma 2, lettera *b)*, la maggiorazione della quota di interessi è calcolata rispetto al tasso di interesse medio applicato al 30 marzo 2022.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel Fondo confluiscono:

*a)* il maggior gettito derivante dal contributo di solidarietà a carico del settore bancario come determinato ai sensi dell'articolo 11-*ter* di cui al presente decreto;

*b)* una quota, pari ad almeno il 10 per cento, delle eventuali maggiori entrate di natura tributaria non destinate ad altre finalità accertate al bilancio dello stato a decorrere dall'anno 2023;

*c)* una quota, fino ad un importo massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di eventuali residui di bilancio oggetto di riversamento al Ministero dell'economia e delle finanze, non destinati ad altre finalità sulla base di disposizioni vigenti e compatibili per l'iscrizione al Fondo.

5. Ai fini dell'istituzione del Fondo, è assegnata una dotazione iniziale di 404 milioni di euro per l'anno 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto

dei residui. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.

7. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “65 per cento”.

### **Art. 11.2.**

*(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)*

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. ».

#### **11.0.2**

SIRONI, TURCO, MAIORINO, CATALDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 11.1.**

*(Fondo di solidarietà a sostegno dei costi di alloggio per gli studenti fuori sede)*

1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le

spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, con la stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. ».

---

### 11.0.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

#### « Art. 11.1.

*(Misure urgenti a tutela degli studenti universitari fuorisede e istituzione di un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni)*

1. Al fine di dare un sostegno economico, piena attuazione a politiche e interventi in materia di diritti sociali, famiglia, istruzione universitaria, post-universitaria e diritto all'abitazione per le giovani coppie viene istituito un apposito "Fondo", a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 2.

2. Limitatamente all'anno 2023 è istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento.

3. Ai fini di cui al presente articolo le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente e ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di Società quotate e delle quote di Società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 2, nonché le modalità di utilizzo del predetto fondo.

5. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili per ad esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione. ».

---

#### **11.0.4**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 11.1.**

*(Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza psicologica psicoterapica e per la promozione del benessere psicologico nella scuola)*

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024" sono sostituite dalle seguenti: "25

milioni di euro per il 2023 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024”.

2. In relazione alla necessità di potenziare il benessere psicologico nel sistema scuola con attività a favore degli studenti e famiglie, del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, abbandono scolastico, supporto alle attività di orientamento, della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all’affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, è istituito un servizio di consulenza psicologica nella scuola per le cui finalità è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall’anno 2024. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’istruzione e del merito, sentito il Consiglio nazionale ordine psicologi, con proprio decreto stabilisce il funzionamento del servizio e la ripartizione delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2023 e 52 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 11.0.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 11.1.**

*(Misure urgenti per contenere gli effetti negativi dei cambiamenti climatici)*

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica sono soppressi i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l’estrazione degli idrocarburi ».

---

### 11.0.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:*

**« Art. 11.1.**

*(Sospensione dell’indicizzazione dei canoni di locazione)*

1. Al fine di alleviare per l’anno 2023 l’onere derivante dagli incrementi dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti



fuorisede l'indicizzazione Istat per i contratti di locazione che la prevedano, come regolati dall'articolo 27 della legge 27 luglio 1978 n. 392, è sospesa per l'anno 2023 ».

---

**Art. 11-bis.**

**11-bis.0.1**

LOREFICE, MAIORINO, CATALDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 11-ter.**

*(Modifiche alla disciplina del Reddito di libertà)*

1. All'articolo 1, comma 341, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "1.850.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "3.850.000 euro".

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, le parole: "stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "stabilito nella misura massima di euro 500 pro capite su base mensile per un massimo di diciotto mensilità".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**11-bis.0.2**

LOREFICE, MAIORINO, CATALDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 11-ter.**

*(Modifiche alla disciplina del Reddito di libertà)*

1. All'articolo 1, comma 341, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "1.850.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "5.850.000 euro".

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, le parole: "stabilito nella misura massima di

euro 400 pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità” sono sostituite dalle seguenti: “stabilito nella misura massima di euro 600 pro capite su base mensile per un massimo di ventiquattro mensilità”.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **11-bis.0.3**

LOREFICE, CATALDI, MAIORINO

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 11-ter.**

*(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all’articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. L’indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.” ».

---

## **Art. 12.**

### **12.1**

CATALDI, MAIORINO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« 1-bis. Attesa la necessità di far fronte, anche per l’anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle

istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è differito al 31 dicembre 2023.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

## 12.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis A partire dal 1 gennaio 2023 è revocato il “Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana” ».

*Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: « e revoca Memorandum Italia Libia ».*

---

### 12.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**« Art. 12.1.**

*(Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo)*

1. Al fine di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola e di arrestare il consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione e perdita di materia organica e di biodiversità, in coerenza con l'obiettivo stabilito dall'Unione europea del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del

consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 20 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti.

2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione locale, i comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati circa le previsioni vigenti non attuate, che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo, coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto della percentuale complessiva di consumo di suolo rispetto alla superficie comunale, delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati.

4. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, come eventi pluviometrici estremi, favorendo il riequilibrio ambientale e la permeabilità dei suoli, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano misure finalizzate a riportare i suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano ad un livello di funzionalità corrispondente alla loro naturale potenzialità attraverso interventi di rinaturalizzazione e de-impermeabilizzazione, secondo il principio di "saldo zero" del consumo di suolo.

5. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici vigenti o in variante degli stessi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono. I comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dal presente articolo, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo di entità superiore a quella prevista ai sensi del comma 3.

6. Qualora il comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 o non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla regione ai sensi del comma 3, ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di

suolo rilevato nei tre anni precedenti, non può procedere ad interventi edilizi e all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino ulteriore consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti eventualmente adottati che comportino nuovo consumo di suolo.

7. Il monitoraggio del consumo di suolo è effettuato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e a ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici, che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

8. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo di cui al comma 7 sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, nel proprio sito *internet* istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'ISPRA, i comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito internet istituzionale del medesimo Istituto, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia. Entro i successivi trenta giorni l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati, previa verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale di cui al comma 1. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli interventi derivanti dalle Misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e quelli di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali e tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica o di verifica di assoggettabilità, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.

10. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo.

11. Ai fini di consentire la programmazione ed il finanziamento degli interventi di cui al comma 4 del presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il "Fondo per il contrasto al consumo di suolo" con l'assegnazione di uno stanziamento di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.

12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 11 a favore delle regioni e delle province autonome, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati e di revoca delle risorse ».

*Conseguentemente al Capo III, dopo le parole: « solidarietà sociale », sono aggiunte le seguenti: « e di contrasto ai cambiamenti climatici ».*

---

## 12.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### « Art. 12.1.

*(Fondo per il completamento della Carta geologica d'Italia)*

1. Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (Carg) quale infrastruttura di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il "Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia", con una dotazione a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. ».

*Conseguentemente al Capo III, dopo le parole: « solidarietà sociale », sono aggiunte le seguenti: « e di contrasto ai cambiamenti climatici ».*

---

**Art. 12-bis.****12-bis.1**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « , adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d’esercizio 2022 e ».*

---

**12-bis.2**

CATALDI, MAIORINO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , previa valutazione di congruità delle scritture contabili da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ».*

---

**12-bis.3**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: « , previa relazione al Parlamento, da parte del Presidente di regione, su ogni elemento utile per la valutazione della congruità delle informazioni contabili impiegate per l’elaborazione del bilancio d’esercizio. ».*

---

**12-bis.4**

CATALDI, MAIORINO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , previo giudizio di parificazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ».*

---

**12-bis.5**

MAIORINO, CATALDI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**12-bis.6**

CATALDI, MAIORINO

*Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere le seguenti parole:* « non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495, »;

b) *sostituire le parole da:* « private accreditate » *fino alla fine del comma con le seguenti:* « pubbliche per ridurre le liste di attesa attraverso incarichi di lavoro a tempo determinato ».

---

**12-bis.7**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* « non essendo » *con le seguenti:* « purché siano ».

---

**12-bis.8**

CATALDI, MAIORINO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « La concessione del contributo *una tantum* di cui al presente comma è subordinata a quanto previsto ai successivi commi 2-bis e 2-ter. »;

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

« 2-bis. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto-legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 definiscono i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, del-



l'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2-ter. L'Intesa di cui al comma 2-bis definisce:

a) criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

l'elenco dei soggetti autorizzati;

gli esiti delle attività ispettive;

b) un piano di controlli ove siano indicati:

il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;

i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

c) modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

d) linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva.

e) requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente sull'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. ».

---

### **12-bis.9**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « La concessione del contributo *una tantum* di cui al presente comma è subordinata alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'atto di determinazione del fabbisogno assistenziale, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente, degli accordi contrattuali stipulati nonché del piano di controlli sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali. ».

---

### **12-bis.10**

CATALDI, MAIORINO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « La concessione del contributo *una tantum* di cui al presente comma è subordinata all'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, nonché di un rigoroso sistema sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni. ».

---

### **12-bis.11**

CATALDI, MAIORINO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « La concessione del contributo *una tantum* di cui al presente comma è subordinata alla verifica da parte della regione o provincia autonoma sul rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni ».

e sul possesso di tutti i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi. ».

---

**12-bis.12**

MAIORINO, CATALDI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**12-bis.13**

CATALDI, MAIORINO

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « nei nove esercizi successivi » con le seguenti: « negli esercizi successivi e in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale ».*

---

**12-bis.14**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « nei nove esercizi successivi » con le seguenti: « nei tre esercizi successivi ».*

---

**12-bis.15**

CATALDI, MAIORINO

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « a decorrere dal 2023 », inserire le seguenti: « previo parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla congruità del ripiano e sul rispetto dei principi contabili, ».*

---

**12-bis.16**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « del collegio dei revisori » inserire le seguenti: « nonché della sezione regionale di controllo della Corte dei conti ».*

---

**12-bis.17**

CATALDI, MAIORINO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il ripiano del disavanzo di cui al presente comma è subordinato alla riduzione del 50 per cento dell'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale, nonché negli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale. ».*

---

**12-bis.18**

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*« 3-bis. Per l'anno 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, per le regioni che presentano un disavanzo al quarto trimestre riconducibile essenzialmente alle spese sostenute dalle regioni e province autonome per la gestione dell'emergenza COVID-19, per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, nonché per le maggiori spese sostenute causa la particolare congiuntura economica nazionale e internazionale.*

*3-ter. Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario le regioni devono predisporre un Piano operativo di efficientamento del Servizio sanitario regionale attraverso specifica sottoscrizione di un accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione interessata, della durata massima di 10 anni.*

*3-quater. Il disavanzo presentato per l'anno 2023 dalle singole regioni, deve essere imputato ad apposita voce del Patrimonio netto quali perdite portate a nuovo ed essere ripianto dalle regioni e province autonome nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano ».*

---

**12-bis.19**

LOREFICE, MAIORINO, CATALDI

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 3-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente. ».

---

**12-bis.20**

LOREFICE, CATALDI, MAIORINO

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 3-bis. I costi del certificato medico di idoneità per il rinnovo del porto d'armi di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali agli agenti della polizia locale possono essere sostenuti dalle regioni qualora le amministrazioni locali non abbiano la capacità finanziaria per adempiere al relativo pagamento. ».

---

**Art. 12-ter.****12-ter.1**

MAIORINO, CATALDI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, primo periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 338, la parola: "privati" è soppressa. ».

---

**12-ter.2**

CATALDI, MAIORINO

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1-bis, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338, le parole: "la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "che il 75 per cento della superficie fuori terra degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo è destinata". ».

---

**12-ter.3**

MAIORINO, CATALDI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta o di mutamento della destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario è tenuto alla restituzione delle somme assegnate ai sensi del comma 3 e decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.". ».

---

**12-ter.4**

CATALDI, MAIORINO

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1-bis, comma 7, alinea, della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo le parole: "università italiane" aggiungere le seguenti: " , il Consiglio Nazionale degli Studenti". ».

---

**12-ter.5**

MAIORINO, CATALDI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1-bis, comma 7, lettera d), della legge 14 novembre 2000, n. 338, la parola: "15" è sostituita dalla seguente: "25". ».

---

**12-ter.6**

CATALDI, MAIORINO

*Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1-bis, comma 7, lettera e), della legge 14 novembre 2000, n. 338, la parola: "nove" è sostituita con la seguente: "quindici". ».

---

**12-ter.7**

CATALDI, MAIORINO

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati in percentuale non inferiore al 30 per cento del totale agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio. La restante parte può essere assegnata sulla base delle graduatorie di merito. Le proposte con la maggior percentuale di posti letto destinati al diritto allo studio hanno la priorità nei finanziamenti. Altro criterio premiale è rappresentato dalla destinazione di posti letto a canoni compatibili con il canone concordato stabilito dagli accordi locali.”. ».

---

**12-ter.8**

MAIORINO, CATALDI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

“12-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca garantisce un monitoraggio costante sulla realizzazione delle residenze finanziate, tramite anche l'inclusione nella relazione annuale al Parlamento redatta dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari. Nella relazione si evidenzia il numero di posti letto assegnati sulla base di graduatorie del diritto allo studio e quelle assegnate sulla base di graduatorie di merito. Il Ministero, inoltre, provvederà a rendere pubblici i dati e ad aggiornarli costantemente.”. ».

---

**12-ter.9**

GUIDOLIN, MAIORINO, CATALDI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Le graduatorie in essere dei concorsi unici Ripam, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. ».

---



**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Martedì 27 giugno 2023

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 33**

*Presidenza del Presidente*  
BONGIORNO

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,15.*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**59<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BONGIORNO

*indi del Vice Presidente*  
SISLER

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono altri interventi dichiara chiusa la discussione generale.

La relattrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) propone un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

*(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 51 che è assegnato in sede primaria alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente e alla Commissione giustizia per il parere. Esso reca disposizioni varie concernenti gli enti territoriali e pubblici, che nell'esame della Camera dei deputati si sono ulteriormente arricchite.

Per le parti di competenza si segnala in primo luogo l'articolo 3, comma 6, che proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito – con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi – per molteplici categorie di soggetti. Si rammenta che la sospensione è stata introdotta dalla Commissione giustizia del Senato in occasione dell'esame del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Si segnala altresì l'articolo 4-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, recante proroga della disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53. L'articolo è volto a sospendere, fino al 31 dicembre 2023, l'efficacia delle norme che prevedono l'obbligo, per gli avvocati, di effettuare, con specifiche modalità, le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica non è possibile o non ha esito positivo.

Al riguardo appare opportuno ricordare che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della legge delega per la riforma del processo civile, cosiddetta « riforma Cartabia » (legge n. 206 del 2021), e in particolare l'articolo 12, comma 1, lettera *b*), novellando la legge 21 gennaio 1994, n. 53, ha inserito l'articolo 3-ter, in materia di facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati. Il suddetto articolo stabilisce che gli avvocati siano tenuti a notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato nei seguenti casi (comma 1): quando il destinatario è soggetto ob-

bligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi; quando, pur non essendovi obbligato, il destinatario abbia eletto domicilio digitale. È inoltre previsto (comma 2) che quando, per causa imputabile al destinatario, sia impossibile eseguire la notificazione o questa non abbia avuto esito positivo, l'avvocato debba eseguire la notificazione: mediante inserimento nell'area *web* riservata prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; con le modalità ordinarie, se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale. Infine, è previsto (comma 3) che, quando la notificazione tramite PEC non è possibile o non ha esito positivo, per causa non imputabile al destinatario, essa si esegue con le modalità ordinarie.

L'articolo 4-*ter* del decreto-legge dispone la sospensione dell'efficacia della disciplina stabilita dai commi 2 e 3 del sopra richiamato articolo 3-*ter*, in ordine alle notificazioni telematiche di atti da parte degli avvocati, fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, nei casi in cui la notificazione tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito telematico certificato (di cui al comma 1 del citato articolo 3-*ter*) non sia possibile o non abbia esito positivo, essa si esegue con le modalità ordinarie. Inoltre, il medesimo articolo specifica che il perfezionamento della notifica per il soggetto notificante avviene nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione inviata in modalità telematica (PEC o altro servizio elettronico di recapito qualificato) dal medesimo soggetto.

Si ricorda che le disposizioni del decreto legislativo n. 149 del 2022 sono entrate in vigore il 28 febbraio 2023, ivi compresa quella di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b*), sopra menzionato.

Di competenza della Commissione è altresì l'articolo 4-*quater*, introdotto dalla Camera, che prevede l'applicazione di una disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense per la sessione 2023 (come già previsto per le sessioni 2020, 2021 e 2022). In particolare, al comma 1, primo periodo, dispone che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione 2023, sia disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 31 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 2021, come integrate dalle modalità previste dal medesimo articolo.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 31 del 2021 ha previsto una disciplina speciale per lo svolgimento dell'esame per la sessione 2020, in relazione all'emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19, in luogo di quella dettata dal regio decreto n. 37 del 1934. Un'analoga disciplina speciale è stata prevista anche per la sessione 2021 (decreto-legge n. 139 del 2021, articolo 6) e per la sessione 2022 (decreto-legge n. 73 del 2022, articolo 39-*bis*).

Il secondo periodo del comma 1 precisa che i termini previsti dalle norme previgenti decorrenti dall'inizio delle prove scritte sono computati

dalla data di inizio della nuova unica prova scritta. Rispetto alla disciplina « emergenziale » prorogata nelle precedenti sessioni, l'articolo in commento apporta alcune rilevanti modifiche alle modalità di espletamento dell'esame. Il comma 2, difatti, prevede che l'esame di Stato si articoli in due prove: una prova scritta e una prova orale. Viene pertanto superato il citato sistema del cosiddetto « orale rafforzato ». Il comma 3 disciplina la prova scritta, prevedendo che essa è svolta sui temi formulati dal Ministero della giustizia e abbia ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale. Il candidato, in tale prova, potrà scegliere un quesito proposto in una materia tra: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Tale prova scritta è valutata da parte di una sottocommissione composta da tre membri, ciascuno dei quali dispone di dieci punti di merito. La prova si supera con un punteggio di almeno 18 punti (comma 4). Il comma 8 rinvia, quanto alla composizione delle sottocommissioni all'articolo 3, commi 1 e 3, del citato decreto-legge n. 31 del 2021. Pertanto, queste sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti.

Infine, da segnalare ai fini delle materie di competenza della Commissione è l'articolo 12 recante disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. L'articolo prevede che il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria dei richiedenti protezione internazionale non sia limitato ai soli casi di rigetto e di manifesta infondatezza della domanda, ma anche a quelli di inammissibilità. Tale limitazione era stata introdotta recentemente dal decreto-legge n. 20 del 2023 nel corso dell'esame del Senato. Viene ripristinato, così, il testo antecedente dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 che consente di impugnare anche le dichiarazioni di inammissibilità della domanda da parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, come del resto previsto dalla normativa comunitaria.

La disposizione vigente prima della conversione del decreto-legge n. 20 del 2023 disponeva che avverso la decisione della Commissione territoriale sulla richiesta di protezione e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (articolo 35, comma 1, decreto legislativo n. 25 del 2008). Non facendo riferimento ad un articolo in particolare non era specificato che tipo di decisione e pertanto il ricorso era ammesso avverso tutte le pronunce delle commissioni. La disposizione dell'articolo 12 ripristina la formulazione antecedente al decreto-legge n. 20 del 2023.

Si ricorda che, in numerose pronunce aventi ad oggetto ricorsi instaurati dinanzi ai tribunali contro provvedimenti di inammissibilità pronunciati dalla Commissione territoriale *ex* articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, la Corte di cassazione ha più volte affermato che « oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo

della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata » dal quale consegue l'obbligo per il tribunale adito di pronunciarsi nel merito. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 46 della direttiva 2013/33/CE (recepita dal decreto legislativo n. 142 del 2015 che ha modificato il decreto legislativo n. 25 del 2008) dispone che gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi: *a)* la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale; *b)* il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda in precedenza sospeso; *c)* una decisione di revoca della protezione.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) nel condividere le osservazioni del relatore, esprime un avviso convintamente favorevole sulle disposizioni volte a reintrodurre la prova scritta all'interno degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione forense, osservando che la disciplina generale dovrà comunque essere oggetto di revisioni più approfondite, anche al fine di ridurre i tempi necessari all'espletazione delle procedure.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) invita la Commissione ad approfondire anche le questioni inerenti alla frequenza obbligatoria di specifici corsi ai fini del sostenimento degli esami di Stato per la professione forense.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore RASTRELLI (*FdI*), rinuncia alla replica e ribadisce il proprio avviso non ostativo sul provvedimento.

Poiché non vi sono altri interventi, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere avanzata dal relatore è approvata.

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice CAMPIONE (*FdI*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, recante disposizioni di delega al Governo sulla materia degli incentivi alle imprese e norme di semplificazione delle relative procedure.

Il disegno di legge è collegato, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, alla manovra di finanza pubblica secondo le indicazioni del Documento di Economia e Finanza. Si compone di 9 articoli il primo dei quali, l'articolo 1, individua finalità o oggetto del provvedimento mentre

l'articolo 2 individua i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese. L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico degli incentivi alle imprese mediante la redazione di un Codice a ciò finalizzato mentre l'articolo 4 elenca i principi e i criteri ai quali l'Esecutivo deve attenersi nell'esercizio della delega per l'opera di razionalizzazione degli incentivi. L'articolo 5 contiene principi di coordinamento con gli incentivi regionali relativamente alla politica di coesione europea con la finalità di un uso sinergico delle risorse disponibili e per evitare la sovrapposizione di interventi.

L'articolo 6 stabilisce i principi e i criteri direttivi di delega per la stesura del codice degli incentivi. Per le parti di competenza si segnala in particolare la lettera *b*) del comma 1 nella quale è previsto che nell'ambito del codice degli incentivi si provveda alla revisione e all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione degli incentivi e in tale ambito si proceda ad una riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi, al contenimento dei tempi dell'attività istruttoria e ad una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti e la definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente. È inoltre valorizzato l'uso degli strumenti digitali nei rapporti tra imprese beneficiarie degli incentivi e pubbliche amministrazioni. Si segnala poi la lettera *f*) la quale dispone che, nell'ambito del Codice degli incentivi, si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti degli incentivi pubblici (sul punto, appare opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 123 del 1998 attualmente prevede, all'articolo 9, comma 5, che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del medesimo decreto e oggetto di revoca siano preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile – tra cui le retribuzioni e le provvigioni dovute a lavoratori e professionisti, nonché i crediti commerciali di coltivatori direttivi, imprese artigiane, cooperative e imprese fornitrici di lavoro temporaneo – e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.).

L'articolo 7 contiene norme per la digitalizzazione, la modernizzazione e la sburocratizzazione degli incentivi attraverso la valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della relativa piattaforma telematica del Governo. Per le parti di competenza occorre segnalare in particolare il comma 3 che reca norme sulla pubblicità legale degli interventi, assicurata nei siti internet delle amministrazioni competenti e dalla *Gazzetta Ufficiale* dove sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali per la disciplina o l'accesso agli interventi medesimi o le relative modificazioni. Occorre altresì segnalare il comma 4 che stabilisce forme di accelerazione e semplificazione per il rilascio di certificazioni funzionali al controllo dei requisiti per l'accesso agli incentivi. Per queste finalità il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può, in via sperimentale, procedere alla stipula di protocolli con altre amministrazioni, finalizzati ad una accelerazione dei tempi di rilascio del documento

unico di regolarità contributiva (DURC) e della documentazione antimafia e delle misure di prevenzione (si veda a quest'ultimo riguardo il decreto legislativo n. 159 del 2011 con particolare riferimento agli articoli da 82 a 101 contenuti nel Libro II del Codice delle leggi antimafia).

Per quanto riguarda gli emendamenti al testo del disegno di legge, per le parti di competenza si segnalano in particolare gli emendamenti 2.51 e 6.54 che dispongono l'equiparazione tra professioni e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. Si segnalano altresì gli emendamenti 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 e 7.16 che modificano il comma 4 dell'articolo 7 in relazione al rilascio del DURC e della documentazione richiesta dalla normativa antimafia.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

**(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SALLEMI (*FdI*) illustra il disegno di legge d'iniziativa governativa, collegato alla manovra di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, che si compone di 23 articoli ed è diretto, secondo quanto illustrato nella relazione di accompagnamento, ad introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari.

Gli articoli che presentano profili di competenza della Commissione giustizia sono gli articoli 4, 7, 8, 13, 16 e 17.

L'articolo 4 riguarda in generale la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi. La disposizione sopprime alcuni obblighi che, attualmente, accomunano le società con titoli diffusi alle società i cui titoli, invece, sono quotati in mercati regolamentati.

In particolare, il comma 3 apporta varie modificazioni al codice civile: la lettera *a*) inserisce nel codice civile un nuovo articolo numerato 2325-*ter*, rubricato *Società emittenti strumenti finanziari diffusi*, mentre le lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 3 novellano, rispettivamente, gli articoli 2341-*ter*, 2357-*ter* e 2391-*bis* del codice civile stesso. Il nuovo articolo 2325-*ter*, al suo primo capoverso, indica i requisiti che gli emittenti italiani non quotati devono possedere contestualmente al fine di essere qualificati come emittenti di azioni oppure di obbligazioni che, le une e le altre, siano diffuse tra il pubblico in misura rilevante, oppure ancora come emittenti di strumenti finanziari diffusi. Cominciando dagli emittenti di azioni, essi, ai fini della suddetta qualificazione, secondo le nuove disposizioni, avranno azionisti diversi dai soci di controllo in numero su-

periore a cinquecento, che detengano una percentuale complessiva di capitale sociale non inferiore al cinque per cento; inoltre, dovranno superare almeno due delle tre soglie poste dall'articolo 2435-*bis*, comma 1, del codice civile alle società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, le quali volessero redigere il bilancio in forma abbreviata. Si ricorda perciò che i tre limiti fissati dal comma 1 dell'articolo 2435-*bis* del codice civile sono: 4.400.000 euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale; 8.800.000 di ricavi delle vendite e delle prestazioni; 50 unità di dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Nel nuovo articolo 2325-*ter* seguono precisazioni di casi di emittenti che non saranno considerati diffusi. Essi sono: emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione (riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale); emittenti il cui oggetto sociale prevede soltanto attività non lucrative oppure volte al godimento di un bene o servizio da parte dei soci; emittenti in amministrazione straordinaria (per cessazione dell'attività d'impresa); emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria; emittenti dichiarati in stato di liquidazione giudiziale o messi in liquidazione coatta amministrativa; gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di avvio di risoluzione. Passando alle obbligazioni, saranno considerati emittenti di obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni il cui valore nominale sia complessivamente non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento. Di seguito, nell'articolo 2325-*ter* si precisa che le disposizioni precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquistare o sottoscrivere azioni. A norma del futuro articolo 2325-*ter*, per quanto riguarda la diffusione degli strumenti finanziari saranno considerati quelli diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo stesso, fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

La lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 4 modifica il primo comma dell'articolo 2341-*ter* del codice civile, che riguarda la pubblicità dei patti parasociali, prevedendo che nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (gli MTF) i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. A legislazione vigente, tali disposizioni relative alla pubblicità dei patti parasociali invece valgono esclusivamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio – per le quali la disciplina resta quindi inalterata mentre le società che operano con MTF non sono menzionate.

Anche la lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 4 estende alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il campo di



applicazione di disposizioni finora relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Si tratta dell'articolo 2357-ter del codice civile, vale a dire della disciplina di azioni proprie, il cui computo sarà invece escluso se il relativo diritto di voto non è stato esercitato a seguito di astensione per conflitto di interessi.

La lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 4 innovando il primo comma e il terzo comma dell'articolo 2391-bis del codice civile, modifica il campo di applicazione della norma. Non saranno più gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, bensì quelli delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ad adottare regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione.

L'articolo 7 introduce delle modifiche a due articoli del codice civile volte rispettivamente a far sì che agli investitori professionali non si applichino i limiti all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative per le obbligazioni emesse dalle società per azioni e a far venire meno l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale nelle ipotesi nelle quali l'acquirente delle stesse sia un operatore professionale anche nel caso di collocazione di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata.

Il comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 2412 del codice civile, il quale prevede in generale che le società per azioni possano emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato solo se le obbligazioni emesse in eccedenza siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Tali limitazioni e garanzie non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 7, modificando l'articolo 2412 prevede che la disciplina sopra descritta non si applichi neanche alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione restando comunque salva l'esclusione, già prevista dalla vigente disciplina, concernente l'emissione di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

Il comma 1, lettera *b*), reca norme di modifica dell'articolo 2483 del codice civile in materia di emissione di titoli di debito delle società a

responsabilità limitate, il quale al comma 2 stabilisce che i titoli di debito, emessi da società a responsabilità limitata, possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. Con la modifica in esame si prevede che tale disciplina non si applichi ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, senza facoltà di modifica.

L'articolo 8 propone alcune le misure già introdotte, fino al 30 giugno 2021, dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni) per supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitali italiane. In particolare sono previsti, per un periodo sperimentale – fino al 30 aprile 2025 – *quorum* agevolati per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale delle società di capitali.

Si prevede anche, per il medesimo periodo, l'attribuzione della facoltà, alle società con azioni quotate in mercati regolamentati e alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di deliberare l'aumento del capitale sociale con l'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente, in deroga al regime ordinario che prevede una soglia pari al 10 per cento e anche in assenza di una espressa previsione statutaria al riguardo, anch'essa prevista dal regime ordinario.

La norma si pone in deroga esplicita: all'articolo 2368 del codice civile secondo comma, secondo periodo, del codice civile ai sensi del quale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; all'articolo 2369, terzo comma, del codice civile ai sensi del quale, per la seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato oltre un terzo del capitale sociale e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; all'articolo 2369, settimo comma, del codice civile il quale dispone che, per le convocazioni successive alla seconda, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Tale deroga è prevista per le deliberazioni aventi a oggetto: *a*) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 (conferimenti di beni in natura e di crediti) e 2441 (diritti di opzione) del codice civile; *b*) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile (delega agli amministratori), in forza del quale lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di

cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.

L'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo del codice civile incrementando da tre a dieci del numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo.

L'articolo 16 consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in deroga all'articolo 2372 del codice civile riferite alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

L'articolo 17 riconosce normativamente la possibilità che un soggetto possa agire direttamente contro l'Autorità di vigilanza nel caso in cui abbia subito un danno riconducibile alla mancata vigilanza dell'Autorità stessa sul rispetto di leggi e regolamenti. Il nuovo comma 6-ter dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, introdotto dall'articolo 17 del disegno di legge, prevede che chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma (Banca d'Italia, Consob, Isvap, Covip e Autorità garante della concorrenza e del mercato), può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa.

Segnala infine come di interesse della Commissione giustizia:

– l'articolo 15, comma 1, lettera *c*) che, in materia di Sicaf, modifica l'articolo 35-*quinquies* (in materia di capitale e azioni delle Sicaf), comma 5, del TUF inserendo il riferimento all'articolo 2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile, secondo cui il valore delle azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, non può complessivamente superare la metà del capitale sociale;

– l'articolo 15, comma 1, lettera *e*), che sostituisce l'attuale articolo 38 del TUF, assoggettando le Sicav e le Sicaf eterogestite a un regime semplificato ispirato a quello dei fondi comuni di investimento prevedendo, per quanto di interesse che alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333 (Programma e sottoscrizione delle azioni), 2334 (Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori), 2335 (Assemblea dei sottoscrittori) e 2336 (Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo) del Codice civile;

– l'articolo 19, che al fine di contrastare la diffusione di pubblicità svolta da soggetti non autorizzati, riconosce alla Consob la possibilità di vietare la diffusione di pubblicità riferibile a soggetti non autorizzati allo svolgimento di servizi e attività di investimento e ordinare ai fornitori di connettività alla rete *Internet* la rimozione delle iniziative pubblicitarie svolte da operatori finanziari abusivi;

– l’articolo 20, che inserisce nel Testo unico della finanza di un nuovo titolo, contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob e che consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali;

– l’articolo 22, comma 1, lettera *b*) che estende l’ambito operativo degli interventi del patrimonio destinato a condizioni di mercato secondo la legislazione vigente prevedendo che, limitatamente all’operatività a condizioni di mercato, le disposizioni che impediscono l’accesso agli interventi di patrimonio destinato nei casi di responsabilità da reato (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera *h*), del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 26 del 2021) trovino applicazione solo alle società nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione, anche non passata in giudicato.

Propone quindi l’espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo è approvata.

*(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd’Az*), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023, all’esame in sede primaria della 4<sup>a</sup> Commissione permanente e assegnato alla Commissione Giustizia per il parere, si compone di 27 articoli ed è stato adottato ai sensi dell’articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente l’adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte a obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea (UE) il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all’anno di riferimento.

Con specifico riferimento alle materie di competenza della Commissione Giustizia vengono in rilievo i seguenti articoli del decreto-legge: l’articolo 3, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170 in tema di mancato recepimento di disposizioni UE in materia di revisione contabile, consente alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo le carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia ovvero relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili. La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nel regolamento GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento 2016/679). Tra le condizioni previste dalla norma vi è quella che le carte

di lavoro o altri documenti richiesti riguardino la revisione dei conti di società che hanno emesso valori mobiliari in tale Paese terzo o che fanno parte di un gruppo che presenta il bilancio consolidato nel Paese terzo in questione. L'articolo 4 modifica l'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, prevedendo che, nel caso di arresto o fermo di minorenne, la polizia giudiziaria informi, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, altra persona idonea maggiorenne, qualora ciò risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. Il citato comma 1 prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo di un minorenne ne diano immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la responsabilità genitoriale e all'eventuale affidatario e informino tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. L'articolo 4 del decreto-legge aggiunge alle comunicazioni previste anche la possibilità che sia informata, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, un'altra persona idonea maggiorenne, qualora risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. In tal modo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, viene data attuazione alla direttiva 2013/48/UE (relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari) e, in particolare, all'articolo 5, paragrafo 2, il quale prevede che gli Stati membri garantiscano, nel caso in cui indagato o imputato sia un minore, che il titolare della potestà genitoriale sia informato quanto prima della privazione della libertà personale e dei relativi motivi e che, nel caso in cui ciò sia contrario all'interesse superiore del minore, ne sia informato un altro adulto idoneo. Proprio il mancato recepimento nell'ordinamento interno dell'articolo 5, paragrafo 2 costituiva oggetto della procedura di infrazione n. 2021/2075, archiviata dalla Commissione europea a seguito dell'impegno assunto dalle autorità italiane a adottare la norma di adeguamento.

L'articolo 16 individua il ministero della Giustizia quale Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). L'articolo 110 del Regolamento (UE) 2017/1001 prevede che le decisioni definitive sulle spese adottate dall'Ufficio per la proprietà intellettuale nell'ambito di procedure di opposizione, decadenza, nullità o ricorso costituiscano titolo esecutivo (paragrafo 1). Il paragrafo 2 precisa che l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio viene effettuata e che ciascuno Stato membro designa un'Autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione (dandone comunicazione all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione). Tale Autorità appone alla decisione la sola formula esecutiva, previa la sola verifica dell'autenticità. Assolte le predette formalità la parte interessata

può ottenere l'esecuzione forzata adendo l'organo competente secondo la legislazione nazionale (paragrafo 3). L'esecuzione forzata non può essere sospesa se non su decisione della Corte di giustizia, fermo restando che il controllo sulla regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali (paragrafo 4). L'articolo 16 del decreto-legge precisa appunto che il ministero della Giustizia provvede alla verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e, adempiuta tale formalità, vi appone la formula esecutiva. Al riguardo, rileva che con la cosiddetta « riforma Cartabia » del processo civile (decreto legislativo n. 149 del 2022), in attuazione dell'articolo 1, comma 12, della legge delega n. 206 del 2021, la formula esecutiva è stata abolita, con l'abrogazione delle disposizioni legislative che ad essa facevano riferimento, ed è stata sostituita dalla mera attestazione di conformità della copia al titolo originale (nuovo articolo 475 del codice di procedura civile, il quale prevede che gli atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, per valere come titolo esecutivo devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti). Propone pertanto di segnalare alla 4<sup>a</sup> Commissione di valutare l'opportunità di adeguare la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge con la disciplina dell'esecuzione forzata conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022, che non prevede più la formula esecutiva.

L'articolo 18 adegua l'ordinamento italiano – ed in particolare il Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – ad alcuni regolamenti dell'Unione europea relativi alle cosiddette frontiere Schengen, con particolare riferimento all'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), all'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; all'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione. Tra le disposizioni di competenza, rileva l'espressa attribuzione al tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere quale autorità giudiziaria sul ricorso avverso il provvedimento di diniego, annullamento o revoca delle « autorizzazioni di viaggio » od il provvedimento di divieto di reingresso del cittadino di Paese terzo « fuori-termine » identificato, durante i controlli alla frontiera, in uscita dal territorio nazionale. Inoltre, sono affidate a successivi regolamenti ministeriali – adottati dal ministro dell'Interno di concerto con il ministro degli Affari Esteri e della Giustizia – la determinazione di alcuni aspetti applicativi (quali siano le autorità di frontiera, le autorità competenti in materia di immigrazione, le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi), inclusa la disciplina delle modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informa-

zione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ove consentita. Infine, il comma 1, lettera *b*) dell'articolo 18 modifica l'articolo 5, comma 8-*bis* del testo unico immigrazione, onde introdurre la menzione della « autorizzazione ai viaggi » (e documenti strumentali ad essa) tra i titoli di ingresso la cui contraffazione o alterazione comporti la sanzione penale ivi prevista (reclusione da uno a sei anni; se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, reclusione da tre a dieci anni).

L'articolo 20 reca modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, introducendo una nuova disciplina relativa al rilascio e al ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano, o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento, a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei figli medesimi o di altri soggetti non autosufficienti, anche sotto il profilo economico, o individuati dalla legge. Viene in particolare soppressa la previsione, sinora vigente, secondo cui non possono ottenere il passaporto i genitori di prole minore che non hanno ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare o l'assenso dell'altro genitore, sostituendola con quella secondo cui non possono ottenere il documento coloro nei confronti dei quali il rilascio di questo sia stato inibito con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Al riguardo, la lettera *b*) introduce nella citata legge n. 1185 del 1967 un nuovo articolo 3-*bis* a norma del quale il pubblico ministero o l'altro genitore (ovvero, ove nominato, il terzo che esercita la responsabilità genitoriale) possano chiedere al giudice di inibire il rilascio del passaporto in favore del genitore di prole minore. Il rilascio del passaporto può essere inibito quando vi sia concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero egli possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. L'inibitoria deve avere una durata determinata dal giudice e non superiore a due anni. La disposizione richiede espressamente che il provvedimento debba essere adottato tenendo conto del principio di proporzionalità e della normativa europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di rapporti familiari e conseguenti diritti e doveri, con riguardo al riconoscimento e all'esecuzione, tra l'altro, delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari, sottrazione internazionale di minori. L'espressione « concreto e attuale pericolo » è mutuata, come precisa la relazione illustrativa, dall'articolo 274 del codice di procedura penale, al fine di restringere l'applicazione della norma alle sole ipotesi in cui vi sia un effettivo pericolo di lesione dell'interesse del minore. Nello stesso senso va anche il riferimento al « trasferimento all'estero » come « causa » del pericolo, che dovrebbe indurre il giudice ad una particolare prudenza nell'emettere l'inibitoria.

L'articolo 3-*bis* in oggetto individua il giudice competente nel tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore. Per il caso in cui il minore sia residente all'estero, è prevista la competenza del tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o del tribunale nel cui cir-

condario si trova il suo comune di iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). Nel caso in cui è già pendente altro procedimento relativo allo stato delle persone, ai minori o alla famiglia la domanda deve essere proposta al giudice che procede. Il procedimento si deve svolgere nelle forme del rito camerale previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in modo da assicurarne celerità e snellezza. Il richiamo al rito camerale fa poi sì che sia sempre possibile proporre il reclamo previsto dall'articolo 739 del codice di procedura civile e che l'inibitoria già emessa possa essere sempre modificata o revocata ai sensi dell'articolo 742. Si prevede inoltre che copia del provvedimento che inibisce il rilascio del documento debba essere trasmessa, a cura della cancelleria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, all'ufficio competente per il rilascio del passaporto (questura o rappresentanza diplomatica del luogo di residenza, come stabilito dall'articolo 5 della legge n. 1185 qui novellata). La lettera *d*) è infine volta ad aggiornare le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 12, il quale oggi prevede che il passaporto è ritirato « quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia della autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato ». La modifica introdotta si propone di specificare che gli obblighi alimentari la cui violazione comporti il ritiro del passaporto non sono unicamente quelli previsti dagli articoli 433 e seguenti del codice civile (obblighi alimentari che derivano da pronuncia dell'autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato) ma anche quelli aventi ad oggetto: il contributo al mantenimento dei figli; l'assegno di mantenimento per il coniuge legalmente separato; l'assegno divorzile e quello determinato dall'autorità giudiziaria in favore della parte dell'unione civile successivamente allo scioglimento di questa. Viene infine recepita anche in questo contesto normativo l'equiparazione dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai figli minorenni, già introdotta nel codice civile (articolo 337-*septies*, secondo comma) e che con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della delega di cui alla legge 26 novembre 2021, n. 206 (cosiddetta riforma Cartabia), è stata introdotta anche nel codice di rito.

L'articolo 23 reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (cioè beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari). L'articolo in esame interviene sul decreto legislativo n. 221 del 2017, che raccoglie la disciplina sia sui prodotti utilizzabili per infliggere la tortura che sui prodotti a duplice uso: in particolare, per quanto di competenza, la lettera *s*), riformula l'articolo 18 del



decreto legislativo n. 221 del 2017, in materia di sanzioni per le operazioni illecite di esportazione, transito o trasferimento all'interno dell'Unione europea, di prodotti duplice uso. La modifica chiarisce l'applicabilità della norma ai prodotti a duplice uso sia listati che non listati; estende la portata delle disposizioni ai prestatori di assistenza tecnica e aggiorna alcuni riferimenti normativi. L'impianto sanzionatorio viene inasprito, sia per le pene detentive che per le pene pecuniarie (in assenza di autorizzazione la pena è la reclusione fino a sei anni e la multa da euro 25.000 a euro 250.000; per le operazioni effettuate in difformità dall'autorizzazione la pena è reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000; l'operatore che omette di informare l'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000). Si prevede inoltre che la pena detentiva e la pena pecuniaria siano comminate congiuntamente e non più in alternativa. La lettera z) introduce nel decreto legislativo n. 221 del 2017 un nuovo articolo 21-bis, che riunisce le previsioni già vigenti in materia di confisca. La nuova formulazione precisa i riferimenti all'articolo 240 del codice penale e chiarisce in maniera il carattere obbligatorio della confisca; si precisa inoltre che, nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Infine, contiene disposizioni con profili di interesse per la Commissione giustizia l'articolo 10 che al comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2023, il divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali ad esempio gli sfalci e le potature), nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsti per il PM10, limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto. Il comma 4 dell'articolo prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000 per chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto al comma 1.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo con una osservazione riferita all'articolo 16 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice STEFANI (*LSP-Psd'Az*) invita la Commissione a considerare anche la difficile situazione degli Uffici del Giudice di pace, soprattutto a seguito del notevole aumento di competenze per tale figura disposto dalle recenti innovazioni legislative. In talune, particolari situazioni, infatti, si sarebbe reso necessario sospendere le funzioni dell'Ufficio sino alla fine dell'anno (come ad esempio nel caso del Giudice di

pace di Vicenza). Conclude domandando delucidazioni sul punto al rappresentante del Governo.

Anche ad avviso del senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) gli effetti pratici di alcune riforme andrebbero debitamente approfonditi, al fine di evitare situazioni come quelle poc' anzi prospettate dalla senatrice Stefani.

Il sottosegretario OSTELLARI precisa che la problematica è di natura generale, intrecciandosi altresì con le tematiche connesse alla magistratura onoraria. Il Governo sta prestando comunque le dovute attenzioni, avendo altresì riguardo alle indicazioni provenienti dall'Unione europea.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo con osservazione risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO** – *Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

**(298) FINA.** – *Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti*

**(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA** – *Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*

**(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA** – *Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

**(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA** – *Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

**(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA** – *Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

**(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA** – *Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652 e 659, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 710 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il relatore RAPANI (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 710 che si compone di tre articoli e che ha un contenuto analogo ai disegni di legge nn. 118, 360, 477, 652 e 659, già illustrati. Pertanto si propone la con-

giunzione dell'esame al fine di poter elaborare un testo unificato nel Comitato ristretto appositamente costituito.

Il PRESIDENTE fa presente che alla luce di quanto illustrato dal relatore, anche il disegno di legge n. 710 sarà congiunto ai disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652 e 659 in materia di geografia giudiziaria, il cui esame è stato già avviato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(661) Anna BILOTTI.** – *Modifiche agli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura*

(Discussione e rinvio)

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge n. 661, di iniziativa della senatrice Bilotti, assegnato in sede redigente alla Commissione giustizia, che reca modifiche alla normativa in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura.

Nel merito il provvedimento consta di due articoli.

L'articolo 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 613-*bis* del codice penale.

Il primo comma dell'articolo 613-*bis* del codice penale – occorre ricordare – punisce, con la reclusione da 4 a 10 anni, chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso « mediante più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona ». La condotta tipica è, pertanto, costituita alternativamente dall'usare violenze, minacce gravi ovvero dall'agire con crudeltà. L'evento del reato è costituito dalle acute sofferenze fisiche o da un verificabile trauma psichico. Attraverso le modifiche apportate dalla proposta di legge in esame si prevede che il delitto di tortura possa essere integrato non solo da più condotte violente reiterate nel tempo, ma anche da una pluralità di contegni violenti tenuti « nel medesimo contesto cronologico » e che « il verificabile trauma psichico » possa essere anche temporaneo, sostanziandosi cioè in un evento che si presti a una rapida risoluzione, non essendo quindi necessario che l'esperienza dolorosa si traduca in una sindrome di trauma psicologico strutturato (primo comma).

L'articolo 613-*bis* del codice penale incrimina, poi, come è noto, anche le ipotesi di tortura cosiddetta pubblica che si riscontra nei rapporti « verticali » tra *State agents* e cittadini. Nel caso in cui la fattispecie de-

scritta nel primo comma venga posta in essere, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 613-*bis* del codice penale, la pena è la reclusione da 5 a 12 anni. Il terzo comma dell'articolo 613-*bis* specifica che tale circostanza non si applica se le sofferenze derivano unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Il disegno di legge interviene anche sulla disciplina della c.d. tortura pubblica sopprimendo non solo il requisito dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti la funzione, ma anche l'intero terzo comma dell'articolo 613-*bis*. La relazione di accompagnamento del disegno di legge, con riguardo alla soppressione del terzo comma, sottolinea « il codice penale già prevede una serie di disposizioni che giustificano le forze dell'ordine che agiscono – ovviamente – entro i limiti dettati dall'ordinamento. Non si ravvede, dunque, la necessità di prevedere una tale esimente nei casi di così gravi condotte come quelle previste al primo comma ».

I commi quarto e quinto dell'articolo 613-*bis* del codice penale individuano alcune fattispecie aggravate per i casi in cui rispettivamente: dal fatto sia derivata una lesione personale, una lesione personale grave, una lesione personale gravissima; dal fatto sia derivata la morte quale conseguenza non voluta ovvero sia stata cagionata volontariamente la morte della vittima. Nel caso in cui la morte del soggetto passivo sia una conseguenza non voluta della tortura si prevede la pena della reclusione di anni trenta. Nel caso in cui invece l'agente abbia volontariamente causato il decesso si prevede la pena dell'ergastolo. Il disegno di legge interviene anche sul quarto comma dell'articolo 613-*bis* in materia di circostanze aggravanti, rendendo omogenea la formulazione a quanto previsto per la successiva aggravante a effetto speciale, di cui al quinto comma, ovvero la morte quale conseguenza voluta o non voluta della tortura. Infatti, si affiancano alle lesioni, lesioni gravi o gravissime commesse per colpa, quale conseguenza non voluta del delitto di tortura, anche quelle commesse dolosamente. Viene poi inserito un ulteriore comma nell'articolo 613-*bis*, il quale prevede il divieto di bilanciamento delle circostanze. Pertanto le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 114 (« minima importanza »), concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

L'articolo 2 invece modifica l'articolo 613-*ter* il quale disciplina il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. L'articolo 613-*ter* punisce, con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il reato di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta, ma il delitto non è commesso. Il disegno di legge interviene sull'articolo

613-ter del codice penale sopprimendo il riferimento all'esercizio delle funzioni o del servizio.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*), osservando che, secondo quanto riportato da notizie di stampa, presso la Camera dei deputati sarebbe in corso l'esame di un provvedimento analogo.

Auspica pertanto che siano effettuate, sul punto, le opportune verifiche.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(729) Erika STEFANI. – Norme in tema di legittimo impedimento del difensore**

(Discussione e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge n. 729, di iniziativa della senatrice Stefani, che si propone di introdurre nuove norme a tutela della classe forense in tema di legittimo impedimento.

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli.

L'articolo 1, aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 153 del codice di procedura civile, prevede la remissione in termini – con provvedimento del giudice o, prima della costituzione delle parti, del presidente del tribunale – del difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato. È esclusa la remissione in termini in caso di mandato congiunto.

L'articolo 2 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 81-*bis* disposizioni attuative del codice di procedura civile il quale disciplina il calendario del processo. La nuova disposizione prevede che, quando il procuratore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza.

L'articolo 3, infine, modifica il comma 5 dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale nella parte in cui disciplina del legittimo impedimento del difensore nel processo penale. Ai sensi del comma 5, nella sua formulazione vigente, il giudice rinvia l'udienza nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Il disegno di legge amplia l'ambito di applicazione dell'istituto del legittimo impedimento precisando che costituiscono cause giustificatrici anche comprovate ragioni di salute della prole o dei familiari del difensore.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) osserva che le disposizioni contenute nel disegno di legge, pur apprezzabili nell'intento, potrebbero facilmente prestarsi, nei fatti, a un uso strumentale mirante a procrastinare la durata dei processi. La problematica potrebbe incidere particolarmente sul processo civile, dove l'eccessivo ricorso al legittimo impedimento da parte della difesa del convenuto potrebbe pregiudicare gravemente le ragioni dell'attore, con intuibili effetti controproducenti. Ritiene pertanto necessario un approfondimento del tema.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

*(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*

*(364) Claudio BORGHI e altri. – Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza*

*(645) LISEI e altri. – Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati. Il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a una precisazione del testo. Il parere e l'emendamento proposto sono in distribuzione.

Poiché ai sensi dell'articolo 40, comma 6-bis, quinto periodo, del Regolamento le modificazioni proposte dalla Commissione bilancio debbono essere poste in votazione, si procede alla deliberazione sul punto.

Verificata la presenza del numero legale, posto in votazione l'emendamento 1.301/5a Commissione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) è approvato.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 693 così come modificato, con la proposta di assorbimento dei disegni di legge 364 e 645, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 755**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di adeguare la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge con la disciplina dell'esecuzione forzata conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022, che non prevede più la formula esecutiva.



## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 693

Art. 1.

### **1.301/5a Commissione**

LA RELATRICE

*All'emendamento 1.301, sostituire le parole: « modalità di assegnazione delle risorse e di destinazione dei proventi » con le seguenti: « modalità di destinazione e gestione dei proventi ».*

---

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari esteri e difesa)**

Martedì 27 giugno 2023

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 21**

*Presidenza del Vice Presidente*  
MENIA

*Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,20*

*INCONTRO CON RAPPRESENTANTI DEL THINK TANK UCRAINO « CENTER FOR DEFENCE STRATEGIES »*

**Plenaria**

**35<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
MENIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(694) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020**

(Esame e rinvio)

La senatrice MIELI (*FdI*), relatrice, illustra il disegno di legge, di iniziativa governativa, recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Re-

pubblica del Kosovo in materia di cooperazione di polizia, sottoscritto dalle Parti nel novembre 2020.

Ricorda innanzitutto, che il Kosovo, posto nel cuore della penisola balcanica, confinante con la Serbia, il Montenegro, l'Albania e la Macedonia del Nord, ha una superficie territoriale poco più estesa dell'Abruzzo ed è popolato da quasi 2 milioni di abitanti. Sul piano istituzionale il Paese, proclamatosi indipendente da Belgrado in modo unilaterale nel febbraio 2008 e riconosciuto da un centinaio di Stati del mondo (ma non da Russia e Cina, oltre che da alcuni Paesi membri dell'Unione europea come Cipro, Grecia, Romania, Slovacchia e Spagna), è ad oggi una Repubblica parlamentare.

Il Paese, che ha ottenuto il riconoscimento formale da parte dell'Italia il 21 febbraio 2008, ha sottoscritto nell'ottobre 2015 un Accordo di Stabilizzazione e Associazione con l'Unione europea, anche se il suo percorso di avvicinamento all'Unione passa inevitabilmente per la soluzione della questione relativa al suo *status* internazionale e per il progressivo miglioramento dei rapporti con la Serbia.

L'Accordo in esame risponde all'esigenza di intensificare la cooperazione fra le polizie dei due Paesi per promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione bilaterale al fine di prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo internazionale. Come si legge nella relazione introduttiva, l'Accordo, che si inserisce in un contesto internazionale che richiede una sempre maggiore collaborazione fra i Paesi nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, costituisce lo strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e per rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati in questa lotta.

L'intesa bilaterale, composta di 14 articoli, definisce, innanzitutto, il proprio ambito di applicazione (articolo 1) e puntualizza altresì come il suo obiettivo sia quello di promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia per la prevenzione e il contrasto della criminalità nelle sue varie forme e del terrorismo (articolo 2), individuando altresì le autorità competenti responsabili della sua attuazione (articolo 3), per la Parte italiana, il Ministero dell'interno–Dipartimento della Pubblica sicurezza e per la Parte kosovara, Polizia del Kosovo–Ministero degli affari interni. L'Accordo indica inoltre i principali settori entro i quali la cooperazione di polizia si svilupperà, fra cui quelli relativi al contrasto al crimine organizzato transnazionale, i reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità fisica, la produzione e il traffico illecito di stupefacenti, la tratta di persone e il traffico illecito di migranti, il traffico illecito di armi, la criminalità informatica e la pedopornografia *on line*, i reati economici e finanziari e il terrorismo (articolo 4). Il testo definisce, quindi, le modalità attraverso cui possa esplicitarsi la cooperazione bilaterale, tra le quali vengono indicate lo scambio delle informazioni e delle esperienze sulla criminalità organizzata transnazionale e sui sistemi di contrasto, per la ricerca dei latitanti, sui gruppi terroristici, sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sulle tecniche operative per l'indi-

viduazione, la localizzazione e il tracciamento di patrimoni di provenienza illecita, sull'immigrazione illegale e sui metodi per contrastare la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere, sull'identificazione dei propri cittadini in posizione irregolare, sui passaporti e altri documenti di viaggio, nonché sui reati di pedopornografia *on line* e sulla criminalità informatica. È previsto altresì che lo scambio delle informazioni riguardi anche la formazione delle forze di polizia, gli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale (articolo 5). I successivi articoli disciplinano i requisiti per le richieste di assistenza (articolo 6), le condizioni che ne determinano il rifiuto (articolo 7), le procedure da seguire per l'esecuzione (articolo 8) e le modalità per assicurare la protezione dei dati personali e le informazioni classificate (articolo 9). L'Accordo, oltre a prevedere la possibilità per i rappresentanti delle Autorità competenti di svolgere riunioni e consultazioni, anche in videoconferenza, e quella di costituire gruppi di lavoro *ad hoc* (articolo 10), indica altresì le procedure per la ripartizione tra le Parti degli oneri finanziari occorrenti per l'attuazione (articolo 11) e le modalità per la soluzione di eventuali controversie interpretative o attuative del testo (articolo 13).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento – ed in particolare in relazione agli articoli 5 (sulle forme di cooperazione) e 10 (sulle riunioni e consultazioni) dell'Accordo – l'articolo 3 li quantifica in complessivi 63.627 euro a decorrere dal 2023, di cui 22.204 autorizzati a decorrere dall'anno 2023 e 41.423 valutati a decorrere dal medesimo anno.

L'intervento legislativo in esame – conclude la relatrice – non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente MENIA ringrazia la relatrice per l'esauriente relazione e dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*(741) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021, approvato dalla Camera dei deputati*

(Esame e rinvio)

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica del Protocollo emendativo – risalente al settembre 2021 – del-

l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva sottoscritto dall'Italia e dalla Repubblica di San Marino nel marzo 2008.

L'oratore ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Protocollo (l'Atto Camera n. 3417) venne esaminato ed approvato nella scorsa legislatura dalla Commissione affari esteri della Camera dei deputati, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione anticipata della legislatura.

L'obiettivo sotteso al Protocollo emendativo è quello di rafforzare la cooperazione in materia radio-televisiva fra le due società concessionarie del servizio pubblico, nell'interesse dello sviluppo culturale, economico e sociale dei due Stati. L'iniziativa risponde, in particolare, all'esigenza di innovare l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva del 2008, per l'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radio-televisive allo scopo di consentire la realizzazione del sistema 5G in Italia. In tale contesto, viene sottolineato nell'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento, il canale 51, il cui uso su parte del territorio italiano è stato riconosciuto alla Repubblica di San Marino nell'ambito dell'Accordo attuale, dovrà essere da quest'ultima improrogabilmente dismesso entro l'ultimo trimestre 2021, per consentire allo Stato italiano di dedicare le relative frequenze al nuovo sistema 5G, nel rispetto delle scadenze previste.

Come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, il Protocollo emendativo, nell'ambito delle amichevoli relazioni fra i due Stati e nel comune interesse a proseguire la cooperazione in ambito radiotelevisivo, impegna l'Italia a facilitare la conclusione di un accordo tra la San Marino RTV e un operatore nazionale italiano al fine di assicurare il trasporto di un programma di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale nel territorio italiano.

Ricorda che l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva ha consentito, fin dalla sua originaria stipulazione nel 1987, una pacifica « convivenza » nel servizio radioelettrico tra i due Stati, regolando l'uso delle frequenze assegnate, e costituendo la base della cooperazione culturale tra i due enti concessionari del servizio pubblico, la RAI-Radiotelevisione italiana e la San Marino RTV.

Il Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva, oltre a estendere la vigenza dell'Accordo, prolungandola al 2026, prevede, in particolare, alcuni impegni rilevanti per i due Paesi, come la conferma della rinuncia da parte di San Marino all'utilizzo di alcuni dei propri canali televisivi e la rinuncia all'uso di quelli digitali radiofonici a fronte, da parte italiana, dell'impegno alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della San Marino RTV, con contestuale riconoscimento di un incremento del contributo economico annuale con decorrenza dall'anno 2021.

Composto da un preambolo e da due articoli, il Protocollo novella innanzitutto (articolo 1) l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 9 dell'Accordo di coo-

perazione radiotelevisiva vigente. In particolare la nuova formulazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo prevede che la Repubblica di San Marino cesserà, in una data compresa tra il 15 ottobre e il 30 ottobre 2021, di utilizzare il canale 51, che sarà utilizzato dalla Parte italiana per lo sviluppo del sistema 5G. A sua volta l'articolo 3, paragrafo 3, dell'Accordo, nella versione novellata, impegna la Repubblica di San Marino a non porre in esercizio parte delle proprie attribuzioni (c.d. « *assignment* »), stabilite dal Piano di Ginevra 2006, adottato al termine della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), riguardanti i canali televisivi digitali 7, 26 e 30 – DVB e quelli radiofonici digitali 12B e 12C – DAB, durante il periodo di vigenza dell'Accordo in esame. In ogni caso, tali attribuzioni, continueranno a rimanere in capo alla Repubblica di San Marino secondo quanto stabilito in sede di UIT e potenzialmente riutilizzabili per intero al termine dell'Accordo. Nel Protocollo si evidenzia, inoltre, l'impegno dell'Italia a facilitare la conclusione di un accordo che un operatore sammarinese potrà concludere autonomamente con uno degli operatori italiani nazionali DAB per la trasmissione della radio digitale sull'intero territorio italiano.

La versione novellata dell'articolo 5 dell'Accordo definisce la somma forfettaria riconosciuta dal Governo italiano a quello sammarinese, per le annualità dal 2021 al 2026, nella misura di 4.898.000 euro per l'anno 2021, di 4.492.000 euro per l'anno 2022, di 4.530.000 euro per l'anno 2023, di 4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 euro a decorrere dall'anno 2026.

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 sono, a loro volta, modificati nel senso di individuare, nei Ministeri degli affari esteri dei due Paesi, i coordinatori della Commissione Mista, responsabili altresì dell'applicazione dell'Accordo e della continuità del servizio.

Il successivo articolo 2 del Protocollo, obbliga le Parti a non esercitare il diritto di denuncia, previsto dall'articolo 9 dell'Accordo, fino al 31 dicembre 2026 e disciplina altresì le modalità di entrata in vigore del Protocollo emendativo.

Il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, relativo alle disposizioni finanziarie, autorizza la spesa di 4.530.000 euro per l'anno 2023, di 4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Il Relatore conclude segnalando che, come si evince dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, l'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente MENIA ringrazia il relatore per l'esposizione testé svolta e dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

## IN SEDE CONSULTIVA

*(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice ZEDDA (*FdI*), relatrice, illustra, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, specificando preliminarmente che esso, composto da 27 articoli, nasce dall'esigenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione e l'aggravamento di pendenti attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché di favorire la riduzione del numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti del nostro Paese che, ad oggi, è superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Assumono rilievo, per i profili di competenza della Commissione, essenzialmente gli articoli 5, 18 e 23.

L'articolo 5, in particolare, reca disposizioni in materia di cumulo dei periodi di contribuzione maturati presso le organizzazioni internazionali. Il testo modifica la disciplina del computo (su domanda) dei periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera (in quanto parte dello Spazio economico europeo), presso organizzazioni internazionali. Tale possibilità – già introdotta, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per il caso in cui il computo sia necessario al fine del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o in favore dei superstiti – viene estesa dalla novella di cui al presente articolo 5 all'ipotesi in cui il computo sia necessario per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata; restano ferme le altre condizioni previste per il computo e resta fermo che quest'ultimo non ha effetti sulla misura del trattamento pensionistico (il quale è quindi calcolato senza tener conto dei periodi in oggetto). Il medesimo articolo 5 provvede altresì alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dalla novella in esame, rinvia ad altro articolo per la relativa copertura.

La novella di cui al presente articolo 5 è stata introdotta in seguito all'apertura del caso *EU Pilot* (2021) 10047-Empl, apertura con cui la Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione europea ha rilevato la necessità – in base al principio sulla libera circolazione dei lavoratori – che il computo in esame sia ammesso anche per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata.

L'articolo 18 reca disposizioni volte all'adeguamento della normativa interna ad alcuni regolamenti dell'Unione europea (UE) – in particolare i regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/

818 – in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l’immigrazione e la sicurezza, e ciò al fine di consentire fra l’altro anche la piena operatività del sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) e del sistema di ingressi e uscite (EES). L’interesse della nostra Commissione discende dal fatto che il comma 1, lettera *a*), nel modificare l’articolo 4, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998) introduce un novello comma 1-*quinquies*, che prevede l’adozione di uno o più regolamenti (adottati con decreti del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia) per dare attuazione a taluni profili del regolamento UE 2017/2226 istitutivo del sistema ingressi/uscite (EES), e, in particolare, per determinare le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione, per designare le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi nonché per disciplinare le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES. Anche il successivo novello comma 2-*ter* dell’articolo 4 del TUE demanda ad uno o più regolamenti ministeriali – decreti adottati dal Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia – la determinazione di alcuni aspetti applicativi, inclusa la disciplina delle modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ove consentita (dall’articolo 65 del medesimo regolamento n. 1240 del 2018).

L’articolo 23 reca l’adeguamento dell’ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (cioè beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari). L’articolo in esame interviene sul decreto legislativo n. 221 del 2017, che reca la disciplina sia sui prodotti utilizzabili per infliggere la tortura che sui prodotti a duplice uso – su cui è competente l’Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento (UAMA) –, con modifiche prevalentemente formali in relazione alla prima categoria di prodotti, più marcatamente innovative in relazione alla seconda categoria.

Più in dettaglio, e limitandosi alle previsioni di maggior interesse, la relatrice evidenzia come la lettera *b*), chiarisca la differenza tra prodotti a duplice uso listati e non listati (già definiti dal decreto legislativo 221/2017) e definisce la nozione di operatore come esportatore, intermediario o prestatore di assistenza tecnica. La successiva lettera *c*) dispone che siano subordinati a controllo e autorizzazioni anche le operazioni concer-



nenti prodotti a duplice uso non listati, qualora gli stessi siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad un'utilizzazione prevista dagli articoli 4 e 9 del Regolamento duplice uso. A sua volta la lettera *d*) chiarisce che l'organismo cui è affidata l'applicazione del decreto è l'Autorità nazionale UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento), articolazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, precisando altresì che essa possa avvalersi del personale già distaccato per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni ai sensi della legge n. 185 del 1990 sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. La lettera *e*), oltre ad aggiornare le denominazioni del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero della cultura, reca alcune modifiche al Comitato Consultivo presso l'Autorità UAMA, prevedendo in particolare che esso esprima un parere obbligatorio sull'irrogazione delle sanzioni amministrative. La lettera *f*) specifica l'applicabilità delle restrizioni al transito sul territorio nazionale per entrambe le categorie dei prodotti a duplice uso (listati e non listati) e dispone che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospenda le operazioni di transito vietate di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura e di prodotti listati per effetto di misure restrittive dell'Unione europea. La lettera *g*) specifica che, salva diversa previsione nei regolamenti UE concernenti misure restrittive, l'Autorità UAMA rilascia autorizzazioni specifiche individuali in merito ai prodotti listati per effetto di sanzioni, senza distinguere tra operazioni di esportazione o di fornitura di assistenza tecnica. A sua volta la successiva lettera *h*) chiarisce che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati per motivi di pubblica sicurezza, prevenzione di atti di terrorismo e rispetto dei diritti umani. L'esportazione di prodotti a duplice uso non listati (e la prestazione di servizi accessori) possono essere subordinate al rilascio di un'autorizzazione anche su richiesta del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa o dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La norma dispone anche che gli operatori che intendano esportare prodotti di sorveglianza informatica (anche se non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso), hanno l'obbligo di informare l'Autorità UAMA quando sussistono motivi per sospettare che tali prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a usi come la produzione di armi chimiche, biologiche o nucleari o a scopi militari in violazione di embarghi o di norme interne del Paese di importazione. Si prevede anche che l'Autorità UAMA comunichi l'informativa fornita dagli operatori economici al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La lettera *i*), contiene norme sui termini di durata delle autorizzazioni specifiche individuali prevedendo anche che, su richiesta dell'operatore, la loro scadenza possa essere prorogata più di una volta dall'Autorità UAMA. La procedura di richiesta dell'autorizzazione viene semplificata, sopprimendo il riferimento all'obbligo di timbratura della dichiarazione della parte acquirente. La lettera *l*) precisa che un'autorizzazione globale indi-

viduale può essere rilasciata all'esportatore che abbia già ottenuto autorizzazioni individuali per uno o più prodotti a duplice uso o per merci soggette al regolamento antitortura. Viene, inoltre, soppresso il riferimento alla predisposizione, da parte del MAECI, di linee guida per individuare i Paesi di destinazione verso cui gli operatori possono esportare i prodotti a duplice uso o le merci soggette al regolamento antitortura. Si prevede, inoltre, che l'Autorità UAMA possa accordare una o più proroghe della durata di un'autorizzazione globale individuale. La lettera *m*), precisa che l'Autorità UAMA rilascia licenze solo in riferimento a prodotti a duplice uso listati. La lettera *o*), sopprime l'obbligo di ritiro dell'originale dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità UAMA, nei casi in cui l'operatore economico non si conformi ai requisiti stabiliti dall'Autorità o sopravvengano motivi di sicurezza dello Stato e di rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di non proliferazione. La lettera *p*), prevede una specifica procedura per le richieste di autorizzazione al trasferimento di informazioni classificate incluse in prodotti a duplice uso da trasferire all'interno dell'Unione europea, che prevede il coinvolgimento del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DIS). La lettera *r*), inserisce anche gli importatori tra i soggetti che possono essere destinatari di misure ispettive. Si prevede anche che l'Autorità UAMA possa svolgere tali attività in collaborazione con gli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonché con l'eventuale apporto dei Servizi di informazione per la sicurezza. La lettera *s*), riformula l'articolo 18 del decreto legislativo n. 221 del 2017, in materia di sanzioni per le operazioni illecite di esportazione, transito o trasferimento all'interno dell'Unione europea, di prodotti duplice uso. La modifica chiarisce l'applicabilità della norma ai prodotti a duplice uso sia listati che non listati ed estende la portata delle disposizioni ai prestatori di assistenza tecnica, aggiornando altresì alcuni riferimenti normativi. L'impianto sanzionatorio viene inasprito, sia per le pene detentive che per le pene pecuniarie. Si prevede inoltre che la pena detentiva e la pena pecuniaria siano comminate congiuntamente e non più in alternativa. La lettera *t*) opera un intervento analogo a quello della lettera precedente, per le violazioni del regolamento anti tortura. La nuova formulazione colma il divario tra l'importo massimo della pena pecuniaria e la soglia minima della pena detentiva e prevede che le due pene siano comminate congiuntamente. La norma precisa, inoltre, i termini stabiliti per la comunicazione delle informazioni e della conservazione della documentazione relativa alle operazioni, in linea con quanto disposto per i prodotti a duplice uso. La presente modifica dovrà essere notificata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del regolamento antitortura. La lettera *u*), in materia di sanzioni relative a prodotti listati per effetto di misure restrittive dell'Unione europea, riformula i comportamenti illeciti, in armonia con quanto previsto per prodotti duplice uso e regolamento anti tortura. La disposizione introduce una sanzione amministrativa (da 15.000 a 90.000 euro) per le violazioni degli obblighi di informazione, conservazione ed esibi-

zione di documenti relativi ad operazioni che hanno ad oggetto tali prodotti (uniformando così il regime sanzionatorio a quello previsto per le operazioni illecite relative ai prodotti a duplice uso ed alle merci soggette al regolamento antitortura). La lettera v) allinea la formulazione delle sanzioni relative all'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari alle modifiche operate alle disposizioni sanzionatorie precedenti. Anche in questo caso, si colma il divario tra l'importo massimo della pena pecuniaria e la soglia minima della pena detentiva e si introduce la cumulatività delle due pene. La lettera z) introduce nel decreto legislativo n. 221 del 2017 un nuovo articolo 21-*bis*, che riunisce le previsioni già vigenti in materia di confisca. La nuova formulazione precisa i riferimenti all'articolo 240 del codice penale e chiarisce in maniera il carattere obbligatorio della confisca. La norma precisa anche che, nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Al termine della sua esposizione, la relatrice dà conto di un conferente schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) che recepisce i contenuti della relazione testé svolta.

Il PRESIDENTE apre la discussione generale.

Il senatore Ettore Antonio LICHERI (*M5S*) stigmatizza l'opzione prescelta, in tale frangente, dall'Esecutivo, di percorrere la strada, del tutto inusuale ed irrituale, dalla decretazione d'urgenza per il recepimento di un certo numero di importanti direttive europee, nonché per la chiusura di altrettanto importanti procedure di urgenza.

Decidendo di procedere in tal modo, ovvero senza che vi sia una effettiva necessità ed urgenza di attuazione di obblighi comunitari, si accresce senza motivo il potere legislativo del Governo su una materia delicata che, solitamente, viene implementata attraverso gli strumenti ordinari delle leggi annuali di delegazione europea, a detrimento della potestà legislativa tipica del Parlamento, con conseguente creazione di gravi precedenti e nocimento della dignità di quest'ultima Istituzione.

L'oratore conclude chiedendo che vi sia, da parte della Commissione, un indispensabile ed ulteriore approfondimento del provvedimento in titolo.

La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) si associa a tale richiesta, proponendo un rinvio, alla prossima settimana, dell'approvazione del parere da parte della Commissione.

Analogha richiesta viene formulata dalla senatrice ROJC (*PD-IDP*).

Il PRESIDENTE, nel rammentare che le argomentazioni del senatore Licheri, pur potendo essere ritenute condivisibili, sono attinenti, tuttavia,

piuttosto alla disamina che si svolge tipicamente nella Commissione che detiene la sede referente dell'atto in parola, rinvia, quindi, il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 755**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

valutate le disposizioni di cui all'articolo 5 in materia di cumulo dei periodi di contribuzione maturati presso le organizzazioni internazionali;

esaminate altresì le disposizioni dell'articolo 18 volte all'adeguamento della normativa interna ad alcuni regolamenti dell'Unione europea in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza;

considerate con specifica attenzione le disposizioni di cui all'articolo 23, finalizzate ad adeguare l'ordinamento nazionale ad alcuni regolamenti dell'Unione europea in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Martedì 27 giugno 2023

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 22**

*Presidenza del Presidente*  
**TERZI DI SANT'AGATA**

*Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 27 giugno 2023

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 37

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,50*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**92<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)*

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo

2, comma 3, andrebbe confermato che dalle cessazioni anticipate dei sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche non derivi alcun onere a carico della finanza pubblica.

In riferimento all'articolo 3-ter, in materia di personale della ricerca sanitaria, andrebbe confermato che le risorse, quantificate nel limite di 74 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017, per le assunzioni a tempo indeterminato, siano effettivamente disponibili e a carattere permanente, atteso che gli oneri di personale sono spese di natura certa.

Relativamente all'articolo 4, commi 3-quater (in tema di procedure relative al Fondo Indennizzo Risparmiatori) e 3-undecies (sull'incremento del contributo in favore dei comuni per riduzione del gettito derivante da agevolazioni catastali), andrebbe confermata la piena disponibilità delle risorse impiegate a copertura dei rispettivi oneri.

Con riferimento all'articolo 4-quater, recante la proroga della disciplina speciale per l'esame di Stato da avvocato, andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare la clausola di invarianza di cui al comma 11.

Riguardo all'articolo 4-sexies, che proroga le agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, andrebbe confermato che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 6, comma 2-ter, recante adempimenti a carico del gestore della Piattaforma notifiche digitali, andrebbe chiarito se gli oneri di stampa, imbustamento e recapito siano modulabili nell'ambito del tetto di spesa ivi previsto a copertura. Andrebbe inoltre chiarito se, a regime, i suddetti costi possano essere posti a carico dei destinatari.

Sul successivo comma 2-septies, andrebbe confermata la compatibilità della proroga delle concessioni della risorsa geotermica con la normativa europea. Riguardo invece alla destinazione di una quota dei canoni alla copertura degli oneri derivanti dalle attività inerenti alle concessioni, andrebbe confermato che ciò non comporti alcun onere a carico della finanza pubblica.

In riferimento all'articolo 6-quinquies, che amplia l'ambito applicativo della proroga degli strumenti di acquisto da centrale di committenza, andrebbe confermata la compatibilità della disposizione con la disciplina europea degli affidamenti pubblici.

Riguardo all'articolo 10, comma 1-bis, che estende le misure previste per le lingue dei segni anche a quelle relative alle minoranze linguistiche, occorre avere conferma che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione ai rilievi sopra segnalati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, debitamente verificata.

Per ulteriori osservazioni, si rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 62.



La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, relativa al provvedimento in esame.

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) dà conto dei singoli punti rilevati nella relazione illustrativa e delle relative risposte e chiarimenti forniti nella relazione tecnica di passaggio dal Governo, alla luce di tutto quanto risulta chiarito in tale relazione tecnica, rilevando come quest'ultima, positivamente verificata, risulti rispondere a tutti i quesiti posti sul testo del decreto.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) evidenzia la particolare rilevanza del decreto-legge all'esame, assai delicato e che verte su una serie di materie particolarmente complesse. Sottolinea come è pervenuta ora alla Commissione la relazione tecnica di passaggio tra i due rami del Parlamento, che risulta particolarmente articolata e rispetto alla quale occorrono tempi congrui per analizzarne i contenuti. Ricorda, in relazione ai contenuti, il provvedimento di commissariamento di diversi enti recati dal decreto-legge in esame, soffermandosi su alcuni profili di merito che saranno oggetto di esame nella Commissione in sede referente; sottolinea tuttavia come, ai fini dell'analisi dei profili finanziari da parte della Commissione bilancio, occorra garantire un congruo tempo di esame, soprattutto per poter analizzare la relazione tecnica depositata dal Governo.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) riprendendo l'intervento del senatore Manca, evidenzia come vi siano molteplici profili di criticità in ordine ai temi trattati dal provvedimento. Pur risultando ben condivisibile la stabilizzazione operata per i ricercatori degli enti di ricerca, evidenzia come alcuni aspetti risultino meritevoli di approfondimento sul piano dei costi e degli aspetti finanziari. Richiamando il tema dell'estensione delle assunzioni dei medici specializzandi a partire dal secondo anno dei corsi di specializzazione, formula osservazioni critiche evidenziando come la scelta operata dal provvedimento risulti preoccupante poiché a discapito del valore della formazione. Andrebbe invece operata una trasformazione del contratto di formazione di tali medici specializzandi in una diversa fattispecie di contratto di formazione e lavoro, essendo tali soggetti di fatto lavoratori, con turnazioni e carichi di lavoro. Si sofferma poi sul profilo del commissariamento dell'INPS e dell'INAIL, formulando osservazioni critiche in quanto, a fronte di tale commissariamento, il presidente dell'INPS risulta tuttavia in regime di *prorogatio*, poiché non si è stati in grado di nominare un sostituto. Dal complessivo quadro di criticità all'esame, emerge la necessità di un maggiore tempo di analisi dei profili finanziari, che dovrebbe essere garantito alla Commissione.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) formula osservazioni critiche circa i tempi di esame del provvedimento, la cui relazione tecnica risulta presentata oggi formalmente dal Governo alla Commissione, occorrendo il

necessario tempo per esaminarla. Evidenzia come il provvedimento sia stato motivato su una asserita urgenza che non risulta trovare tuttavia fondamento nella realtà; risulta poi particolarmente critico che taluni profili trattati dal provvedimento siano ora ritenuti non onerosi, mentre tematiche analoghe, oggetto di emendamenti parlamentari di recente presentati, sono state diversamente valutate nel senso dell'onerosità, con una valutazione non lineare da parte del Governo. Si sofferma poi sui profili inerenti il commissariamento dell'INPS e dell'INAIL, evidenziando al contempo come si registri un regime di *prorogatio* dei vertici, tema di rilevanza politica, che pone all'attenzione della Commissione. Richiama quindi alla necessità di una maggiore chiarezza e di un quadro più preciso sui tempi e sulle modalità di esame dei provvedimenti di urgenza, risultando altrimenti una compressione dell'esame stesso, che rischia di determinare una prevaricazione delle prerogative del Parlamento, chiamato a deliberare con consapevolezza.

Il senatore LIRIS (*FdI*) evidenzia come sul provvedimento in esame sia stata fornita una esaustiva relazione tecnica peraltro esaminata puntualmente dalla relatrice rispetto ai rilievi posti. Evidenzia peraltro la non linearità della posizione delle forze di opposizione che da un lato accolgono con favore i provvedimenti di stabilizzazione, mentre dall'altro pongono dubbi sui profili inerenti l'analisi finanziaria del provvedimento. Dopo aver ricordato come il provvedimento sia calendarizzato in Assemblea, chiede di poter procedere alla votazione del parere sul testo all'esame.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) interviene per evidenziare la rilevanza del provvedimento, il cui esame si inquadra in una prassi ormai assai invalsa di esame con modifiche da parte di una sola Camera del Parlamento, occorrendo nella fase attuale una riflessione sul recupero di un più pieno quadro dell'esame parlamentare bicamerale, nella cornice costituzionale relativa al procedimento di conversione dei decreti-legge. Ricordando infine come il decreto-legge sia prossimo alla scadenza del termine di conversione, insiste quindi per la votazione del parere sul provvedimento stesso.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), dopo aver ricordato come sia stata appena ricevuta dalla Commissione la relazione tecnica di passaggio, pur nel quadro di un bicameralismo alternato ormai con ampi precedenti, ricorda come ci siano temi specifici nel provvedimento in esame che risultano meritevoli di un necessario approfondimento, nei tempi dovuti, tra cui ricorda la questione della proroga delle Commissioni in seno all'AIFA, già posta in passato dalla senatrice Lorenzin, e su cui ora il Governo appare assumere decisioni diverse rispetto al passato, che necessitano un approfondimento sul piano dell'analisi finanziaria. Anche in materia di scelte della maggioranza relative all'INPS e all'Inail, andrebbero forniti ulteriori elementi di chiarimento in ordine alla normativa adottata.

Conclude quindi sottolineando come in caso di forzatura dei tempi con un voto nella stessa giornata odierna, risulterebbe emergere in via chiara come alla Commissione bilancio non sia stato dato di esaminare compiutamente e puntualmente i profili su cui è invece chiamato a decidere.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), dopo fornito la propria disponibilità ad esaminare puntualmente i punti che dovessero essere rimasti eventualmente poco chiari, evidenzia come la relazione tecnica di passaggio fornisca tutte le risposte ai rilievi sollevati rispetto al provvedimento. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica aggiornata di passaggio, positivamente verificata.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) si sofferma sulla totale disomogeneità delle disposizioni contenute nel decreto-legge all'esame, quale elemento che rende particolarmente critico il procedere sul provvedimento medesimo. Se da un lato talune scelte, tra cui cita le norme sulle stabilizzazioni e alcuni provvedimenti di proroga, possono risultare condivisibili in via trasversale, vi sono poi specifiche disposizioni, tra cui cita quelle inerenti la RAI e la questione delle nomine negli enti pubblici, rispetto alle quali risulta assai difficile procedere ad un voto sul testo, che pone tante criticità. Evidenzia in particolare come alcune disposizioni particolarmente critiche recate dal provvedimento non possano non avere voci di costo. Conclude quindi sottolineando l'importanza di garantire l'omogeneità dei testi normati all'esame, su cui risulta altrimenti ardua l'espressione di un parere per di più in tempi assai stringenti.

La sottosegretaria SAVINO, nell'evidenziare l'analisi puntuale svolta dalla relatrice circa i punti del provvedimento in rilievo, esprime l'avviso conforme del Governo al parere non ostativo proposto dalla relatrice, di cui chiede la votazione.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto, formulando osservazione fortemente critiche al fatto che si voglia utilizzare il voto affrettato della Commissione bilancio, senza che questa abbia potuto esaminare nel dettaglio i profili involti. Risulta doveroso riconoscere un congruo tempo, qui del tutto mancato, profilo rispetto al quale ricorda come in più occasione sia stata rinviata l'espressione del parere della Commissione bilancio pur a fronte di discussioni già in corso in Aula su decreti-legge in conversione. Preannuncia quindi che, qualora si decidesse di forzare i tempi con una votazione già nella seduta odierna, la propria parte politica non parteciperà al voto, risultando tale forzatura sui tempi ledere il rispetto delle prerogative stesse della Commissione.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto, criticando fortemente la mancata garanzia di un congruo esame, nei

tempi necessari, dei profili finanziari del provvedimento, preannunciando che la propria parte politica non parteciperà al voto.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), associandosi alle considerazioni svolte dai senatori Manca e Castellone, preannuncia, altresì, la propria non partecipazione al voto.

Il PRESIDENTE interviene per ricordare come nel corso della scorsa legislatura, laddove si registrava una diversa compagine di forze di maggioranza, si è proceduto in una pluralità di occasioni ad una votazione in tempi rapidi, ricordando altresì che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere il parere sui provvedimenti in base alla calendarizzazione dei lavori dell'Assemblea del Senato. Evidenzia quindi come il problema dei tempi per l'esame vada posto nella sede della Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari. Pur esprimendo rammarico per l'approccio emerso da parte delle forze di opposizione di non partecipazione al voto, alla luce della calendarizzazione del provvedimento, propone quindi di procedere alla votazione della proposta di parere illustrata dalla relatrice.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) interviene per precisare come il punto critico non sia la calendarizzazione dei provvedimenti da parte della Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari bensì la necessità di disporre di tempi più ampi presso la Commissione bilancio al fine di esaminare con più ampio anticipo i contenuti dei provvedimenti e delle relative relazioni tecniche, al fine di poter operare ogni opportuno approfondimento, soprattutto dinanzi a provvedimenti di tale complessità.

Dopo un intervento del PRESIDENTE, volto ad evidenziare come vi sia la più ampia disponibilità da parte della presidenza ad anticipare i lavori della Commissione, potendo tale tema essere oggetto anche di un apposito Ufficio di presidenza per la futura programmazione dei lavori, si procede alla votazione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La Commissione approva.

**(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) propone di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede referente.

Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

**(344 e 538-A) *Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021***

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

Il relatore MAGNI (*Misto-AVS*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate in sede referente modifiche al testo unificato, di ribadire il seguente parere, già reso alla Commissione di merito: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto che il valore della stima effettiva delle potenziali minori entrate ad esso correlate risulti sostanzialmente nullo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

**(693) *Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici***

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati trasmessi dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'esame ad eccezione della proposta 1.301, su cui il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione di cui dà lettura.

La relatrice NOCCO (*FdI*), alla luce del parere fornito dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto

di competenza, sulla proposta 1.301, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: “modalità di assegnazione delle risorse e di destinazione dei proventi” con le seguenti: “modalità di destinazione e gestione dei proventi”.

Sui restanti emendamenti approvati, il parere è non ostativo. ».

La Commissione approva.

*(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in riferimento all'articolo 2, in tema di agevolazioni per l'imposta di registro sulla prima casa, ai fini della valutazione della prudenzialità della stima delle minori entrate proposta nella relazione tecnica, il Governo dovrebbe chiarire se il valore delle transazioni preso a riferimento si riferisce al valore sul quale è stata calcolata l'imposta di registro o al valore di compravendita indicato nell'atto di acquisto. Andrebbero inoltre forniti ulteriori elementi di dettaglio con riferimento alla determinazione della percentuale del 58 per cento, quale quota di acquisti di prima casa sul totale degli acquisti di abitazioni, considerato che la pubblicazione dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate indica una percentuale media di circa il 64 per cento per l'anno 2022 e per il I trimestre 2023. Analogamente, il Governo dovrebbe fornire delucidazioni in merito ai criteri utilizzati per stimare nel 20 per cento la quota delle transizioni riconducibili ai requisiti previsti dalla disposizione in questione. Va altresì osservato che la norma vige a decorrere dal 14 giugno 2023 mentre la relazione tecnica, al fine di determinare l'onere per l'anno 2023, effettua una quantificazione a decorrere dal 1° luglio 2023: al riguardo, è opportuna una rassicurazione sulla prudenzialità della stima.

Gli articoli 7 e 8 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, rispettivamente, un fondo volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria, al fine di individuare le aree prioritarie, e un fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi. Al riguardo, pur essendo gli oneri limitati all'entità degli stanziamenti, posto che si tratta di obblighi europei, il Governo dovrebbe fornire maggiori informazioni ed elementi di supporto alle quantificazioni degli oneri, per verificare l'adeguatezza degli stanziamenti.

Il Governo dovrebbe chiarire inoltre se la compatibilità di tali interventi con le misure di efficientamento energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi determini a sua volta una componente d'oneri.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione, ed è corredato di una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. A tale riguardo, il Governo dovrebbe assicurare che le risorse che potranno essere utilizzate dalle regioni e dai ministeri interessati, indicate nella relazione tecnica, sono disponibili e libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e non pregiudicano le finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento all'articolo 11, recante riconoscimento del servizio pre-ruolo agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), considerando che la relazione tecnica si limita a riferire una differenza in termini di oneri rispetto alla norma vigente pari a 8.887 euro per i docenti, richiede un'integrazione recante adeguati elementi di riscontro dimostrativi della congruità di tale differenziale per ciascun profilo professionale, e anche per il personale non docente, in relazione all'intero orizzonte 2024-2033, fornendo elementi informativi in merito ai periodi di anzianità pre-ruolo maturate.

Considerato inoltre l'andamento costante degli oneri, il Governo dovrebbe chiarire se a tali ricostruzioni della carriera possano accompagnarsi anche effetti onerosi derivanti da una velocizzazione delle progressioni alle classi retributive superiori del personale.

Per quanto concerne gli oneri pensionistici, ricorda che la relazione tecnica afferma che gli incrementi retributivi sia in termini di retribuzione corrente che di arretrati saranno sottoposti a contribuzione previdenziale, e che quindi tali aumenti non comporteranno sul piano previdenziale un peggioramento dei saldi di finanza pubblica. Su tale punto appare necessario acquisire dal Governo assicurazioni sia in termini di quantum, sia in termini di eventuali effetti di anticipo di tali prestazioni pensionistiche.

Considerato altresì che in merito agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, il prospetto riepilogativo espone anche gli effetti riflessi, il Governo dovrebbe fornire i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate.

In relazione all'articolo 12, recante disposizioni per il potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento alle spese di funzionamento, il Governo dovrebbe confermare la prudenzialità della stima, nella relazione tecnica, della quota di onere per vestiario come ricorrente solo una volta nell'arco del decennio per l'intera platea.

Con riferimento agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, il Governo dovrebbe fornire i quadri di computo degli effetti considerati, fornendo l'indicazione delle aliquote applicate.

In merito al comma 6, che ridefinisce il limite massimo di spesa ai fini della copertura dei fabbisogni inerenti al richiamo dei volontari dei vigili del fuoco in ragione annua a 10,6 milioni di euro a decorrere dal 2023, riducendolo di quasi la metà, rispetto allo stanziamento previsto nel

bilancio dalla legislazione vigente, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla sostenibilità di tale rideterminazione.

Per quanto riguarda l'articolo 14, che reca disposizioni per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo per il personale della scuola, sia docente che ATA, considerato che tali disposizioni non rivestono efficacia retroattiva ma operano solo a decorrere dal 2023/2024, il Governo dovrebbe chiarire se vi siano ulteriori oneri per gli immessi in ruolo anteriormente che non abbiano ancora ottenuto pronuncia giudiziale di ricostruzione di carriera per intero.

Considerato inoltre l'andamento costante degli oneri, il Governo dovrebbe chiarire se a tali ricostruzioni della carriera possano accompagnarsi anche effetti onerosi derivanti da una velocizzazione delle progressioni alle classi retributive superiori del personale.

Per quanto concerne la stima decennale degli oneri, il Governo dovrebbe chiarire quali ipotesi demografiche e di flussi migratori siano state assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché fornire assicurazioni in merito all'assenza di oneri, sia in termini di quantum, sia in termini di eventuali effetti di anticipo, in relazione alle prestazioni pensionistiche.

Quanto agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, considerato che il prospetto riepilogativo dà conto anche degli effetti riflessi, il Governo dovrebbe fornire i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate.

L'articolo 15 dispone l'estensione della carta del docente del valore di 500 euro annui anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Al riguardo, il Governo dovrebbe chiarire le ragioni per le quali lo stanziamento a legislazione vigente non è dimensionato sull'organico di fatto, effettivamente in servizio, come indicato nella relazione tecnica pari a circa 709 unità, ma è dimensionato sull'organico di diritto che la relazione tecnica sembra indicare in circa 771 mila docenti.

Il Governo dovrebbe fornire inoltre chiarimenti in merito alla piena adeguatezza della limitata efficacia temporale dell'estensione della Carta ai docenti con contratto di supplenza annuale, che la norma in esame dispone per il solo 2023, rispetto agli orientamenti espressi nella pronuncia di infrazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Per quanto concerne l'articolo 26, che reca la clausola di copertura, con riferimento alle lettere *c)* e *d)* del comma 1, appare opportuno acquisire dal Governo conferma in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte delle esigenze di spesa già programmate per le finalità previste dalla normativa vigente.

In merito al comma 3, recante la clausola di neutralità riferita a tutte le disposizioni diverse da quelle indicate al comma 1, per le quali è disposto che alle attività previste le Amministrazioni interessate provvederanno avvalendosi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, appare opportuno ribadire nuovamente che il comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive



che ogni qualvolta nuove norme prevedono simili clausole, le stesse debbano accompagnarsi a una relazione tecnica recante l'illustrazione dei dati ed elementi che siano realmente idonei a comprovarne la piena sostenibilità.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 61.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) interviene per evidenziare alcuni profili centrali nell'esame di natura finanziaria del decreto-legge così detto « salva infrazioni ». Evidenzia come il provvedimento corrisponda a quattordici procedure e casi di precontenzioso nonché ad una sentenza della Corte di Giustizia europea, occorrendo valutare come i provvedimenti adottati nel decreto-legge debbano essere valutati tenendo conto del fatto che a tali procedure di contenzioso l'Italia riconnette ingenti esborsi finanziari. Rispetto ai profili di natura finanziaria su cui si sofferma tradizionalmente la Commissione, evidenzia quindi l'importanza di considerare in via centrale il tema del risparmio di oneri connesso al superamento del contenzioso europeo e al conseguente mancato esborso delle sanzioni per le infrazioni europee. Chiede al riguardo al Governo elementi specifici su tale aspetto.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire ulteriori elementi sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## **6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Finanze e tesoro)**

Martedì 27 giugno 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 23**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,15*

*AUDIZIONI DEL CAVALIERE DEL LAVORO FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE, PRESIDENTE, DEL DOTTOR FABIO CORSICO, DIRETTORE RAPPORTI ISTITUZIONALI E SVILUPPO, DEL DOTTOR FILIPPO NOTO, RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE DI CALTAGIRONE GROUP, DELL'AVVOCATO ALESSANDRO LERRO, PRESIDENTE COMITATO SCIENTIFICO E DELL'AVVOCATO GIOVANNI LUCA ANDRIOLO DI ASSOFINTECH, DEL PROFESSOR GIUSEPPE VEGAS E DEL PROFESSOR RAFFAELE LENER SUL DISEGNO DI LEGGE N. 674 (COMPETTITIVITÀ DEI CAPITALI)*

**Plenaria**

**52<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*

*(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)*

Riferisce alla Commissione il relatore MELCHIORRE (*FdI*) che dà conto dei profili di interesse per la 6<sup>a</sup> Commissione.

L'articolo 1 introduce una nuova procedura che rafforza le garanzie dei depositanti nell'ipotesi del mancato rimborso dei medesimi da parte di una banca. Si prevede infatti che qualora una banca, in ragione della sua situazione finanziaria, risulti inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi, ancorché non sia stata aperta nei suoi confronti la procedura di liquidazione coatta amministrativa, la Banca d'Italia, dopo aver verificato che l'istituto di credito non è in grado di rimborsare i propri depositi e non ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilità ai depositi stessi, dichiara l'esistenza di tale inadempimento, con la conseguenza che i depositanti potranno accedere al recupero dei propri depositi, entro i limiti ordinariamente previsti, tramite i sistemi di garanzia. Sono previste altresì le necessarie modifiche di coordinamento nell'ambito del Testo unico bancario.

Sono inoltre introdotte due modifiche dirette a recepire ulteriori richieste di rettifica della normativa nazionale in merito ai limiti entro i quali i sistemi di garanzia rispondono per i depositanti coperti (importo del deposito al netto di quanto recuperabile dall'attivo della banca) e alla base di calcolo da prendere in considerazione per l'applicazione di compensazioni con riferimento ad eventuali debiti del depositante (l'ammontare complessivo del deposito e non esclusivamente il limite di 100.000 euro).

Gli interventi descritti sono stati effettuati a seguito dei rilievi formulati nel Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA.

L'articolo 2 modifica i criteri necessari per avvalersi dell'imposta di registro agevolata (aliquota del 2 per cento) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro.

L'articolo 3, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170, in tema di mancato recepimento di disposizioni europee in materia di revisione contabile, consente alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo: carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia; relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili.

La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nel regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR).

L'articolo 19 modifica la legge di bilancio 2022 al fine di prevedere che le agevolazioni fiscali concesse in favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI siano subordinate alla destinazione del 100 per cento (anziché del 20) degli utili al finanziamento delle attività statutarie non commerciali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore CROATTI (M5S) ribadisce la richiesta di svolgere un approfondimento istruttorio relativo al disegno di legge n. 615 in materia di autonomia differenziata, per gli aspetti di competenza della Commissione sulla quale la presidenza si era riservata un'indicazione.

Il presidente GARAVAGLIA, pur ritenendo legittima tale richiesta, giudica opportuno formalizzare un eventuale decisione in Ufficio di presidenza. Propone quindi la convocazione dell'organo di programmazione nella giornata di domani, anche per definire l'*iter* del disegno di legge in materia di competitività dei capitali.

La Commissione conviene.

*CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA PER DOMANI*

Il presidente GARAVAGLIA avverte che è convocato un nuovo Ufficio di presidenza per domani, mercoledì 28 giugno, al termine della seduta plenaria.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 27 giugno 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 29**

*Presidenza della Vice Presidente*  
COSENZA

*Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,55*

*(Sospensione: dalle ore 14,15 alle ore 14,20)*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI AMAZON PRIME E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE AUDIOVISIVE E DIGITALI (ANICA) SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 138 (COMPENSI CORRISPOSTI AGLI ARTISTI DELLE PIATTAFORME IN STREAMING)*

**Sottocommissione per i pareri**

**5<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
COSENZA

*Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15,05*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**(226) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria: parere favorevole con osservazioni.**

**Plenaria****45<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
COSENZA

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MELCHIORRE (*FdI*) illustra il decreto-legge in titolo, rilevando preliminarmente che esso reca un complesso di interventi normativi per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Con riferimento alle materie di interesse della Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 11. Esso, ai commi 1 e 2, estende al personale docente e a quello tecnico e amministrativo delle istituzioni alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) il diritto al riconoscimento per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato presso le predette istituzioni. In relazione al personale docente, si richiede che lo stesso sia stato immesso e confermato in ruolo, mentre per il personale tecnico e amministrativo si richiede la sola avvenuta immissione in ruolo. Il comma 3 del medesimo articolo 11 prevede che, ai fini previdenziali, le suddette disposizioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 14 giugno 2023 (data della loro entrata in vigore). Il comma 4 rinvia all'articolo 26 per quanto riguarda la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Il Relatore dà indi conto dell'articolo 14 del provvedimento in esame, che reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio, agli effetti della carriera, per il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024. In particolare, esso prevede che i servizi cosiddetti « pre-ruolo » del personale scolastico, non integralmente considerati dalle norme finora vigenti, vengano riconosciuti per intero, ai fini delle ricostruzioni di carriera, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva n. 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, a seguito dell'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. Passa indi ad illustrare l'articolo 15, che estende, per l'anno 2023, il riconoscimento della Carta elettronica per

l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (« Carta del docente »), prevista dalla legge n. 107 del 2015, per un importo di 500 euro annui a persona, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, stanziando a tal fine 10,9 milioni di euro. L'intervento è volto a recepire l'ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, nella causa C-450-21 (UC c. Ministero dell'istruzione), resa in sede di rinvio pregiudiziale.

Segnala, altresì, l'articolo 19 che, modificando la legge di bilancio per il 2022, prevede che le agevolazioni fiscali concesse in favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, in via sperimentale per gli anni 2022-2024, siano subordinate alla destinazione del 100 per cento (anziché del 20) degli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale, al finanziamento delle attività statutarie non commerciali.

Il Relatore propone sin d'ora l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Preso atto che non vi sono iscritti in discussione generale, la PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione della proposta di parere del relatore.

In dichiarazione di voto ha la parola la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), la quale preannuncia l'astensione della propria parte politica, tenuto conto che sussistono nel decreto-legge, per gli aspetti di competenza della Commissione, alcune criticità, che il proprio Gruppo intende superare con la presentazione di specifiche proposte emendative. Richiama, nello specifico, l'opportunità di intervenire sulle disposizioni in materia di riconoscimento del servizio prestato dal personale delle istituzioni AFAM, che operano una sanatoria solo parziale.

La senatrice ALOISIO (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La PRESIDENTE, dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore che la Commissione accoglie.

**(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali***

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno scorso, nel corso della quale il relatore Rosso aveva svolto la relazione introduttiva.

La PRESIDENTE comunica che è stato presentato uno schema di parere contrario da parte dei senatori Pirondini, Vincenza Aloisio e Castiello, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, cede la parola al relatore.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), ferma restando la piena condivisione dei contenuti recati nel provvedimento in esame e preso atto del parere contrario del Gruppo M5S, si riserva di presentare, nella prossima seduta, un proprio schema di parere favorevole, nel quale si dichiara disponibile a valutare il recepimento di eventuali suggerimenti da parte dei Gruppi, volti a valorizzare l'attività istruttoria svolta dalla Commissione in sede di esame congiunto degli Atti Senato nn. 155, 158, 288 e 421 in materia di insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime soddisfazione per la disponibilità del relatore a tener conto nel proprio parere di eventuali indicazioni da parte dei Gruppi. Al riguardo, segnala che le disposizioni recate nel disegno di legge in esame tengono solo in parte conto delle indicazioni emerse nel corso del ciclo di audizioni svolto dalla Commissione sui richiamati disegni di legge. Nello specifico, richiama l'esigenza che l'insegnamento rivolto agli studenti riguardi anche l'educazione economica, e non soltanto quella finanziaria, che si preveda una sperimentazione di tale insegnamento, in esito alla quale si possa verificare l'idoneità degli insegnanti di educazione civica per tale ulteriore attività, e che si circoscriva l'ordine e il grado delle scuole interessate dal medesimo insegnamento.

Su proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare alle ore 12 di giovedì 29 giugno il termine per la presentazione di eventuali osservazioni di cui il relatore potrà tener conto in sede di definizione dello schema di parere sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), dopo aver rivendicato la disponibilità della propria parte politica a partecipare alla votazione sul parere favorevole proposto dal relatore Melchiorre sull'Atto Senato n. 755 (di conversione del decreto-legge n. 69 del 2023) esaminato dalla Commissione nell'odierna seduta, segnala l'opportunità che la Commissione, nell'ambito dell'esame dei provvedimenti assegnati in sede consultiva, organizzi la propria attività al fine di assicurare tempi di discussione congrui, al fine di evitare inopportune accelerazioni.

Al riguardo, fa presente che solo nella giornata di ieri si sono concluse le audizioni riguardanti il richiamato decreto-legge e che, proprio in quella sede, sono emerse criticità riguardanti alcune disposizioni in ma-



teria di riconoscimento del servizio prestato dal personale delle istituzioni AFAM.

La PRESIDENTE fa presente che si è proceduto alla votazione della proposta di parere del relatore, peraltro su un decreto-legge che prevede tempi di esame stringenti, anche in considerazione della circostanza che nessun senatore ha chiesto la parola in discussione generale, sede nella quale sarebbe stato possibile fornire eventuali contributi da parte dei Gruppi.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
PIRONDINI, VINCENZA ALOISIO E CASTIELLO  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 674**

La 7<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato per le parti di competenza l'Atto Senato n. 674 recante Interventi a sostegno della competitività dei capitali;

premesso che il provvedimento in titolo – articolato complessivamente in cinque Capi che ricomprendono 23 articoli – è diretto a introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari;

valutato che:

accanto a misure di semplificazione e incentivo al rafforzamento dei mercati dei capitali, il Governo ha ritenuto necessario introdurre norme volte a facilitare l'inclusione finanziaria, attraverso specifici percorsi di formazione per gli studenti;

tali norme sono contenute, in particolare, nel Capo III, costituito dall'articolo 21, recante « Misure in materia di educazione finanziaria », il quale recepisce, se pur parzialmente, il contenuto di alcuni disegni di legge relativi all'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole, su cui la Commissione sta svolgendo l'esame congiunto (si tratta degli Atti Senato nn. 155, 158, 288 e 421) e sulle quali è stato avviato un ciclo di audizioni;

considerato che nel dettaglio, con specifico riferimento al comma 1 dell'articolo 21:

la lettera *a*) prevede che l'insegnamento dell'educazione civica sia diretto a promuovere la partecipazione piena e consapevole dei cittadini anche alla vita economica, oltre che alla vita civica, culturale e sociale delle comunità;

la lettera *b*) inserisce l'educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento, nell'ambito delle conoscenze che l'educazione civica contribuisce ad arricchire;

la lettera *c*) dispone che le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica siano adottate con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito e, con specifico riferimento alla tematica dell'educazione finanziaria, d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per

le società e la borsa (Consob) e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari;

la lettera *d*) inserisce l'educazione finanziaria tra le tematiche oggetto di obiettivi specifici di apprendimento individuati dalle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

la lettera *e*) prevede che l'educazione finanziaria sia promossa nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica attraverso azioni finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura;

considerato altresì che, pur ritenendo le istituzioni scolastiche canale privilegiato per veicolare iniziative e diffondere nuove conoscenze e competenze, nonché la promozione dell'educazione finanziaria un modo per agevolare il processo di avvicinamento e familiarizzazione con aspetti, tematiche e scelte che possono incidere in modo significativo sulla qualità della vita e del lavoro, occorre formulare considerazioni di merito e di metodo, ovvero:

– di metodo, perché non solo la scorciatoia normativa – ritradurre e concludere la materia messa in campo e fatta agire da più disegni di legge nel singolo articolo di altro provvedimento – appare come frettolosa accelerazione volta ad aggirare l'ordinario esito e l'*iter* parlamentare dei provvedimenti e delle audizioni effettuate in materia, ma perché gravare su di una « materia trasversale » e per di più a costo zero significa realizzare l'ennesima finta riforma, arricchire il celebre coacervo di buone intenzioni, fare in sintesi una scatola vuota;

– di merito, perché alla luce della grande trasformazione e dell'accelerazione impressa dal digitale nelle sue diverse derive e accezioni, ma anche da una serie di « riforme » (quella Gelmini su tutte, ma non solo) che hanno razionalizzato il sapere impoverendolo, è la mappa generale della conoscenza che andrebbe ripensata, proprio per ridare la giusta considerazione alle troppe « Cenerentole » che ormai bussano alla porta dell'Istruzione rimanendone escluse. Sarebbe, infatti, quantomeno approssimativo riformare, aggiornare e « rivedere » un singolo aspetto senza collocarlo in un più allargato contesto, come l'intero sistema di riferimento, rappresentato e simboleggiato dal contrasto alla dispersione del tradizionale sapere umanistico nel suo complesso,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 27 giugno 2023

**Plenaria**

**46<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FAZZONE**

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)*

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra i profili di interesse per la 8<sup>a</sup> Commissione del provvedimento in titolo, segnalando, in primo luogo, l'articolo 4-*sexies*, che interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) l'estensione della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e di età.

Nell'ambito dell'articolo 5, recante disposizioni urgenti in materia di sport, il comma 2 prevede un finanziamento di 39 milioni complessivi per il periodo 2024-2026 per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo.

L'articolo 6 reca termini in materia di infrastrutture, trasporti, contratti pubblici, notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e durata delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche.

In particolare, il comma 1 differisce dal 31 marzo al 31 dicembre 2023 il termine per la revocabilità dei finanziamenti per gli

interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno.

Il comma 2 proroga di ulteriori 12 mesi (e quindi fino al 27 luglio 2024) il termine di conclusione della sperimentazione della circolazione di *segway*, *hoverboard*, *monowheel* e analoghi dispositivi di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali i monopattini.

Il comma 2-*bis* reca modifiche al codice dei contratti pubblici volte a stabilire che i requisiti attestanti la parità di genere non possono essere autocertificati ma devono essere dimostrati mediante il possesso della certificazione prevista dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Il comma 2-*ter* prevede che, fino al 30 novembre 2023, PagoPA, in qualità di gestore della Piattaforma notifiche digitali (PND), invii al destinatario, sprovvisto di domicilio digitale, anche una copia analogica dell'atto notificato e non solo l'avviso di avvenuta ricezione con le istruzioni per reperire presso la piattaforma l'atto con modalità digitale. Inoltre, PagoPA può individuare altri operatori, oltre a Poste S.p.a., per effettuare la consegna della copia cartacea dell'atto. Nelle more dell'avvio dei contratti con tali operatori, PagoPA eroga direttamente i servizi necessari a consentire ai cittadini con divario digitale di accedere agli atti notificati nei loro confronti.

Il comma 2-*quater* proroga di un anno (vale a dire fino al 30 giugno 2024) il termine entro il quale i soggetti responsabili di particolari impianti fotovoltaici possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo di gestione dei RAEE nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione.

Il comma 2-*quinquies* proroga l'incarico dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali fino al completamento delle procedure di nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Il comma 2-*sexies* reca la clausola di invarianza finanziaria relativa ai due commi precedenti.

Il comma 2-*septies* proroga il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica riferite ad impianti per produzione di energia elettrica, attualmente fissato alla data del 31 dicembre 2024, per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025. Fino alla scadenza delle concessioni, una quota dei canoni potrà essere destinata dall'autorità competente, nella misura massima del 5 per cento, alla copertura degli oneri derivanti dall'espletamento, da parte dell'autorità medesima, delle attività inerenti alle concessioni stesse.

L'articolo 6-*bis* dispone che i comuni beneficiari dei contributi per l'anno 2023 per il potenziamento degli investimenti per la sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici ed efficientamento energetico riconosciuti dall'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 34

del 2019 sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 agosto, anziché entro il 15 maggio. La revoca del contributo, in caso di mancato rispetto di tale termine o di parziale utilizzo del contributo, avviene entro il 15 settembre, anziché entro il 15 giugno. Inoltre, i comuni beneficiari delle somme derivanti dalle revoche devono iniziare i lavori entro il 15 gennaio 2024, anziché entro il 15 ottobre.

L'articolo 8 differisce dal 30 giugno al 30 novembre 2023 l'entrata in vigore del regolamento, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, sulla formazione degli assistenti bagnanti e, conseguentemente, proroga per il medesimo periodo la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Sono, poi, sostituite le finalità per le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a modificare il predetto regolamento ministeriale, introducendovi quelle di garantire la salute dei bagnanti e la sicurezza delle attività balneari e di valorizzare il carattere altamente specialistico dell'attività di salvamento acquatico, in luogo delle finalità precedentemente indicate di assicurare la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare l'eccessiva mobilità delle persone nel periodo pandemico per sostenere gli esami per il brevetto. Per tali finalità di interesse pubblico, è quindi autorizzato il rilascio di autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale. Viene infine stabilito che, fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del citato regolamento, si applicano le disposizioni in vigore prima dell'emissione del suddetto decreto ministeriale n. 206 del 2016.

L'articolo 8-ter proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 la sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte di autorità pubbliche o di soggetti privati.

L'articolo 11 dispone che le emissioni filateliche possano prevedere alla vendita una maggiorazione di prezzo rispetto al loro valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica in relazione a emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente.

L'articolo 11-bis vieta l'uso a fini commerciali delle immagini dei francobolli senza l'autorizzazione del Ministero delle imprese del *made in Italy*.

Considerato che il provvedimento è già all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea e che la Commissione dovrà dunque quanto prima fornire il parere alla Commissione affari costituzionali, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole.

La senatrice SIRONI (*M5S*) chiede un chiarimento sulla portata dell'intervento di cui all'articolo 5, comma 3, in materia di funzionamento del fondo di garanzia istituito presso l'Istituto per il credito sportivo.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), relatore, premesso che la disposizione in esame sembra attenere maggiormente alla materia dello sport piuttosto che a quelle di competenza della 8<sup>a</sup> Commissione, fornisce il chiarimento richiesto.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata.

*(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il PRESIDENTE constata che non vi sono ulteriori senatori iscritti in discussione generale.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 21**

*Presidenza del Presidente*

FAZZONE

*indi del Vice Presidente*

ROSA

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,45*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOFER (ASSOCIAZIONE OPERATORI FERROVIARI E INTERMODALI), DI ASSTRA (ASSOCIAZIONE TRASPORTI), DI CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA), DI FERCARGO (IMPRESE FERROVIARIE NEL TRASPORTO MERCI) E DI FERMERCI (ASSOCIAZIONE OPERATORI NEL TRASPORTO FERRORIAVIO MERCI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 111 (DOC. CXCIX N. 1, RECANTE « CONTRATTI DI PROGRAMMA STIPULATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CON LA SOCIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER IL PERIODO REGOLATORIO 2022-2026 – PARTE SERVIZI E PARTE INVESTIMENTI »)*



**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Martedì 27 giugno 2023

**Plenaria**

**48<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)*

Il relatore ANCOROTTI (*Fdi*) illustra il decreto-legge n. 51 del 2023, con particolare riguardo alle specifiche disposizioni che incidono sui settori di competenza della 9<sup>a</sup> Commissione.

Rileva in particolare che l'articolo 4-*quinquies*, inserito dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Sottolinea poi che l'articolo 6-*ter*, approvato dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 30 del decreto-legge n. 21 del 2022, il quale – con il fine di tutelare l'approvvigionamento di filiere produttive strategiche – introduce l'obbligo di notifica preventiva delle esportazioni di materie prime critiche che si intendono effettuare fuori dal territorio europeo. La norma rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'in-

dividuazione delle materie critiche alle quali si applica detto obbligo, qualificando come tali, in ogni caso, i rottami ferrosi. Essa dispone inoltre che tale obbligo venga adempiuto almeno venti giorni prima dell'avvio dell'operazione. La notifica è trasmessa al Dicastero delle imprese e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il medesimo articolo, prosegue il Relatore, porta da venti a sessanta giorni il termine di notifica suddetto e proroga di tre anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2026 il termine di applicazione dell'obbligo di notifica preventiva.

Evidenzia altresì che l'articolo 8-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, posticipa dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che l'articolo 11-*bis*, anch'esso introdotto alla Camera dei deputati, vieta l'uso a fini commerciali dell'immagine del francobollo senza l'autorizzazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Propone infine di esprimere un parere favorevole.

Non essendoci interventi in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere favorevole proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 20 giugno.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale, segnalando che la proposta di parere del relatore e gli eventuali pareri alternativi saranno illustrati e votati nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che è aperta la discussione generale.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) chiede di posticipare la votazione del parere alla seduta di domani.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(413) DE CARLO e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(600) Gisella NATURALE e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 aprile.

Il PRESIDENTE fa presente che, terminato il ciclo di audizioni, la Commissione deve adottare il testo a base della discussione. Propone pertanto di adottare, quale testo base, il disegno di legge n. 413. Domanda poi l'orientamento della relatrice circa la fissazione di un termine ravvicinato o meno per la presentazione degli emendamenti al testo base.

Dopo un intervento della relatrice FALLUCCHI (*FdI*) circa la possibilità di fissare detto termine anche a metà luglio, la Commissione conviene di adottare il disegno di legge n. 413 quale testo base e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, riferiti al testo base, alle ore 12 di giovedì 13 luglio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

**(607) CATALDI e altri. – Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 giugno, nella quale era stata aperta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il presidente DE CARLO informa che è in corso l'istruttoria con il Governo sulle proposte emendative presentate con l'obiettivo di trovare ampie convergenze tra tutte le forze politiche.

Il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) domanda quale sarà l'organizzazione dei lavori sul provvedimento in titolo la settimana prossima, dedicata ai lavori delle Commissioni, tenuto conto che potrebbero essere avviate le votazioni.

Ad una richiesta del senatore MARTELLA (*PD-IDP*) risponde il presidente DE CARLO, segnalando che la Commissione potrebbe essere convocata nelle giornate di martedì 4 luglio, dalle ore 14, e mercoledì 5 in mattinata, fermo restando che la programmazione dei lavori sarà discussa in Ufficio di Presidenza integrato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n.168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023) 160 definitivo)**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione (COM(2023) 165 definitivo)**

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore POGLIESE (*FdI*) illustra la proposta di regolamento in titolo, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche da parte dell'Unione europea, incentivando al contempo lo sviluppo di fonti di approvvigionamento sostenibili delle stesse. Le materie prime critiche, come per esempio magnesio, cobalto, litio, costituiscono spesso fattori produttivi indispensabili per una vasta gamma di settori strategici, tra cui le energie rinnovabili, l'industria digitale, i settori dello spazio e della difesa e il settore della sanità. Per molte di queste, l'Unione europea (UE) dipende quasi esclusivamente dalle importazioni, che sono spesso altamente concentrate in un numero ristretto di Paesi terzi, sia nella fase dell'estrazione sia in quella della trasformazione. In particolare, alcune sostanze sono raffinate in buona parte, e altre esclusivamente, in Cina. Questo comporta rischi geopolitici per l'Europa e al contempo comporta notevoli rischi ambientali, sociali e di *governance* per i fornitori.

Gli interventi di natura non normativa già posti in essere non sono stati sufficienti a garantire l'accesso dell'UE a un approvvigionamento sicuro e sostenibile. Per questo motivo, la proposta in esame si prefigge

diversi obiettivi: rafforzare le diverse fasi della catena del valore europea delle materie prime critiche; diversificare le importazioni di materie prime critiche dell'UE per ridurre le dipendenze strategiche; migliorare la capacità dell'UE di monitorare e attenuare i rischi attuali e futuri di perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche; garantire la libera circolazione delle materie prime critiche sul mercato unico, assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente, attraverso il miglioramento della loro circolarità e sostenibilità.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sull'armonizzazione delle normative nazionali in materia di mercato interno. Introducendo misure coordinate volte a ridurre in modo strutturale la possibilità di perturbazioni dell'approvvigionamento, tra cui misure volte a rafforzare l'approvvigionamento interno e a monitorare il rischio e la preparazione al rischio, la proposta contribuirà a garantire il corretto funzionamento del mercato unico.

La proposta di regolamento è coerente con la strategia del *Green Deal* europeo e con la normativa europea sul clima, e mira a far sì che l'Unione acquisisca le capacità necessarie per il conseguimento degli obiettivi riguardanti la produzione di energie rinnovabili e lo sviluppo di tecnologie di produzione strategiche, come i semiconduttori, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica. La presente proposta è incentrata sullo sviluppo delle capacità di approvvigionamento di materie prime critiche dell'Unione europea, mentre la comunicazione COM (2023) 165 che la accompagna illustra la strategia di fondo per garantire l'approvvigionamento del settore delle materie prime critiche, che comprende misure di carattere non normativo volte a diversificare gli approvvigionamenti esterni provenienti da paesi terzi e a promuovere la ricerca, l'innovazione e le competenze.

La proposta di regolamento si compone di 47 articoli, suddivisi in dieci capi.

In particolare, il capo I (articoli 1 e 2) definisce gli obiettivi della proposta, nel raggiungimento, entro il 2030, delle soglie di capacità dell'Unione di approvvigionamento, pari al: 10 per cento di capacità estrattiva rispetto al consumo annuo; 40 per cento di trasformazione rispetto al consumo annuo; e 15 per cento di riciclaggio rispetto al consumo annuo. Stabilisce anche i parametri di riferimento per misurare i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi descritti e le definizioni dei termini utilizzati nella proposta, tra cui quelle di « materie prime » « materie prime critiche » e « materie prime strategiche ».

Il capo II (articoli 3 e 4) rinvia agli allegati I e II dove sono elencate le materie prime strategiche, definite tali in base alla loro importanza strategica, alla crescita prevista della loro domanda e alla difficoltà di aumentarne la produzione, e le materie prime critiche, che comprendono tutte quelle strategiche e altre individuate in base alla loro importanza economica e al rischio di approvvigionamento, che dovranno essere riesaminati almeno ogni quattro anni.

Il capo III (articoli 5-18) stabilisce il quadro di riferimento per il rafforzamento della catena del valore delle materie prime strategiche dell'UE attraverso la selezione e l'attuazione di progetti strategici. Lo *status* di « progetto strategico » è assegnato dalla Commissione europea, su richiesta del promotore del progetto, consultando il nuovo Comitato europeo per le materie prime critiche. I progetti beneficeranno, in particolare, della riduzione degli oneri amministrativi, della semplificazione e della riduzione dei termini delle procedure di autorizzazione (di norma 24 mesi per i permessi di estrazione e 12 mesi per i permessi di trattamento e riciclaggio), di priorità nella trattazione di eventuali contenziosi da parte di organi giurisdizionali, nonché di un accesso agevolato alle opportunità di finanziamento. Gli Stati membri dovranno istituire un'autorità nazionale (articolo 8) responsabile per la facilitazione e il coordinamento delle procedure relative ai progetti relativi alle materie prime critiche.

Il capo IV (articoli 19-24) elabora un meccanismo per il monitoraggio coordinato delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e prevede misure volte ad attenuare i rischi di approvvigionamento. Dovrà essere eseguita, quanto meno ogni tre anni, una prova di stress per ciascuna catena di approvvigionamento di materie prime critiche (articolo 19). Vengono altresì previsti obblighi a carico delle imprese di grandi dimensioni che realizzano tecnologie strategiche utilizzando materie prime critiche sul proprio territorio (articolo 23). Le tecnologie strategiche comprendono, tra l'altro, le batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, le apparecchiature per la produzione e l'utilizzo dell'idrogeno, le apparecchiature per la produzione di energia rinnovabile, i motori di trazione, le pompe di calore, la trasmissione e l'archiviazione di dati, i dispositivi elettronici mobili, le apparecchiature per la fabbricazione additiva, la robotica, i droni, i lanciatori di razzi, i satelliti e i *chip* avanzati. Esse dovranno effettuare ogni due anni un *audit* della propria catena di approvvigionamento per mappare le dipendenze da singoli Paesi terzi. La Commissione europea dovrà, infine, istituire e gestire un sistema per aggregare la domanda delle imprese interessate che consumano materie prime critiche stabilite nell'Unione e delle autorità degli Stati membri responsabili delle scorte strategiche e cercare offerte dai fornitori per soddisfare tale domanda aggregata (articolo 24).

Il capo V (articoli 25-32) contiene disposizioni volte a favorire la circolarità dei mercati delle materie prime critiche e a ridurre l'impronta ambientale di tali materie. Ciascuno Stato membro dovrà adottare e attuare programmi nazionali contenenti tra l'altro misure sulla circolarità, finalizzate in particolare a: migliorare la raccolta di rifiuti essenziali ricchi di materie prime e garantire il loro inserimento in sistemi adeguati di riciclaggio; promuoverne il riuso; promuovere l'uso di materie prime critiche secondarie negli appalti pubblici; sostenere la ricerca e innovazione in tecnologie di riciclo.

Il capo VI (articolo 33) prevede un quadro per la cooperazione sui partenariati strategici con i Paesi terzi in relazione a materie prime critiche.

Il capo VII (articoli 34 e 35) istituisce un Comitato europeo per le materie prime critiche, composto da rappresentanti di alto livello degli Stati membri e della Commissione. Il Comitato fornirà consulenza e assistenza per quanto riguarda il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni al fine di sostenere l'attuazione del regolamento. Vigilerà sul mercato, indenterà i rischi di strozzature, promuoverà i progetti strategici e discuterà periodicamente, con le strutture responsabili dell'attuazione del *Global Gateway*, l'attuazione dei partenariati strategici con Paesi terzi.

I capi VIII (articoli 36 e 37) e IX (articoli 38-41) contengono disposizioni procedurali per l'adozione di atti delegati e di atti di esecuzione da parte della Commissione europea e le modifiche di coordinamento apportate ad altri regolamenti.

Il capo X (articoli 42-47) contiene disposizioni relative al monitoraggio sui progressi compiuti e alla trasmissione delle relative informazioni, nonché sulle sanzioni nazionali in caso di violazione del regolamento.

Infine, riferisce che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nella quale si sottolinea la particolare urgenza del progetto, in quanto la perturbazione dell'approvvigionamento di beni essenziali durante la crisi COVID-19 e la crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina hanno messo in evidenza le dipendenze di approvvigionamento strutturali dell'UE, soprattutto in riferimento alle transizioni verde e digitale e alle applicazioni nel settore spazio e difesa. Le disposizioni contenute nella proposta di regolamento, secondo il Governo, possono ritenersi conformi all'interesse nazionale. Evidenzia che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha istituito il Tavolo Nazionale Materie Prime Critiche, con l'obiettivo di: rafforzare il coordinamento inter-istituzionale sul tema, anche in sede europea; potenziarne la progettualità in termini di sostenibilità degli approvvigionamenti e di circolarità; contribuire alla creazione delle condizioni normative, economiche e di mercato volte ad assicurare un approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche; elaborare una strategia nazionale per l'approvvigionamento delle materie prime critiche al fine di garantire l'accrescimento della resilienza del sistema produttivo nazionale.

L'Italia ritiene opportuno che la proposta di regolamento debba considerare alcuni aspetti: estendere la lista delle materie prime critiche anche a materie prime fondamentali per l'industria manifatturiera di base; chiarire che i progetti che saranno dichiarati strategici – di estrazione e di lavorazione – potranno essere ritenuti di superiore interesse nazionale e accedere non solo ad un'accelerazione delle procedure autorizzative, ma anche a strumenti finanziari in grado di rendere fruibili le tecnologie meno impattanti sul fronte ambientale; incentivare maggiormente il riciclo, perché in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in un arco temporale di breve/medio periodo rispetto a quello per attività estrattive; sostenere fortemente la ricerca su materie prime sostitutive, ad

esempio rispetto alle terre rare, che in questo momento sono all'origine di una forte dipendenza strategica dell'Unione dalla Cina; stanziare risorse finanziarie adeguate a livello UE per l'attuazione del Regolamento; promuovere lo sviluppo di competenze professionali specifiche; approfondire il meccanismo sullo *stress test* proposto sulle materie prime strategiche.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la discussione generale, informa che già in sede di Ufficio di Presidenza era stata prospettata la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni.

Propone pertanto di fissare il termine per far pervenire proposte di audizione a lunedì 3 luglio.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'interesse dell'Esecutivo in merito ai provvedimenti in titolo, prefigura la possibilità di svolgere l'audizione del ministro Urso entro metà luglio, secondo modalità che saranno discusse in Ufficio di Presidenza. Segnala infine che la 4<sup>a</sup> Commissione ha già avviato l'*iter* della proposta di regolamento in esame il 7 giugno, avendo il termine per esprimere il parere sul rispetto dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà, fissato al 3 luglio. Qualora anche la 4<sup>a</sup> Commissione intendesse svolgere audizioni, si potrebbe valutare di svolgere una fase istruttoria congiunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*



**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 27 giugno 2023

**Plenaria**

**86<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riguardo agli articoli del decreto-legge n. 51 di più stretto interesse della Commissione, il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) segnala in primo luogo l'articolo 1, commi 1 e 5 in quanto recante modifiche alla disciplina di alcuni organi dell'INAIL e dell'INPS. In tale ambito i commi da 2 a 4 riguardano la gestione commissariale degli istituti.

I commi da 1 a 3 del successivo articolo 2 concernono il conferimento di incarichi nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche.

L'articolo 3 interviene sulle misure già previste a sostegno del Servizio sanitario della Regione Calabria, nonché in materia di retribuzione dei sub-commissari delle Regioni in disavanzo e di soppressione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia.

Inoltre, il comma 5 dispone l'ulteriore proroga, della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso dell'Agenzia italiana del Farmaco.

Il successivo comma *5-bis* è volto a modificare la disciplina che consente ai medici e ad altri professionisti sanitari in formazione specia-

listica di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario.

Il comma 5-ter proroga la facoltà delle singole Regioni o province autonome di elevare il numero massimo di assistiti dei medici di medicina generale aventi anche un incarico ad attività oraria di 24 ore settimanali.

Il successivo comma 6 proroga la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19.

Il controllo della spesa per dispositivi medici è oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, mentre l'articolo successivo reca norme concernenti l'assunzione a tempo indeterminato, presso istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e istituti zooprofilattici sperimentali, di personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria già reclutato a tempo determinato.

Il comma 2-bis dell'articolo 6 sopprime la possibilità che, nell'ambito delle procedure relative ai contratti pubblici di appalto, il possesso della certificazione della parità di genere sia indicato mediante autocertificazione.

L'articolo 7 dispone una proroga per interventi relativi a edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

L'articolo 7-ter proroga la possibilità di applicazione di disposizioni di deroga alle norme vigenti sull'organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale.

Il comma 1-bis dell'articolo 10 prevede l'applicazione delle disposizioni sul riconoscimento, la promozione e la tutela della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile anche alle corrispondenti delle minoranze linguistiche riconosciute.

L'articolo 11 prevede la possibilità che le carte-valori postali siano comprensive di una maggiorazione rispetto al valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica.

L'articolo 12-bis, comma 1, autorizza gli enti del servizio sanitario della Regione Calabria ad adottare il bilancio di esercizio 2022 entro il 30 giugno 2023 e a deliberare i bilanci aziendali pregressi entro il 31 dicembre 2024.

Il successivo comma 2 consente a regioni e province autonome di riconoscere un contributo *una tantum* a determinate strutture private accreditate, a titolo di ristoro di quota parte dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19.

In conclusione, presenta una proposta di parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZULLO (*FdI*) segnala che l'articolo 1 del disegno di legge in titolo ne individua le finalità, consistenti nella definizione dei principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117 della Costituzione.

I successivi articoli 2 e 3 disciplinano rispettivamente l'*iter* di approvazione delle intese tra lo Stato e la Regione e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), nonché i relativi costi e fabbisogni *standard*.

L'articolo 4 stabilisce che il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, può avvenire soltanto dopo la determinazione dei LEP medesimi.

L'articolo 5 disciplina l'istituzione di una Commissione paritetica Stato-regione per la determinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni oggetto di conferimento. Inoltre, l'articolo 6 prevede che le funzioni trasferite possano essere attribuite dalla Regione agli enti locali, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

Le disposizioni recate dall'articolo 7 riguardano la durata e la modifica delle intese, nonché la cessazione della loro efficacia. È inoltre normato il monitoraggio degli obiettivi dei livelli essenziali delle prestazioni.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria con riguardo all'attuazione del disegno di legge in esame e di ciascuna intesa che da esso derivi, disponendo che il finanziamento dei LEP, sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard*, è effettuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di copertura finanziaria delle leggi e degli equilibri di bilancio.

L'articolo 9 prevede misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale.

Infine, l'articolo 10 reca disposizioni transitorie e finali.

Intervenendo in discussione generale, il senatore MAZZELLA (*M5S*) richiama l'attenzione sulla valenza dell'esplicito riferimento al concetto di asimmetria caratterizzante il disegno di legge in esame. Tale elemento è infatti qualificativo di un progetto inconciliabile con l'idea di armonizza-

zione fra le diverse parti del territorio che ha ispirato le scelte dei costituenti.

Sussistono inoltre seri dubbi in merito alla reale possibilità di finanziamento dei LEP. L'esito prevedibile è dunque a suo avviso un'ulteriore accentuazione delle asimmetrie già presenti.

A giudizio del senatore MAGNI (*Misto-AVS*) il provvedimento in titolo comporta seri rischi di spaccature all'interno del Paese, oltretutto in base a un disegno che privilegia le entità regionali, spesso di natura artificiosa rispetto alle più radicate comunità locali. Il progetto in esame contraddice inoltre tutti i migliori processi riformatori che hanno segnato i decenni trascorsi, basati sul principio di universalità della tutela dei diritti. Un'ulteriore contraddizione è poi rappresentata dal contestuale disegno di centralizzazione istituzionale riguardante la forma di governo, sostenuto dall'attuale maggioranza.

La stessa attuazione effettiva del disegno di legge n. 615 risulterà incompatibile con il principio di invarianza dei costi, per cui sono prevedibili nuove conflittualità e un'accentuazione delle diversità fra territori.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) esprime forte preoccupazione riguardo la garanzia dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce del disegno di differenziazione fra gli ordinamenti regionali. L'attuazione dell'autonomia regionale differenziata appare peraltro stridere con l'impostazione centralista alla base del recente decreto-legge n. 48, relativamente all'avviamento al lavoro dei percettori dell'assegno di inclusione.

Il complesso delle misure proposte è inoltre inadeguato rispetto alla natura globale delle maggiori sfide poste dalla realtà contemporanea. Nel caso specifico della tutela del diritto alla salute, il principio di invarianza della spesa implica il pericolo di un generale livellamento verso il basso della qualità dei servizi. Dista inoltre preoccupazione l'introduzione di un sistema di raccordo tra le Regioni e il Governo, ai fini dell'attuazione dell'autonomia differenziata, che sostanzialmente pone il Parlamento ai margini.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ritiene che l'autonomia differenziata in ambito sanitario comporti l'abbandono del principio di solidarietà e permetta la diffusione e il consolidamento di discriminazioni. In particolare, vengono poste le basi per la creazione di sistemi sanitari diversi e fortemente diversificati sul piano delle prestazioni erogate, nonché di un abbassamento generale dei livelli delle prestazioni. Risulterebbero così accentuate le diversità già esistenti. Conclusivamente segnala l'esigenza di un chiarimento sugli scopi della riforma in esame, soprattutto da parte della principale forza della maggioranza.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) pone in evidenza, ai fini di un giudizio corretto sul disegno di legge n. 615, la questione della traccia-

bilità degli impieghi e degli esiti. Tale elemento è infatti necessario ai fini dell'impiego migliore delle risorse destinate al servizio sanitario e dell'attuazione dei livelli essenziali di assistenza. L'aumento delle risorse da assegnare alla sanità presuppone infatti, in modo particolare, un effettivo contrasto agli sprechi. Siffatta forma di intervento è per sua natura efficace se attuata a livello locale e il disegno di legge in esame è funzionale a questa impostazione, che necessariamente comporta il superamento dei metodi finora sperimentati.

La richiamata esigenza di una gestione realmente razionale delle risorse postula inoltre la contestuale valorizzazione dell'apporto della sanità integrativa e del principio di appropriatezza delle prestazioni. Il complessivo processo di riforma risulta peraltro coerente con le altre priorità già individuate dalla Commissione, quali gli interventi sulla medicina territoriale, a partire dal parere espresso sul Documento di economia e finanza.

La senatrice MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) suggerisce una riflessione preliminare in merito agli esiti anche deludenti delle forme di autonomia proprie delle Regioni a statuto speciale, come nel caso dell'esperienza siciliana. Il disegno di legge in esame risulta inoltre, sotto diversi aspetti, confliggente con la Costituzione, risultando così possibile prevedere numerosi interventi della Corte costituzionale.

Inoltre, il provvedimento reca disposizioni tali da dare luogo a un aumento delle sperequazioni territoriali e a un complessivo peggioramento dei servizi sanitari, specie in conseguenza dell'invarianza della spesa, con rischi di ulteriore spopolamento delle aree penalizzate e di sovraccarico delle strutture nelle realtà dove sono garantiti attualmente i migliori livelli delle prestazioni.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) sostiene il carattere antistorico della proposta legislativa in esame, estranea alla natura globale delle maggiori emergenze attuali. Il regionalismo asimmetrico non è peraltro una risposta adeguata alle necessità in ambiti strategici, quale la ricerca e l'innovazione. Il principio dell'invarianza delle risorse risulta poi del tutto incongruo rispetto alle reali esigenze del sistema sanitario, nell'ambito stesso di un processo di accentuazione delle autonomie regionali.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) rammenta gli esiti negativi della riforma del Titolo V della Costituzione rispetto al settore sanitario, che verrebbero necessariamente aggravati dall'attuazione dell'autonomia differenziata. Risulterebbe altresì sbagliato promuovere la competizione tra sanità pubblica e sanità privata, la quale penalizzerebbe la prima, peraltro posta a rischio dal progressivo definanziamento prospettato dal Governo. L'ulteriore contrazione delle risorse per la sanità è tale infatti da porre a rischio la stessa tenuta e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale.

Presenta quindi uno schema di parere contrario sul disegno di legge in esame (pubblicato in allegato), la cui impostazione di fondo è comune

a tutte le analoghe proposte presentate dal suo Gruppo nelle diverse Commissioni.

Nessun altro chiedendo la parola, il relatore ZULLO (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole, che viene posta in votazione.

La senatrice PIRRO (*M5S*) esprime stupore per la proposta del relatore, del tutto priva di osservazioni concernenti l'ambito di competenza della Commissione, a fronte di un disegno di legge che comporta seri pericoli per la sussistenza del servizio sanitario pubblico e universale, e tenuto conto che l'insufficienza delle risorse pone già in dubbio la possibilità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni.

Dichiara quindi il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, osservando che non sono state sufficientemente comprese le opportunità offerte dal disegno di legge in esame riguardo al tema fondamentale della tracciabilità degli impieghi e degli esiti, presupposto necessario a un impiego adeguato e razionale delle risorse.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva infine a maggioranza la proposta di parere del relatore. Lo schema di parere presentato dalla senatrice Zambito è di conseguenza precluso.

**(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, ha la parola il relatore SATTA (*FdI*), il quale formula una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere.

**(349) ROMEO e altri. – Norme in materia di delinquenza minorile**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Sugli aspetti di competenza riferisce il senatore RUSSO (*FdI*), il quale segnala in primo luogo le modifiche al decreto del Presidente della

Repubblica 22 settembre 1988, n. 488, disposte dall'articolo 1. Con riguardo alla giustizia minorile, queste concernono l'istituto dell'irrilevanza del fatto. Inoltre, si prevede che l'esito positivo di un percorso di reinserimento e di rieducazione comporti l'estinzione del reato. Tale percorso è basato su un programma rieducativo che prevede, compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti *no profit* o altre attività a beneficio della comunità.

Il successivo articolo 2 estende l'applicazione della procedura dell'ammonizione del questore a tutti i delitti commessi da minorenni di età compresa tra i dodici e i quattordici anni, per i quali sia prevista una pena nel massimo non inferiore a cinque anni.

L'articolo 3 prevede un'ulteriore fattispecie del reato di istigazione a delinquere, effettuata attraverso strumenti informatici o telematici e riguardante la commissione di atti di violenza compiuti da tre o più minori, mentre l'articolo 4 è volto alla tutela delle vittime dei reati commessi, da tre o più minori, per via telematica.

Infine, l'articolo 5 modifica la contravvenzione prevista dall'articolo 731 del codice penale in caso di inosservanza dell'obbligo scolastico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In considerazione dell'andamento dei lavori e dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, il presidente ZAFFINI avverte che la seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già prevista al termine della seduta della Commissione non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) sollecita una riflessione in merito all'avvio della trattazione dei disegni di legge in materia di fine vita, assegnati alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite.

Prende atto della richiesta il presidente ZAFFINI.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI  
ZAMBITO, ZAMPA, FURLAN E CAMUSSO  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 615**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,

premessò che:

dalle numerose audizioni svoltesi dinanzi alla Commissione affari costituzionali, è emerso un quadro fortemente critico del disegno di legge in esame con specifico riferimento al rispetto del sistema delle fonti, al trasferimento delle funzioni e al relativo finanziamento, alla determinazione dei LEP e al ruolo degli enti locali;

un primo ordine di criticità – sollevato dalla quasi totalità dei costituzionalisti auditi – attiene all'adeguatezza dello strumento legislativo ordinario al fine di dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione fornendo una cornice alle successive leggi di approvazione delle intese. *In primis*, poiché la legge ordinaria può essere modificata o abrogata da qualunque legge ordinaria successiva, ivi compresa la legge di approvazione dell'intesa;

una simile lettura dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, comporta il grande il rischio – consentendo il trasferimento delle funzioni sulla base di una legge quadro ordinaria – di scardinare, sostanzialmente «decostituzionalizzandolo», il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni;

lo strumento adeguato a dare attuazione all'articolo 116, comma 3, è una legge costituzionale, così come previsto dal disegno di legge del Gruppo del Partito Democratico, a prima firma del senatore Giorgis, secondo cui il percorso che può condurre all'attribuzione ad alcune Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve essere disciplinato da una cornice di livello costituzionale, approvata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione;

premessò inoltre che:

con riferimento al procedimento di approvazione dell'intesa – come delineato dal disegno di legge in discussione – sono state solle-



vate, dai costituzionalisti e non solo, in modo quasi unanime, critiche sull'insufficiente coinvolgimento del Parlamento nel procedimento, in particolare, sulla legge di approvazione dell'intesa quale legge di mera approvazione, senza possibilità per il Parlamento di emendare e modificare il testo;

il disegno di legge prevede che il Parlamento, in un primo momento, approvi atti di indirizzo sullo « schema » dell'intesa, di cui non è chiarita l'effettiva portata vincolante. Successivamente a tale momento, il Parlamento riceverà unicamente il disegno di legge di approvazione dell'intesa, nonché l'intesa ad esso allegata, senza possibilità di effettuare alcuna verifica sul rispetto degli indirizzi espressi nella prima fase;

non prevedere per il Parlamento la possibilità di decidere sul contenuto delle intese significa riportare il procedimento di differenziazione dell'autonomia – con tutte le conseguenti implicazioni costituzionali e in materia di effettività dei diritti fondamentali – a una trattativa tra esecutivo nazionale ed esecutivi regionali, con la conseguenza che il Parlamento rischia di essere spogliato della propria potestà legislativa senza possibilità di intervenire, a seguito di una decisione presa a maggioranza;

considerato che:

*in primis*, nel rispondere al quesito posto da alcuni Gruppi di opposizione in merito alla quantificazione delle risorse statali potenzialmente coinvolte nell'attuazione dell'autonomia differenziata, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha affermato che si tratta di « un esercizio complesso, non immediatamente realizzabile sulla base dei dati regionalizzati disponibili, che può essere effettuato solo dopo l'esplicitazione di scelte politiche sulle funzioni trasferibili e sugli eventuali relativi LEP, a valle di una serie di altre attività a esso propedeutiche e se si posseggono i dati granulari. (...) Una quantificazione di questo tipo è tra i compiti assegnati alla Cabina di regia per la determinazione dei LEP, istituita con la legge di bilancio per il 2023, e alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS). Si tratta di un lavoro complesso e impegnativo, la cui rilevanza ai fini della buona riuscita del processo sembra meritare un'attenzione particolare, anche qualora dovesse richiedere più tempo dei sei mesi previsti dal disegno di legge. (...) La prima difficoltà risiede nel fatto che la denominazione delle materie rilevanti per l'autonomia differenziata non consente di individuare con precisione quali funzioni attualmente svolte dallo Stato possano essere oggetto di potenziali richieste di gestione autonoma da parte delle Regioni. »

considerato inoltre che:

altrettante perplessità – quasi unanimi – sono state espresse in merito al procedimento di determinazione dei LEP, per il quale vige una riserva di legge, che tuttavia, non dovrebbe limitarsi a disciplinare il procedimento di determinazione dei LEP, ma dovrebbe anche indicare i criteri che dovrebbero portare alla loro determinazione;

a proposito dei LEP, l'Ufficio parlamentare di bilancio, in sede di audizione, ha osservato che « la determinazione dei LEP relativamente alle funzioni oggi svolte dallo Stato avrà una valenza e degli esiti molto differenti da quelli che si verificherebbero qualora i LEP fossero definiti anche sulle funzioni già oggi svolte dagli Enti territoriali. I livelli dei servizi di questi ultimi sono infatti caratterizzati da una forte eterogeneità che riflette non solo la differenziazione dei bisogni sul territorio ma anche profonde disparità nelle dotazioni finanziarie derivanti dal sovrapporsi nel corso del tempo di interventi di finanziamento non coordinati. La determinazione dei LEP in questo caso farebbe con ogni probabilità emergere significative discrepanze fra i fabbisogni *standard* e la spesa storica, che andrebbero colmate da interventi perequativi. »;

ed ancora, secondo l'UPB, « l'articolo 7 del disegno di legge contempla verifiche facoltative e asimmetriche in quanto riguardano il raggruppamento dei LEP nelle RAD e non nel resto del territorio nazionale dove la fornitura continua a essere statale. Data la rilevanza costituzionale della garanzia dei LEP, le verifiche andrebbero più opportunamente previste nell'ambito di una procedura periodica e simmetrica che copra sia i servizi resi dalle RAD sia quelli forniti dallo Stato. Al monitoraggio periodico e con regole uniformi fra le RAD andrebbe poi collegata l'attivazione dei poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienza, in analogia a quanto previsto in campo sanitario con riferimento ai LEA. »;

Confindustria, in sede di audizione, ha affermato che si ritiene « opportuna, altresì, una definizione dei LEP non circoscritta alle materie concretamente “trasferite”, bensì riferibile all'intero perimetro delle materie “trasferibili” alle Regioni (insieme alle risorse necessarie a finanziarli); infatti, la prima ipotesi determinerebbe un rischio per gli obiettivi di perequazione, poiché è necessario disporre di quante più informazioni possibili circa l'impatto finanziario sul bilancio dello Stato. Questa soluzione si rende necessaria anche in virtù della condizionalità (prevista dallo stesso disegno di legge) tra la definizione dei LEP e il preliminare stanziamento, con legge, delle risorse necessarie a finanziarli, pena il mancato trasferimento delle relative funzioni. Solo una ricognizione del fabbisogno finanziario complessivo, dunque, sarà in grado di assicurare una gestione ordinata di questi aspetti. Sono due i rischi da evitare e cioè che: *i*) le regioni si trovino a dover assicurare prestazioni essenziali con risorse insufficienti; *ii*) il riconoscimento ad alcune regioni di forme e condizioni particolari di autonomia (con le relative risorse) pregiudichi la possibilità di attribuire alle altre regioni le risorse necessarie a garantire i LEP di loro competenza. »;

ancora prima dello svolgimento delle audizioni, secondo quanto riportato nel dossier del Servizio di bilancio del Senato « Uno specifico chiarimento andrebbe, in particolare, fornito relativamente alle modalità con cui le intese, non potendo pregiudicare l'entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni, dovranno conciliare questa condi-

zione con quella di trasferire alle regioni differenziate le funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, senza compromettere la sostenibilità finanziaria della misura. In altre parole, come si riuscirà a garantire la compatibilità di un eventuale aumento di gettito fiscale delle regioni differenziate rispetto alla legislazione vigente, per effetto del trasferimento delle funzioni, con la necessità di conservare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali presso le altre regioni. Analogo chiarimento di sostenibilità della misura andrebbe fornito non solo al momento della transizione delle funzioni, ma anche nel corso degli anni successivi, specificando quali saranno gli strumenti da approntare al fine di evitare interventi a carico del bilancio statale, »;

ed ancora, in sede di audizione, l'UPB ha evidenziato come il disegno di legge « non specifica i criteri relativi all'evoluzione delle risorse a disposizione delle RAD nel tempo al fine del rispetto dei principi costituzionali e di quelli contenuti nel disegno di legge stesso. (...) La necessità di un raccordo fra finanziamento e fabbisogni è evidente nel caso di materie in cui siano stati fissati dei LEP. Non vi è motivo per ritenere, anzi tutt'altro, che una volta fissata un'aliquota di compartecipazione a un tributo erariale il gettito seguirà un andamento simile ai fabbisogni. (...) L'autonomia differenziata potrebbe infatti evolvere verso configurazioni molto diverse fra loro a seconda della numerosità delle regioni interessate e dell'ampiezza ed eterogeneità delle funzioni richieste. Non si può quindi escludere uno scenario fortemente frammentato con un significativo numero di Regioni che acquisiscono funzioni differenti, con una diversa composizione relativamente ai LEP e con un diverso peso finanziario. »

bisognerebbe evitare che il processo di differenziazione aggravi progressivamente le disuguaglianze, rischio che sussiste sicuramente per le funzioni non LEP che possono essere trasferite a risorse invariate, e dunque sulla base del criterio della spesa storica;

le risposte dell'UPB ai quesiti posti dai Gruppi parlamentari sono estremamente chiare nella loro oggettività;

riguardo al finanziamento dei LEP, l'UPB ha affermato che « (...) va osservato che per le funzioni gestite dallo Stato su cui saranno fissati i LEP, l'allocazione delle risorse dovrebbe già seguire, in linea di principio, criteri uniformi sul territorio, ma questo non richiede necessariamente che sia eguagliata la spesa *pro capite* per abitante. (...) Tuttavia, in assenza di una determinazione formale dei LEP, l'uniformità potrebbe non essere estesa a tutti gli aspetti della prestazione o comunque la qualità del servizio potrebbe restare difforme sul territorio. Si pensi, ad esempio, al tempo pieno nelle scuole primarie, la cui offerta non è attualmente considerata come un servizio da assicurare uniformemente su

tutto il territorio, ma piuttosto come un costo da coprire laddove storicamente presente. (...) Per quantificare l'entità del finanziamento dei LEP su materie di competenza statale è necessario calcolare il fabbisogno *standard* associato a essi e, di conseguenza, bisognerebbe conoscere, oltre alle materie o ambiti di materie a essi riferibili, anche gli specifici LEP, la cui determinazione è stata affidata dalla legge di bilancio per il 2023 a una apposita Cabina di regia, che non ha ancora terminato il proprio compito. Tra l'altro, si ricorda che in passato i LEP sono stati definiti in alcuni casi in termini di prestazioni da erogare (ad esempio, una certa disponibilità di posti in asili nido), in altri in termini di *input* (ad esempio, la presenza di un certo numero di assistenti sociali in relazione alla popolazione nell'Ambito territoriale sociale) e spesso si è soltanto delineato un percorso di avvicinamento ai LEP (legge n. 42 del 2009, volta all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), solo talvolta specificando preventivamente il punto di arrivo finale. »;

considerato che:

il disegno di legge in esame indica, come esclusivo metodo di finanziamento delle funzioni trasferite, la compartecipazione ai tributi erariali maturati sul territorio, senza tuttavia dettare alcun criterio in ordine alla determinazione della soglia di tale compartecipazione né – come opportunamente rilevato nel documento depositato dall'UPB in occasione dell'audizione dinanzi alla Commissione – alcun meccanismo di rideterminazione della soglia di compartecipazione in relazione a eventuali variazioni dei fabbisogni regionali nel tempo. Simili profili di rigidità potrebbero comportare – nel tempo – l'eventualità di *surplus* anche assai significativi tra entrate derivanti dalla compartecipazione e fabbisogno effettivo: da una simulazione effettuata da Svimez e riferita in sede di audizione risulta che « se l'autonomia fosse stata concessa nel 2017, si sarebbe generato un *surplus* a favore delle tre regioni pari a circa 5,7 miliardi nell'ipotesi di compartecipazione IRPEF e di oltre 9 miliardi nel caso di compartecipazione Iva e IRPEF ». Come opportunamente rilevato dall'UPB, il *surplus* favorevole comporterebbe – in caso di trattenimento delle risorse sul territorio, per di più senza vincolo di destinazione (ipotesi configurabile alla luce del testo del disegno di legge) – una perdita netta di entrate per lo Stato, cui non potrebbe ovviarsi se non attraverso il reperimento delle risorse mancanti attraverso tagli di spesa;

sulla capienza del gettito, l'UPB, in sede di risposta ai quesiti posti dai Gruppi parlamentari, ha affermato come « (...) La verifica della capienza del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle funzioni trasferibili presuppone la quantificazione della spesa associata a ciascuna funzione rientrante nelle materie o ambiti di materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata che, come accennato in precedenza, richiede, sul piano politico, l'individuazione del perimetro delle materie e delle funzioni trasferibili alle regioni e la definizione degli eventuali relativi LEP e, sul fronte tecnico, la scelta e lo sviluppo delle necessarie metodologie. »;

a proposito della dinamica dei fabbisogni e delle compartecipazioni l'UPB ha affermato che «va ricordato che, al fine del finanziamento delle materie trasferite, il disegno di legge dispone – come già accennato – che questo avvenga attraverso attribuzione alle RAD di compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale. Le aliquote di compartecipazione sarebbero determinate dalle singole Intese tra Stato e regione in base alla quantificazione delle risorse (non solo finanziarie, ma anche umane e strumentali) prodotta dalla Commissione paritetica Stato-regione, a sua volta costituita dall'Intesa. Pertanto, in base al disegno di legge, sembrerebbe che la valutazione delle risorse venga effettuata successivamente alla definizione dell'Intesa. Non è chiaro invece che ruolo avrebbero la valutazione preliminare del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia sull'atto di iniziativa della regione, rivolta, secondo il disegno di legge, anche all'individuazione delle risorse finanziarie da assegnare (in assenza della quale peraltro il negoziato dopo 30 giorni potrebbe comunque procedere) e le relazioni tecniche sullo schema di Intesa preliminare negoziato tra Stato e regione e su quello definitivo. (...) Va considerato che il fabbisogno *standard*, anche in assenza di provvedimenti normativi che influiscano sui LEP, non rappresenta un ammontare immutabile nel tempo, dipendendo da fattori relativi al numero di beneficiari e/o di prestazioni da garantire (ad esempio, l'evoluzione demografica, la variazione delle caratteristiche economiche delle famiglie in relazione a eventuali criteri selettivi basati sui mezzi, le scelte dei cittadini, ecc.), nonché dal costo dell'erogazione, anch'esso variabile nel tempo. Anche le risorse necessarie a garantire le funzioni non collegate ai LEP potrebbero variare nel tempo, ad esempio per mutamenti nella domanda di servizi. Anche il gettito, una volta individuata l'aliquota di compartecipazione, non resta immutato sul territorio, ma evolve, data la struttura dell'imposta 18, con le basi imponibili e con la capacità di riscossione.»;

considerato che:

riguardo le problematiche relative al coordinamento tra livelli di governo nella programmazione di bilancio, l'UPB ha evidenziato come «L'introduzione di forme di autonomia differenziata influirebbe sulla programmazione di bilancio sotto diversi aspetti. Innanzitutto, si potrebbe generare un deciso aumento della complessità delle relazioni tra livelli di governo che inciderebbe sul loro coordinamento in maniera tanto più rilevante quanto maggiore sarà l'ammontare delle risorse coinvolte nel processo. Inoltre, qualora le RAD assumessero il controllo su quote significative della spesa pubblica e del gettito dei tributi, potrebbe in generale risultare indebolita la capacità del governo centrale di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti che si manifestassero, come accaduto negli ultimi anni, a livello sia nazionale sia sovranazionale. A obiettivi dati, risulterebbe infatti ridotta la possibilità di reperire immediatamente risorse sia dal lato della spesa (essendo una parte di essa decentrata alle

RAD), sia dal lato delle entrate (dato che parte degli incassi sarebbe veicolata automaticamente, via compartecipazione, alle RAD) »;

e ancora, « a fronte di aliquote di compartecipazione al gettito stabilite al momento dell'attribuzione delle ulteriori forme di autonomia e mantenute fisse nel tempo, le entrate devolute alle RAD con basi imponibili più dinamiche potrebbero con il passare degli anni risultare superiori alle spese relative alle funzioni trasferite. Tali risorse in eccesso rimarrebbero nel territorio e sarebbero sottratte al governo centrale con due ordini di conseguenze. (...) In primo luogo, ne deriverebbero: 1) minori risorse per finanziare funzioni non trasferibili di particolare rilevanza quali, ad esempio, la previdenza sociale, anche alla luce delle pressioni che saranno generate dal progressivo invecchiamento della popolazione; 2) una minore capacità del governo centrale di attuare politiche di stabilizzazione del ciclo e di redistribuzione del reddito. (...) In secondo luogo, diverrebbe più complesso assicurare il controllo della spesa primaria netta finanziata da risorse nazionali che, in base alle nuove regole proposte dalla Commissione europea nell'ambito della riforma della *governance* della UE, rappresenterà l'unico indicatore che verrà utilizzato dalla Commissione europea per valutare il rispetto degli obiettivi programmati nell'ambito di un sentiero di consolidamento dei conti pubblici nel medio periodo. »;

si tratta di affermazioni che evidenziano criticità molto importanti che, se non superate, comporterebbero le gravi conseguenze descritte dall'UPB che, peraltro, offre anche soluzioni per ovviare alle suddette criticità nel corso dell'esame del disegno di legge;

rilevato che:

un ulteriore rilevante ordine di critiche attiene alla mancata fissazione di qualunque limite e criterio in relazione alla scelta delle funzioni da trasferire, quasi che – nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma, le regioni abbiano il diritto potestativo di chiedere e di ottenere maggiore autonomia – potenzialmente – su tutte le funzioni ivi previste;

deve in ogni caso osservarsi che il terzo comma dell'articolo 116 parla di ulteriori forme e condizioni di autonomia « concernenti le materie » menzionate nel medesimo comma: oggetto del trasferimento sono allora singole funzioni, e non materie o blocchi di materie;

una devoluzione per blocchi di materie si tradurrebbe in una deroga legislativa all'articolo 117, secondo comma, con conseguente violazione dell'articolo 138 della Costituzione;

inoltre, secondo l'UPB, « il trasferimento alle regioni di competenze quali, ad esempio, le grandi reti di trasporto, i porti e gli aeroporti

potrebbe generare, nel caso di interessamento di due o più regioni o di una minore efficienza nella gestione locale rispetto a quella nazionale, esternalità negative con effetti potenziali sull'intero Paese. Peraltro, un'attenzione particolare meriterebbe il fatto che tra le materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata vi è la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, una materia di particolare interesse strategico nazionale e cruciale a fronte delle sfide che si pongono in merito alla transizione energetica. (...) Il trasferimento di funzioni e delle necessarie risorse dovrebbe pertanto essere preceduto da un'analisi da cui emerga un effettivo miglioramento complessivo della gestione pubblica. La stessa regione che voglia ottenere maggiori competenze in alcune materie dovrebbe, a monte, motivare la richiesta indicando i benefici che ne deriverebbero rispetto alla situazione centralizzata. Il complesso di queste informazioni dovrebbe poi essere reso disponibile al Parlamento per istruire l'eventuale approvazione. »;

considerato altresì che:

specifiche preoccupazioni sono state infine espresse dagli enti locali che temono che i processi di differenziazione possano condurre a un nuovo « centralismo regionale » senza, peraltro, prevedere il coinvolgimento degli enti locali (sia nei processi di differenziazione, sia nel procedimento di determinazione dei LEP) riguardo all'impatto del trasferimento di funzioni sulle funzioni fondamentali delle province e dei comuni;

in particolare, secondo l'UPB, ci sarebbero riflessi della differenziazione sulla perequazione provinciale e comunale poiché « se le risorse attribuite alle RAD per la perequazione seguissero regole diverse si determinerebbe un impatto sulle risorse degli Enti locali di tutte le altre regioni. Se, ad esempio, le risorse fossero determinate al momento del trasferimento della funzione e poi congelate all'interno di una compartecipazione ad aliquota fissa, negli anni successivi gli Enti locali delle altre Regioni vedrebbero modificati i propri trasferimenti per due ordini di ragioni. Il primo è che si modificherebbe l'ammontare complessivo di risorse perequate, perché verrebbe a mancare la variazione che spetterebbe agli Enti locali della RAD. Il secondo è che anche a parità di risorse complessive si modificherebbe la distribuzione fra i singoli Enti: la perequazione dipende infatti dalla distanza relativa dei fabbisogni e delle capacità fiscali di ogni Ente rispetto alla media; se questa cambia, perché gli Enti delle RAD non vengono più considerati nel calcolo, cambieranno anche le distanze e i relativi trasferimenti. »;

con particolare riferimento alle materie riguardanti la 10<sup>a</sup> Commissione,

riguardo la sanità, la maggior parte dei soggetti auditi ha evidenziato come l'autonomia differenziata – così come concepito dal disegno

di legge in esame – avrebbe ripercussioni molto negative sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale, già fortemente compromesso – come reso di tutta evidenza gestione regionale della pandemia – dall’attuale attuazione del Titolo V;

già ora il SSN, pubblico e universale, è oggetto di una « parcelizzazione selvaggia » che ha dimostrato tutti i suoi limiti, creando la « salute diseguale »: secondo l’Istat, infatti, al Sud si vive un anno e sette mesi in meno che al Nord, e la mobilità sanitaria riguarda l’11,4 per cento dei ricoverati residenti nel Meridione a fronte del 5,6 per cento dei residenti nel Nord-Italia;

si assiste – già da decenni – a una mobilità sanitaria che, secondo la Corte dei conti, ha « dirottato » in un decennio 14 miliardi di euro dalle regioni del Sud a quelle del Nord;

secondo l’UPB « La mobilità passiva riguarda prestazioni che devono comunque essere coperte dalla regione di residenza anche se vengono rese da parte dei SSR di altre regioni. Questo fenomeno, che sarebbe fisiologico se riguardasse limitati casi di prestazioni molto specialistiche, fornite solo da un piccolo numero di strutture sul territorio nazionale, presenta in generale in Italia dimensioni abnormi, in quanto rispecchia anche gli squilibri infrastrutturali e le differenze qualitative nei servizi, che a loro volta possono discendere, oltre che dalle stesse carenze in termini di strutture sanitarie disponibili, da problemi di organizzazione e gestione e/o da carenze, ad esempio, di personale, eventualmente legate anche alle misure di governo della spesa imposte con i piani di rientro »;

a ciò si aggiunge l’esistenza di un differenziale di spesa sanitaria *pro capite* pari a circa il 25 per cento tra regioni del Sud e regioni del Nord;

dai dati riguardanti gli adempimenti finalizzati al mantenimento dei LEA, relativi al decennio 2010-2019, emerge che nelle prime dieci posizioni non c’è nessuna regione del Sud e solo due del Centro (Umbria e Marche), a conferma che il monitoraggio annuale dei LEA e l’utilizzo da parte dello Stato di strumenti quali Piani di rientro e commissariamenti rende evidente come esistono e persistono inaccettabili disegualianze tra i ventuno sistemi sanitari regionali, che compromette l’equità di accesso ai servizi e alimenta un’imponente mobilità sanitaria dalle regioni meridionali a quelle settentrionali;

riguardo il tema del lavoro, secondo l’UPB « l’autonomia differenziata può riguardare, tra le altre, materie come il commercio con l’estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, le professioni, le reti di trasporto, la previdenza complementare e integrativa, il credito a carattere regionale. La proliferazione di normative differenziate a livello sub na-



zionale potrebbe rappresentare un ostacolo per le imprese e per gli individui con effetti negativi sull'attività economica. In particolare, la frammentazione delle normative e la diversificazione delle politiche potrebbe avere effetti distorsivi sulla localizzazione e sulla scelta degli investimenti delle imprese – aggravando gli esistenti divari territoriali o potenzialmente creandone di nuovi – e comporterebbe difficoltà e ulteriori aumenti dei costi di adempimento per le imprese che operano su scala multi-regionale. Potrebbero risultare alterati i profili di concorrenzialità e competitività delle imprese. Normative differenziate a livello regionale potrebbero essere di ostacolo anche ai lavoratori, alla loro formazione e mobilità, al riconoscimento di specifiche professionalità, con potenziali effetti sugli equilibri del mercato del lavoro. »;

secondo i sindacati, inoltre, la procedura per la definizione dei LEP non prevede alcuna predeterminazione politica degli obiettivi di uguaglianza sostanziale cui i LEP sono funzionali e non stanziava le risorse aggiuntive necessarie alla loro attuazione;

tutto ciò premesso,  
esprime parere contrario.

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 27 giugno 2023

**Plenaria  
(1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
GUERINI*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**AUDIZIONI**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato e Direttore generale di TIM, Pietro Labriola**

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato e Direttore generale di TIM, Pietro LABRIOLA.

Pietro LABRIOLA, *Amministratore delegato e Direttore generale di TIM*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e Enrico BORGHI (*A-IV-RE*) e i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Ettore ROSATO (*A-IV-RE*), ai quali rispondono Pietro LABRIOLA, *Amministratore delegato e Direttore generale di TIM* e Eugenio SANTAGATA, *Chief Public Affairs & Security Office*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'Amministratore delegato Labriola e gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**Plenaria**  
**(2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni**

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta BELLONI.

Elisabetta BELLONI, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*) e Ettore ROSATO (*A-IV-RE*), ai quali risponde Elisabetta BELLONI, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ambasciatrice Belloni, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 18,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 27 giugno 2023

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**COLOSIMO**

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo**

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce il seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, la cui prima parte ha avuto luogo nella seduta del 21 giugno scorso. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

*(La Commissione concorda)*

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti i deputati Saverio CONGEDO (*FdI*), Federico CAFIERO DE RAHO (*M5S*), Giuseppe

PROVENZANO (PD-IDP), Giandonato LA SALANDRA (FdI), Mauro D'ATTIS (FI), Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), Stefania ASCARI (M5S), Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), Elisabetta PICCOLLOTTI (AVS), e il senatore Filippo MELCHIORRE (FdI).

Giovanni MELILLO, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone, su richiesta della deputata Ascari, che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica)*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia il procuratore Melillo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 10,20.*





